

PRONTUARIO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CON LA COMUNICAZIONE UNICA – LOMBARDIA

**(art. 9 LEGGE 40/2007 – DPR 160/2010 ART. 4 –
D.LGS. 59/2010 art. 80)**

**DENUNCE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE (REA), AL SUAP, ALL'INPS, ALL'INAIL E ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

link alle singole attività:

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml



CONTATTI LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
www.bg.camcom.gov.it
Call-Center 199-113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
www.mn.camcom.it
Call-Center 0376.234000

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

**CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA
BRIANZA E LODI**

Via Meravigli, 9/a Milano
Piazza Cambiagli, 9 Monza
Via Hausmann, 11/15 Lodi
da Milano, Monza-Brianza, Lodi e provincia
chiama il numero verde 800 226372;
da fuori provincia o da cellulare chiama il 02
2217 7700;

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
www.co.camcom.it
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
www.cr.camcom.it
Contact Center 02 2217 7007

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
www.lc.camcom.gov.it
Call-Center 800.534.222

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
<http://www.pv.camcom.it/>
Telefono: 0382.393393

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
www.so.camcom.it
Telefono: 0342 527111

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
www.va.camcom.it
Call-Center 02/221 770 31

INDICE

PREMESSA.....	6
STRUTTURA DEL MANUALE.....	9
PARTE PRIMA.....	10
INTRODUZIONE AL R.E.A.	10
INFORMAZIONI GENERALI.....	10
I SOGGETTI INTERESSATI: CHI DEVE REGISTRARSI.....	12
ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI.....	15
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE DENUNCE R.E.A.	18
1) <i>Imprese obbligate alla denuncia di esercizio dell'attività</i>	18
2) <i>Autocertificazione / Informatizzazione nella P.A.</i>	18
3) <i>Imposta di Bollo</i>	19
4) <i>Diritto annuale</i>	19
5) <i>Regolarizzazioni</i>	19
6) <i>Omesse denunce REA</i>	20
7) <i>Accertamento delle denunce e denunce a rettifica</i>	20
8) <i>Fusioni/scissioni/conferimenti</i>	21
9) <i>Eredi</i>	21
10) <i>Qualificazione esecuzione lavori pubblici: SOA</i>	21
11) <i>Ateco e Definizione di attività economica</i>	22
12) <i>Sospensione dell'attività</i>	22
13) <i>Cessazioni di attività</i>	23
14) <i>Unità Locale</i>	23
15) <i>Attività prevalente</i>	24
16) <i>Cariche tecniche / Qualifiche iscrivibili nel R.E.A.</i>	24
17) <i>Trasferimenti sede</i>	25
18) <i>Soggetti esteri: uffici di rappresentanza; extracomunitari, comunitari, documenti formati all'estero</i>	25
19) <i>Associazioni, fondazioni, enti collettivi (es. comitati) iscrivibili nel R.E.A.</i>	31
20) <i>Parrocchie ed altri enti ecclesiastici o organismi religiosi</i>	36
21) <i>Enti pubblici non economici</i>	36
22) <i>Attività economiche svolte in forma di gestione di reparto, sulla base di contratto e attività in condivisione (cd. co-working)</i>	37
LA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ)	42
LA COMUNICA PER AGENZIA ENTRATE – INPS- INAIL	44
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INPS	47
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INAIL	52
PARTE SECONDA	58
I SINGOLI ADEMPIMENTI ANAGRAFICI	58
MODULISTICA DIGITALE E LINK DI ACCESSO	58
CAPITOLO 1—GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ.....	60
1.1. INIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE	60
1.2. INIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA.....	63
1.3. TRASFERIMENTO DI SEDE DI SOCIETÀ ATTIVA.....	66
1.3.1. TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE.....	66

1.3.2. TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA PROVINCIA e CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	66
1.3.3. TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA E CONTESTUALE INIZIO DELL'ATTIVITÀ	67
1.4. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	73
1.5. CESSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELLA SOCIETÀ	77
CAPITOLO 2 — GLI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI	83
2.1. COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE E ISCRIZIONE COME IMPRESA INATTIVA	83
2.1.1. IMPRESA INATTIVA: INIZIO DELL'ATTIVITÀ	83
2.1.2. IMPRESA INATTIVA: INIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA	86
2.2. COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE E CONTESTUALE ISCRIZIONE COME IMPRESA ATTIVA	88
2.2.1. ISCRIZIONE DI IMPRESA NON AGRICOLA ATTIVA	88
2.2.2. ISCRIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA ATTIVA	90
2.3. INIZIO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA INDIVIDUALE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA	93
2.4. VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA (e domanda di iscrizione della PEC)	95
2.5. VARIAZIONE DELLA DITTA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE	99
2.6. VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL TITOLARE DELL'IMPRESA	99
2.7. INSERIMENTO – VARIAZIONE - ELIMINAZIONE DELLA INSEGNA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE	100
2.8. CANCELLAZIONE - CESSAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE	101
2.9. CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE INATTIVA	105
CAPITOLO 3 — GLI ADEMPIMENTI DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI COLLETTIVI	107
3.1. COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE	107
3.2. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE GIÀ ATTIVA	110
3.3. VARIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI DELL'ASSOCIAZIONE	112
3.4. CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE	113
CAPITOLO 4 — GLI ADEMPIMENTI DI PARROCCHIE ED ENTI ECCLESIASTICI	114
4.1. COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	114
4.2. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DI PARROCCHIA O ENTE ECCLESIASTICO GIÀ ISCRITTO NEL REA	117
4.3. VARIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI DI PARROCCHIA O ENTE ECCLESIASTICO	119
4.4. CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	120
CAPITOLO 5 — GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' STRANIERE IN ITALIA E DELLE SOCIETA' ITALIANE ALL'ESTERO	121
5.1. APERTURA DELLA PRIMA UNITA' LOCALE DI SOCIETA' COSTITUITA ALL'ESTERO (ufficio di rappresentanza – negozio - stabilimento...)	121

5.2. VARIAZIONE DELL'UNITA' LOCALE DI SOCIETA' ESTERA ED APERTURA DI NUOVA UNITA' LOCALE	122
5.3. VARIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA' STRANIERA	124
5.4. CHIUSURA DELL'UNICO UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - UNITA' LOCALE PRESENTE IN PROVINCIA	125
5.5. TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA DELL' UNICO UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - UNITA' LOCALE	125
5.6. CHIUSURA DELL' UFFICIO DI RAPPRESENTANZA PER ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA.....	126
5.7. APERTURA DI UNITA' LOCALE ALL'ESTERO DA PARTE DI SOCIETA' ITALIANA	127
CAPITOLO 6 — GLI ADEMPIMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI.....	128
NON ECONOMICI (CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA)	128
6.1. COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA.....	128
6.2. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA.....	131
6.3. MODIFICA DEI DATI ESSENZIALI DELL'ENTE	133
6.4. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	134
6.5. ISCRIZIONE DELL'ISTITUZIONE DI ENTE LOCALE NEL REA.....	135
6.6. DEPOSITO DEL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE NEL REA	137
PARTE TERZA – APPROFONDIMENTI SU ALCUNE ATTIVITA' ECONOMICHE IN LOMBARDIA.....	138
1. L'ATTIVITA' AGRICOLA E LE ATTIVITA' CONNESSE – CENNI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA.....	138
2. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI “COMMERCIO” IN LOMBARDIA	142
3. CENNI AL SETTORE DEL ‘BENESSERE’ IN LOMBARDIA.....	156
3.1. ACCONCIATORE	156
3.2. TATUAGGI E PIERCING	158
3.3. ESTETISTA	158
3.4. MASSAGGI.....	159
3.5. DISCIPLINE BIO-NATURALI	159
3.6. ARTI SANITARIE AUSILIARIE (PODOLOGIA, FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA, ECC.)	160
3.7 FISH THERAPY	161
3.8 GROTTI DI SALE – HALOTERAPIA	161
4. CENNI AL SETTORE DELLE ATTIVITA' SVOLTE “ON-LINE” IN LOMBARDIA	161
PARTE QUARTA – ELENCO ALFABETICO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE... 163	
APPENDICE.....	180

PREMESSA

Il Registro delle Imprese comprende, oltre alle informazioni sulla struttura giuridica e amministrativa delle aziende, importanti notizie sull'attività economica effettivamente esercitata.

Spesso non è semplice qualificare l'attività che si esercita né conoscere le disposizioni che la regolano. Questo manuale uniforma, a livello lombardo, le modalità di presentazione delle pratiche che gli imprenditori trasmettono alle camere di commercio quando iniziano, variano o cessano un'attività economica.

Anche in questo caso, come già segnalato nel manuale degli adempimenti "registro delle imprese" delle società, vengono presi in considerazione gli adempimenti relativi alle denunce dell'attività economica che devono essere veicolati alle pubbliche amministrazioni attraverso la comunicazione unica.

Non mancano comunque denunce, istanze o dichiarazioni verso l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate o il SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE) esterne alla comunicazione unica, da compiere quindi con le modalità tradizionali.

***Si segnala inoltre l'importante lavoro**, già utilizzabile, messo a disposizione dalle camere di commercio italiane sul sito: <http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaGruppi.action>. Collegandosi a questo indirizzo web è possibile individuare il codice ATECO adatto ad ogni attività economica nonché le fonti normative di riferimento (con dettaglio di SCIA o autorizzazioni richieste) per iniziare concretamente l'attività d'impresa (sul punto v. anche l'Appendice al Prontuario).*

LA COMUNICAZIONE UNICA

Dall'1 aprile 2010 la "comunicazione unica", con modalità solo telematica, è obbligatoria (art. 9 L. 40/2007).

Le pubbliche amministrazioni destinatarie obbligatoriamente della comunicazione unica sono le Camere di Commercio (ufficio del Registro delle Imprese), l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate. Nel flusso della comunicazione unica è coinvolto anche il Ministero del Lavoro.

Dal 29 marzo 2011, la "comunicazione unica" – attraverso l'applicativo on-line Comunica/Starweb <http://www.registroimprese.it/comunica#tab=cosa&under-tab=strumenti> – è utilizzata anche dall'impresa che intende segnalare allo Sportello Unico Attività Produttive istituito presso i Comuni, sempre con modalità solo telematica, l'inizio, la modifica, la cessazione

contestuale di un'attività economica non soggetta ad autorizzazione preventiva (art. 5, comma 2, DPR 160/2010).

Gli adempimenti anagrafici da effettuare obbligatoriamente con la comunicazione unica sono indicati nell'elenco che segue, riferito agli enti coinvolti nel flusso informativo.

CAMERA DI COMMERCIO – Tutti gli adempimenti anagrafici verso l'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. ad eccezione del deposito del bilancio d'esercizio e, per le Spa, il deposito annuale dell'elenco soci.

Le imprese artigiane devono utilizzare la comunicazione unica per le iscrizioni, variazioni o cancellazioni della qualifica artigiana nell'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese. (Vedi art. 9 bis L. 40/2007 e L.R. Lombardia n. 7/2012).

Al fine di agevolare e di affiancare le imprese artigiane in questa fase di utilizzo obbligatorio della Comunicazione Unica, ciascuna Camera di Commercio, anche in considerazione di esigenze locali, ha definito ed applicato specifiche disposizioni organizzative e di assistenza all'inoltro della Comunicazione.

INPS ARTIGIANI – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori nell'impresa artigiana (adempimenti integrati nella modulistica del Registro delle Imprese, riquadri AA o AB, modelli I1, I2 e Intercalare P).

INPS COMMERCIANTI - Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori in imprese esercenti attività commerciali (adempimenti integrati nella modulistica del Registro delle Imprese, riquadro AC, modelli I1, I2 e Intercalare P).

INPS-DM – Iscrizione, modifiche e cancellazioni all'INPS di imprese che assumono dipendenti (adempimento integrato nella modulistica del Registro delle Imprese; per l'iscrizione è possibile allegare anche i moduli elettronici alla pratica di comunicazione unica, in questo caso i moduli possono essere firmati digitalmente in via separata).

INPS-DA – Iscrizione all'INPS di imprese agricole con manodopera (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata).

INPS-CD1 – Iscrizione all'INPS dei coltivatori diretti (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata). Va tenuto presente che per l'iscrizione, la variazione e le cancellazioni degli imprenditori agricoli a titolo

professionale (IAP) e per i coltivatori diretti la comunicazione unica è obbligatoria dal 30 aprile 2010 (v. circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010)

INAIL – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni all'INAIL delle posizioni assicurative territoriali (p.a.t.) (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata).

AGENZIA DELLE ENTRATE – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni all'Agenzia delle Entrate - Vanno presentati con la comunicazione unica i modelli digitali AA7 e AA9. Tale modulistica digitale può essere allegata alla comunicazione unica e firmata in via separata; la modulistica è anche integrata nella modulistica del Registro delle Imprese.

SUAP – Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), modifiche, cessazioni in base alla nuova riformulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (Legge 122/2010 art. 49, comma 4 bis) da presentarsi allo Sportello Unico Telematico del Comune di esercizio della stesse per il tramite della “comunicazione unica” se contestuale.

AVVERTENZA

La Camere di Commercio di Brescia fa inoltre riferimento alle linee guida predisposte per l'analisi di dettaglio delle procedure. Le linee guida sono presenti sul sito delle Camere di Commercio stesse. Trattandosi di informazioni di dettaglio si potranno rilevare delle differenze con questo prontuario. Proprio perché informazioni di dettaglio, queste ultime nella trattazione della singola istanza prevalgono e sono dirimenti.

STRUTTURA DEL MANUALE

Il manuale è strutturato essenzialmente in 4 parti.

1. La **PARTE PRIMA**, con l'**INTRODUZIONE AL REA**, comprende oltre alle fonti e agli adempimenti preliminari nella redazione della pratica TELEMATICA, anche le informazioni basilari valide per qualsiasi tipo di denuncia da presentare alla Camera di Commercio (R.E.A.), indipendentemente dal tipo di attività. Qui sono riportate anche le informazioni generali per gli adempimenti all'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione unica.
2. la **PARTE SECONDA**, relativa alle modalità puntuali di compilazione della modulistica CCIAA, è divisa per IMPRESE SOCIETARIE, IMPRESE INDIVIDUALI, ASSOCIAZIONI-FONDAZIONI-PARROCCHIE- SOGGETTI ESTERI-ENTI PUBBLICI che svolgono attività commerciale e all'interno delle stesse, le casistiche relative all'inizio, alla modifica ed alla cessazione di attività e la loro rilevanza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.
3. la **PARTE TERZA** contiene alcune informazioni generali di interesse dell'imprenditore che vuole iniziare un'attività economica in Lombardia per la presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. In particolare, sono illustrati i settori economici: agricolo, commerciale e 'del benessere'.
4. la **PARTE QUARTA**, con la descrizione (http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml) del tipo di documentazione che le Camere di commercio verificano per iniziare le attività economiche più comuni nel territorio lombardo, in ordine alfabetico.

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE AL R.E.A.

INFORMAZIONI GENERALI

Il Prontuario va utilizzato per denunciare le attività economiche al R.E.A. e al registro delle imprese. E' stato redatto in funzione della comunicazione unica e come *base* normativo-informativa a disposizione di SUAP ed imprese (tenendo conto dell'art. 9 del DPR 581/95, del DPR 160/2010 e delle singole leggi speciali che regolano le diverse attività economiche).

LE FONTI NORMATIVE

1. Legge 580/1993 art.8
2. DPR 581/1995 artt. 9, 10,18, 19
3. Codice civile artt. 2195, 2196, 2555
4. R.D. 4 gennaio 1925, n. 29
5. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 art.51
6. D.M. Industria del 09 marzo 1982
7. **Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/c del 22 gennaio 1990**
8. Circolare Ministero dell'Industria n. 3407/c del 9 gennaio 1997
9. Legge 40/2007 art. 9 (ComUnica)
10. D. Lgs. 59/2010 (Attuazione Direttiva Servizi 2006)
11. Legge 241/1990 art. 19
12. DPR 160/2010 (SUAP)
13. Legge 106/2011 art. 6
14. Legge 180/2011 (c.d. statuto delle imprese) integrato dal D. Lgs. 33/2013 art. 35
15. art. 43 bis D.P.R. 445/2000 "Certificazione e documentazione d'impresa"
16. Circolari Ministero Sviluppo Economico n. 3648/c del 10/01/2012, n. 3668/c del 27/2/2014 e n. 3669/c del 15/4/2014 (integrata con successiva comunicazione MISE n. 149483 del 29/8/2014).

Il Repertorio Economico Amministrativo è una anagrafe istituita presso il Registro delle Imprese, che contiene:

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) <u>notizie di carattere economico, statistico, amministrativo di tutti i soggetti iscritti nel Registro</u> e degli imprenditori con sede principale all'estero che |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

aprono una unità locale nel territorio nazionale. Nel R.E.A. devono inoltre essere iscritte le Associazioni o gli Enti che esercitano oltre alla loro attività istituzionale anche, in via sussidiaria, un'attività economica. Infine ai sensi del comma 5 bis dell'art. 114 del TU Enti Locali (introdotto dall'art. 25 della legge 35/2012) le *Istituzioni* degli enti locali si iscrivono nel Rea, anche non esercitando alcuna attività commerciale, e vi depositano i bilanci d'esercizio.

2) Nel R.E.A. devono anche essere iscritte le persone fisiche già iscritte negli ex ruoli, dei mediatori, degli agenti e rappresentanti di commercio e dei mediatori marittimi, tenuti dalle CCIAA previste dalle leggi speciali di settore che non svolgono attività imprenditoriale neanche in via occasionale.

3) Il R.E.A. sarà sempre più – anche ai sensi dell'art. 4, comma 9, lett. d) del DPR 160/2010 e dell'art. 6 della legge 106/2011 – e dell'art. 43 bis del D.P.R. 445/2000 – “strumento di raccolta e conservazione/fascicolo informatico d'impresa” di atti di assenso, licenze, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), dinieghi, ecc. che i SUAP rilasceranno o riceveranno dagli altri enti pubblici e che riverseranno nel REA.

Il presente documento prende in considerazione le modalità per l'invio telematico, nonché gli aspetti e gli adempimenti di tipo civilistico ed amministrativo (termini, soggetti obbligati, documentazione e allegati, diritti e tributi).

Si ricorda che i modelli di presentazione devono essere compilati in TUTTI i riquadri relativi ai singoli adempimenti seguendo le istruzioni ministeriali di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/c del 18 gennaio 2012, che contiene anche i riferimenti per gli adempimenti previsti nei confronti del SUAP, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

In modo particolare:

- si raccomanda di indicare **l'attività effettivamente esercitata** (non quella che si intende iniziare o l'oggetto sociale) con rilievo verso terzi; non vanno quindi indicate le attività

accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato;

- qualora si tratti di mera iscrizione di impresa individuale inattiva andrà indicata l'attività che l'impresa intende iniziare e che è stata dichiarata anche all'Agenzia delle Entrate;
- qualora si esercitino più attività, va indicata come primaria unicamente la **principale attività**; le eventuali altre attività dovranno essere dichiarate nella descrizione delle attività secondarie;
- qualora l'inizio/variazione/cessazione di attività esercitata comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'**attività prevalente** dell'impresa, deve essere presentato il relativo aggiornamento presso il RI competente per la sede legale.

Il modulo S5 (dal menù di Starweb: "inizio attività" o "variazione"), in particolare, *da presentare sempre presso la Camera di Commercio dove ha sede legale l'impresa*, deve essere utilizzato **sia** per denunciare l'attività economica svolta presso la sede legale, **sia** per denunciare l'attività prevalente dell'impresa.

Il modulo UL (dal menù di Starweb: "inizio attività" o "variazione"), da presentare sempre presso la Camera di Commercio sede della localizzazione, se presentato ai fini dell'attivazione dell'impresa, deve essere accompagnato dal corrispondente modello S5 per comunicare l'attività prevalente dell'impresa (da depositarsi comunque presso la Cciaa della sede legale).

I modulo I1 e I2 (dal menù di Starweb: "iscrizione" o "inizio attività" o "variazione"), , *da presentare sempre presso la Camera di Commercio dove ha sede legale l'impresa*, deve essere utilizzato **sia** per denunciare l'attività economica svolta presso la sede legale, **sia** per denunciare l'attività prevalente dell'impresa.

I SOGGETTI INTERESSATI: CHI DEVE REGISTRARSI

Sono obbligati alla denuncia al R.E.A. (art.9 DPR 581/95) «gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali»; resta peraltro inteso che occorre differenziare se l'attività economica viene esercitata da una persona fisica o da una società: nel primo caso l' "attività economica viene iscritta nel RI in quanto è l'imprenditore"(art.2082 Codice Civile) ad iscriversi (purché l'attività sia lecita), nel secondo caso

viene denunciato al REA il fatto economico alla già avvenuta denuncia di costituzione di società (purché l'attività sia lecita). Lo scopo del R.E.A. è quello di dare notizia delle attività economiche svolte nella provincia. Pertanto nel R.E.A. devono essere iscritti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività economiche (artt. 2195 e 2135 Codice Civile):

- produzione di beni o servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto;
- attività bancaria o assicurativa;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività agricola.

Sono tenuti all'iscrizione anche i soggetti che svolgono attività di organizzazione di prestazioni fornite dai professionisti, a condizione che si tratti di prestazioni di servizi a terzi le quali siano organizzate in forma di impresa. Le persone fisiche, infatti, si iscrivono nel Registro Imprese nel momento in cui svolgono un'attività commerciale, non solo un'attività economica di mero godimento.

L'attività di CONSULENZA esercitata da una persona fisica NON è attività imprenditoriale.

Diverso è il discorso in merito all'IMPRESA DI SERVIZI (di consulenza) che – anche in forma individuale – ha un'organizzazione di mezzi e persone per cui si ritiene PREVALENTE IL RISCHIO DI IMPRESA sull'attività intellettuale prestata.

Sono iscrivibili, in via esemplificativa, i seguenti servizi:

- servizi di consulenza e organizzazione aziendale nel settore...;
- servizi di consulenza tecnico-economica nel settore...(es: accoglienza logistica);
- servizi di consulenza per campagne pubblicitarie;
- servizi di consulenza informatica;
- servizi agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura;
- studi per la promozione pubblicitaria - servizi per la fornitura di disegni tecnici;
- servizi per la produzione programmi, elaborazione dati (software);

servizi per la realizzazione e gestione siti web e portali web.

Le ultime 3 attività se non esercitate in forma di servizi sono da considerarsi ARTIGIANALI.

NON sono, quindi, iscrivibili nel R.E.A. /R.I. (a titolo esemplificativo):

le prestazioni fornite nell'esercizio di una professione intellettuale o di un'attività che sia l'esplicazione dell'ingegno artistico;

le attività di informatore scientifico del farmaco, maestro sportivo (a meno che non gestisca una struttura sportiva), animatore, consulente professionale, procuratore calcistico e altre professioni anche non protette senza il requisito dell'organizzazione di mezzi e servizi.

ATTENZIONE – Sono però soggette ad iscrizione le attività svolte nell'ambito di professioni intellettuali 'non organizzate in ordini o collegi' se esercitate con organizzazione imprenditoriale (le recente legge n' 4/2013 le definisce quali attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative).

Non sono, nemmeno, iscrivibili il trasporto di cose proprie, in quanto attività accessoria dell'impresa, circoli ricreativi, Cral aziendali che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri soci o iscritti ad eccezione dei bar parrocchiali e dei circoli per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le attività di mago e pranoterapeuta¹.

Inoltre, non sono iscrivibili come tali:

- le associazioni in partecipazione;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali;
- le società di fatto e/o comunioni ereditarie ².

Ovviamente sono invece iscritte le imprese individuali e le società alle quali sono collegati gli istituti giuridici ora citati.

APPOSITA SEZIONE

(Circolari Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990 e n. 3407/C del 9 gennaio 1997)

¹ Divieto derivante dall'ancora vigente T.U.L.P.S. (R.D.773/1931) art.121

² Unica eccezione è prevista per la comunione ereditaria riferita ad impresa artigiana regolata dall'art. 5 comma 4 Legge 443/1985.

Dal 12/5/2012, (in base ai decreti MISE del 26/10/2011), anche le persone fisiche (non imprenditori) rientranti nelle casistiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 59/2010 sono iscrivibili in un'apposita sezione del R.E.A. (Agente/Rappresentante di Commercio, Mediatore, e Mediatore marittimo). A tal proposito vedi gli appositi manuali.

ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Premessa

I soggetti obbligati a presentare le denunce al Repertorio Economico Amministrativo sono i legali rappresentanti, gli amministratori, i liquidatori delle società, i titolari delle ditte individuali, i legali rappresentanti in Italia delle società straniere e le persone fisiche obbligate dall'art. 80 del D.Lgs. 59/2010.**

**Persone fisiche → rimando ai Prontuari regionali appositi:
<http://www.mi.camcom.it/modulistica-attivita-soggette-a-verifica>

TERMINI

Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o contestualmente alla trasmissione telematica della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP se inviata con Comunica.

Sottoscrizione della distinta

Da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati sottoscrivono digitalmente la distinta con modalità informatica utilizzando la firma digitale.

Da parte del "procuratore speciale". (MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE NON CONSENTITA DALLE CCIAA DI BRESCIA, BERGAMO, MANTOVA.)

I soggetti obbligati che non sono in possesso della firma digitale (AGENTI, MEDIATORI E SPEDIZIONIERI devono essere in possesso della firma digitale) o che sono impossibilitati all'utilizzo della stessa si avvalgono di una "procura speciale" (si veda il modello predisposto da

Unioncamere e disponibile in http://www.cr.camcom.it/files/Rl/testo_procura_speciale.pdf)³ che va sottoscritta dagli stessi in maniera autografa. Il 'procuratore speciale' sottoscrive digitalmente la distinta, la procura speciale ed eventuali documenti allegati.

N.B. Dovranno essere allegati alla pratica, in un file separato da quello della procura per garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti, le copie informatiche dei documenti d'identità in corso di validità⁴ dei soggetti che hanno sottoscritto la procura con firma autografa.

Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del procuratore speciale e come qualifica quella di "procuratore speciale".

Da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali incaricati dal legale rappresentante dell'impresa. (MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE NON CONSENTITA DALLA CCIAA DI BERGAMO)

La distinta sarà sottoscritta da tali soggetti utilizzando la firma digitale purché nelle Note di ogni pratica inviata sia riportata la dichiarazione di cui al paragrafo '*Trasmissione degli atti a cura dei dottori commercialisti*'.

N.B. Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di "professionista incaricato".

Da parte dell'intermediario che provvede all'invio telematico.

La distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente **anche** dall'intermediario, se persona diversa dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui gli stessi abbiano eletto domicilio speciale presso

³ La CCIAA di Milano ha di recente predisposto una nuova procura speciale - per ora limitatamente agli adempimenti REA - , che permette di ricevere a quell'indirizzo PEC la notifica di eventuali sanzioni amministrative: http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=c37d247d-98b3-423f-9d34-e39054d1dd8a&groupId=10157

⁴ **Documenti di identità e di riconoscimento rilasciati in Italia:** si ricorda che ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del DPR 445/2000, "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato", il permesso di soggiorno CE rilasciato con data di scadenza quinquennale.

Esempio:

Sono validi i tesseri di riconoscimento rilasciati dai Ministeri; non sono validi i permessi e le carte di soggiorno con validità inferiore ai 5 anni, le tessere delle aziende di trasporto, tessere attestanti l'appartenenza a sindacati, partiti politici, associazioni o aziende.

Scadenza:

In conformità al Decreto Legge 112 del 25.06.2008 la scadenza delle carte d'identità emesse a partire dal 26/6/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni, anche se sul documento non è apposto il timbro di proroga.

I documenti rilasciati da stati esteri validi ai fini dell'identificazione della persona sono solamente

- il passaporto, documento internazionalmente riconosciuto
- la carta d'identità rilasciata da stati appartenenti all'Unione Europea o firmatari di specifici accordi internazionali (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino)

di lui per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo nonché per l'esecuzione di eventuali rettifiche di errori formali richiesti dall'ufficio.

Si ricorda che le domande di iscrizione o di deposito presentate al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, per essere valide, devono essere necessariamente sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura. Pertanto, è importante verificare sempre che le denunce (ed i relativi allegati) siano sottoscritte mediante dispositivo di firma digitale e che il certificato qualificato, che rende valida la firma digitale, non sia scaduto al momento della loro presentazione.

Trasmissione degli atti a cura dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

(MODALITÀ NON CONSENTITA DALLA CCIAA DI BERGAMO)

L'art. 1 del D.Lgs. 139/05 consente agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di trasmettere, con la propria firma digitale, documenti e atti per conto di soggetti privati.

I professionisti devono essere incaricati alla trasmissione dal soggetto tenuto all'adempimento presso il Registro delle Imprese. A tal fine il professionista ha la possibilità di avvalersi della "firma di ruolo" che lo affranca dalla dichiarazione che segue limitatamente al punto 1.

In assenza della "firme di ruolo", il professionista dovrà effettuare la seguente dichiarazione nel modello note di ogni pratica inviata:

"Il sottoscritto Dott./Rag., nato a il, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000,

dichiara

1) di essere iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia (o Circondario del Tribunale) di al N°.....

2) di essere stato incaricato alla trasmissione dall'obbligato tenuto al presente adempimento".

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE DENUNCE R.E.A.

Qualora alla denuncia R.E.A. occorra aggiungere documentazione a supporto dell'attività, deve essere allegato alla pratica un file contenente il documento (ottenuto mediante scansione del documento originale) sottoscritto digitalmente.

1) Imprese obbligate alla denuncia di esercizio dell'attività

L'obbligo della denuncia R.E.A. spetta a chiunque "esercita" un'attività economica, indipendentemente dal titolo con il quale svolge l'attività stessa; in caso di affitto, comodato d'azienda, l'affittuario, comodatario – in quanto esercente – e non il proprietario, è tenuto a presentare la denuncia di inizio attività al R.E.A. (*Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/c del 22 gennaio 1990*)

2) Autocertificazione / Informatizzazione nella P.A.

In genere una denuncia di inizio attività effettuata presso l'ente competente – a meno che la legge speciale non regoli diversamente – è da considerare come valido presupposto per iniziare l'attività.

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale.

Ai fini dell'istruttoria di una pratica quindi viene richiesto all'utente in alternativa:

- **l'indicazione precisa** (*art. 18 Legge 241/90*) degli estremi delle licenze/autorizzazioni/abilitazioni;
- **l'autocertificazione** (*art. 46 DPR 445/2000*), del possesso di dette licenze/autorizzazioni/abilitazioni relative alla denuncia.
- **la mera scansione documentale di tali licenze/autorizzazioni/abilitazioni.**

Anche il Ministero della Pubblica Amministrazione è intervenuto attraverso la Direttiva 61547 del 22/12/2011 in tema di "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati nella quale, pur non richiamando la telematizzazione già avvenuta da tempo presso le Camere di Commercio, si ricorda che "le P.A. non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A."

Infatti la circolare 3649/c del Ministero dello Sviluppo Economico per le istruzioni sulla nuova modulistica al punto 5 riporta le seguenti istruzioni:

«Alle domande/denunce al RI o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. L'utente può richiedere, successivamente all'iscrizione dell'atto, "copie integrali o parziali degli atti" inseriti nell'archivio ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 581/1995.

Devono essere altresì allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio). Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli.

Per i soggetti collettivi e le imprese estere che si iscrivono esclusivamente al R.E.A., nel caso in cui le vicende costitutive, modificative ed estintive siano documentate da atto scritto (atto pubblico, scrittura privata) va allegata una copia informatica dell'atto stesso a fini istruttori.

3) Imposta di Bollo

Le denunce R.E.A. sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della circolare sulla modulistica n. 3649 del 18 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico punto 1 e). Le richieste di iscrizione relative, invece, ad imprese individuali ed imprese agricole (iscrizione/cancellazione) sono soggette all'imposta di bollo.

4) Diritto annuale

Per le imprese individuali di nuova costituzione, per le unità locali di nuova apertura e per i soggetti NON imprenditori iscritti nel solo R.E.A., il diritto annuale dovrà essere pagato tramite Modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione oppure in fase di trasmissione della pratica selezionando dall'applet di Telemaco la funzione *addebita diritto annuo per iscrizioni*.

L'importo del diritto annuale, indicato in calce agli adempimenti relativi alle singole ipotesi di iscrizione, è stabilito annualmente.

Anche i soggetti NON imprenditori iscritti nel solo REA sono tenuti al pagamento del diritto annuo.

5) Regolarizzazioni

Le denunce non compilate nei campi segnalati nella sezione 1 del presente manuale R.E.A. o che non contengono tutte le indicazioni e/o la documentazione a supporto prescritta, devono essere regolarizzate entro il termine fissato dalla Camera destinataria. In caso di inadempimento si

considerano come non presentate e quindi soggette a rigetto da parte dell'Ente camerale (*Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/c del 22 gennaio 1990 e R.D. 29/1925*)

6) Omesse denunce REA

In caso di omessa denuncia, l'ufficio provvede di propria iniziativa all'iscrizione, modificazione, cancellazione, utilizzando le informazioni pervenute da enti pubblici o raccolte da altri uffici camerali, **con eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista.**

Prima di procedere alla registrazione d'ufficio, ove necessario, potrà essere data comunicazione all'interessato fissando un termine massimo per la presentazione della denuncia (*art. 89 R.D. n. 29/1925, ART. 11 del D.M. 9.3.1982, Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990*).

7) Accertamento delle denunce e denunce a rettifica

Data la funzione di pubblicità-notizia del R.E.A. occorre verificare la regolarità formale della denuncia e la sua corrispondenza con i dati contenuti nella documentazione a supporto ove sia prevista.

Qualora non sia previsto allegare particolari tipi di documenti a supporto dei dati denunciati, o qualora il denunciante si sia avvalso dell'autocertificazione ai sensi del T.U. DPR 445/2000, l'ufficio accerta la veridicità delle indicazioni. Si ricorda che non possono essere autocertificati accordi o contratti stipulati fra privati. I cittadini extracomunitari non possono autocertificare i requisiti professionali conseguiti all'estero.

Nel caso di attività esercitate senza i requisiti di validità la relativa denuncia viene rigettata, segnalando eventualmente il fatto agli uffici competenti. (*Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/c del 22 gennaio 1990*)

Nel caso in cui non si riscontri corrispondenza tra oggetto sociale e attività esercitata, e le leggi speciali non ne impongano espressamente la corrispondenza la denuncia di inizio/modifica attività è accettata, in virtù della responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, fermo restando che la modifica dell'oggetto sociale debba comunque essere fatta alla prima assemblea straordinaria utile.

Quando per precedenti inadempienze di alcuni amministratori, nella sequenza degli atti della società si riscontrano delle discontinuità, l'operatore telematico invita l'utente a depositare i passaggi mancanti, ma accetta ugualmente la denuncia sospendendola e richiedendo i

documenti necessari per il completamento della posizione. (Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990).

Le denunce di rettifica su dati R.E.A. saranno accolte se adeguatamente documentate.

8) Fusioni/scissioni/conferimenti

In deroga al principio generale, è possibile denunciare l'inizio attività delle nuove società provenienti da fusione, scissione, conferimento entro 30 giorni dall'effetto della fusione/scissione/conferimento "allegando il subingresso del nuovo soggetto giuridico" presentato all'ente competente, indicando (in distinta) la data di effetto dell'atto di fusione/scissione/conferimento anche se l'ente competente ne è venuto a conoscenza nel lasso di tempo dei 30 giorni successivi all'evento.

9) Eredi

A parte il caso dell'impresa artigiana (che ha facoltà di richiedere la continuazione dell'impresa come previsto dall'art. 5 della legge 443/1985), l'erede (in quanto titolare) si iscrive in Cciaa nel momento in cui ha maturato i requisiti professionali ed ha richiesto le volture necessarie all'ente competente. Vedere anche le singole leggi speciali.

10) Qualificazione esecuzione lavori pubblici: SOA

Le previsioni regolamentari del DPR 207/2010 (Reg. del "codice appalti") agli articoli 76, commi 2 e 107, hanno determinato l'inserimento delle informazioni relative alla CATEGORIA DI OPERE PUBBLICHE e alla QUALIFICAZIONE DELLE STESSE nelle certificazioni camerali.

E' previsto che, periodicamente, il sistema camerale acquisisca d'ufficio i dati dalle società di accreditamento/attestazione tramite Infocamere e li inserisca in visura; le eventuali modifiche su tali dati devono essere inoltrate attraverso le società di attestazione, mentre la Camera di Commercio verifica che l'informazione corrisponda a quella in possesso dell'Autorità aggiornata.⁵

⁵ Nella informativa vengono riportati i dati nel caso in cui l'impresa ottenga l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici. Si legge il codice identificativo della Società Organismo di Attestazione, il numero di attestazione, la data di rilascio e di scadenza dell'attestazione in corso di validità, le categorie delle opere oggetto dell'attestazione, e per ognuna di esse, la classificazione corrispondente.

Le fasi sono due:

- 1) presupposto per la richiesta di attestazione in una certa categoria è l'aver iniziato una certa attività economica (CATEGORIA);
- 2) la denuncia di possesso dell'attestazione di qualificazione deve essere documentata dalla relativa "attestazione" – sempre collegata al presupposto dell'inizio attività (ATTESTAZIONE) così come stabilito anche dall'art. 8 c. 8 del Codice degli appalti.

11) Ateco e Definizione di attività economica

La **definizione di attività economica** (descrizione) consiste nell'individuazione dei caratteri che consentono di distinguerla da altre, mentre la **classificazione** consiste nell'attribuire l'attività stessa a una classe, a un gruppo di attività aventi in comune determinati caratteri (Ateco).

In merito alla DEFINIZIONE «*L'attività economica risulta iniziata nel momento in cui l'impresa è esercitata professionalmente in modo organizzato per produrre o scambiare beni o servizi predefiniti in modo costante e sistematico tendendo allo scopo di lucro. L'attività è tale solo se con rilievo verso i terzi: non vanno quindi prese in considerazione le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa per poter realizzare i beni e i servizi effettivamente destinati al mercato*». (LINK: <http://ateco.infocamere.it>)

Il Registro delle Imprese utilizza, da aprile del 2009, il sistema di classificazione **ATECORI 2007**.

La nuova codificazione ISTAT 2007 è condivisa sia dall'Agenzia delle Entrate sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche se FINO AD APRILE 2013 è stato vigente, da sempre, un sistema di codifica AUTONOMO tra i due enti. Da APRILE 2013, progressivamente, invece la codifica risultante in visura per le imprese monolocalizzate (nuove denunce e nuove variazioni) è quella di Ag. Entrate anche in base agli obblighi contenuti nella legge istitutiva della Comunicazione Unica d'Impresa (Legge 40/2007 art. 9). Proprio per questo motivo è sempre più importante che l'impresa in fase di inizio/modifica dell'attività al registro delle Imprese verifichi PREVENTIVAMENTE la corrispondenza/coincidenza del codice ATECO che ha denunciato o che intende denunciare all'Agenzia delle Entrate proprio anche attraverso l'applicativo <http://ateco.infocamere.it> ; se questa verifica preventiva non viene fatta, l'impresa, per rettificare il codice risultante dalla visura camerale, deve: a) effettuare una pratica Comunica destinata solo all'Agenzia delle Entrate, sempreché sia corretto farlo sulla base dell'attività effettivamente esercitata; b) inviare richiesta di rettifica del codice al registro imprese competente. Si ricorda che le camere di commercio, al fine di fornire una certificazione corretta anche dei codici ATECO ai terzi, possono sospendere le pratiche in via preventiva se l'impresa non denuncia un'attività corrispondente a quella presente in Agenzia delle Entrate.

12) Sospensione dell'attività

La sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività sono comunicazioni che devono essere effettuate presso l'ente competente per l'attività esercitata (per le attività soggette a rilascio di

un titolo abilitativo) e comunicate alla CCIAA compilando i relativi modelli, indicando sulla modulistica il periodo di durata della sospensione.

Le sospensioni di attività soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità; sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni. (Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990). Le singole Camere possono chiedere integrazioni istruttorie.

13) Cessazioni di attività

In genere per comunicare una cessazione di un'attività occorre comportarsi nel seguente modo:

- 1) se l'attività era soggetta ad autorizzazione amministrativa o comunicazione di silenzio/assenso va documentata la rinuncia/restituzione dell'autorizzazione inoltrata all'ente competente o l'atto di trasferimento d'azienda relativo;
- 2) se l'attività NON era soggetta a licenza contingentata, a meno che la legge speciale di riferimento non disponga diversamente, di norma, non bisogna documentare nulla.

In genere, la cessazione di un'attività, per le imprese individuali, corrisponde alla cancellazione dell'impresa dal RI. Dall'entrata in vigore della legge 40/2007 (ComUnica) è comunque possibile cessare l'attività senza cancellarsi dal RI, rimanendo iscritti come impresa INATTIVA.

14) Unità Locale

Da ottobre 2016 le camere di commercio lombarde che istruiscono pratiche relative ad unità locali si sono conformate alla seguente definizione: "Premesso che occorre accertarsi che l'unità locale venga denunciata dall'impresa alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione essa opera (art. 10, comma 2, DPR 581/1995) - per unità locale (U.L.) si intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione diversa da quella della sede principale, in cui si esercitano una o più attività di impresa. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e funzionalmente distinti.

Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merce della stessa custodite da terzi. Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o ufficio vendite o che sono comunque denunciati all'Agenzia delle Entrate. Sono invece esclusi i cantieri in cui si svolge solamente e temporaneamente il lavoro di costruzione o installazione che non rilevano nei confronti di Agenzia delle Entrate. Inoltre i singoli

distributori automatici non sono considerati U.L., ma se gli stessi sono inseriti in un contesto più ampio - quale il negozio automatico – gli stessi sono considerati unità locali da denunciare al REA della camera di commercio.

Infine vi sono U.L. quali depositi, ecc. non riconducibili alle ipotesi citate; si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza fiscale, inclusi quelli utilizzati anche per il solo deposito di merci dell'impresa.⁶

Si chiarisce anche che, a seguito del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/9/2011, la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, nel caso in cui rivestano il carattere di "officina elettrica", costituendo un'attività dinamica, sono considerate Unità locali dell'impresa. Le camere di commercio ricordano anche all'imprenditore di verificare con lo Sportello Unico comunale di riferimento (S.U.A.P.) eventuali adempimenti connessi.

15) Attività prevalente

Qualora si esercitino più attività va indicata come primaria unicamente la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle attività svolte presso la sede legale e/o presso le localizzazioni (unità locali/sedi secondarie).

La modulistica ha posto inoltre particolare attenzione nell'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività dell'impresa. Le informazioni sulla modulistica ministeriale ricordano, che «Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa». (Vedi sul punto le modalità di compilazione della modulistica nella PARTE SECONDA).

16) Cariche tecniche / Qualifiche iscrivibili nel R.E.A.

Le cariche tecniche da denunciarsi, e quindi annotabili nel R.E.A. sono:

quelle previste dalla legislazione di riferimento delle attività REGOLATE verificate dalle Camere di Commercio (attualmente IMPIANTISTI, AUTORIPARATORI, IMPRESE DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE, MEDIATORI, AGENTI DI COMMERCIO, SPEDIZIONIERI)

quelle previste dalla legislazione di riferimento per ACCONCIATORI ed ESTETISTI;

Tali cariche vanno comunicate attraverso la compilazione, in Starweb, della "gestione responsabili attività economiche" (ex modello Intercalare P nel campo 7 ed eventualmente, se necessario, nel campo 10).

⁶ (Ex Circolare del Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990 rivista in ottica di coordinamento con le norme di Agenzia delle Entrate e sulla base di nuove attività svolte con strumenti governati da remoto)

Altre qualifiche possono essere pubblicizzate come notizia R.E.A. solamente in presenza di due situazioni che devono ricorrere congiuntamente tra loro: 1. la qualifica deve essere “tipica” cioè prevista da una legge speciale – 2. la qualifica deve avere una rilevanza “esterna” all’impresa, NON interna al luogo di lavoro. Le qualifiche non verificate dalle Camere di Commercio (es.: delegato alla somministrazione, gestore dei trasporti, responsabile della panificazione, ecc..) “previste da leggi speciali di settore” e “con rilevanza esterna” possono essere iscritte nel REA (da parte dell’impresa) se il SUAP non vi ha ancora provveduto con gli strumenti informatici previsti dalle norme sul FASCICOLO D’IMPRESA (interscambio dati tra Pubbliche amministrazioni). (Circolari e Note del Ministero Sviluppo Economico del 2.2.2006, 20.7.2007, 7.10.2008, 29/12/2016).

Diversamente dovrà essere accettata come delega di poteri opponibile ai terzi attraverso un’istanza RI con relativo atto notarile. Da rilevare che attualmente fa eccezione la seguente norma: ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (in vigore dal 28/02/2017), la **società di ingegneria**, deve comunicare all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) la delibera di nomina del proprio direttore tecnico **dopo l’iscrizione dell’atto di nomina del direttore stesso nel registro delle imprese** e NON semplicemente nel REA.

17) Trasferimenti sede

Quando si trasferisce la sede presso l’unità locale, quest’ultima va cessata con la data dell’atto notarile indicando come motivazione “TS” ‘trasformazione in sede legale’, denunciando presso la sede l’attività già esercitata come unità locale.

In alternativa sarà l’impresa successivamente (attraverso ulteriore denuncia) ad effettuare le dovute modifiche entro 30 giorni dalla data dell’atto di trasferimento sede.

(vedi sezioni 1.1.2).

18) Soggetti esteri: uffici di rappresentanza; extracomunitari, comunitari, documenti formati all’estero

L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA/UNITA’ LOCALE DI IMPRESA ESTERA

E’ necessario differenziare i casi di istituzione di sede secondaria – per le società - (ai sensi dell’art. 2508 Cod.Civ.) o di semplice ufficio di rappresentanza; nel primo caso l’impresa si iscrive nel R.I. (http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=b4534bbf-7495-421d-a691-37f2d391146a&groupId=10157 pag. 448) e può essere iscritta inattiva; nel secondo caso il

soggetto estero che apre una UL in territorio italiano si iscrive nel REA (siamo infatti in presenza di una unità locale che effettua un'attività di PROMOZIONE o anche un negozio, stabilimento, ecc...); in particolare L'Ufficio di rappresentanza (UR) costituisce la più snella forma di penetrazione diretta sul mercato estero. Esso infatti consente di promuoversi direttamente sul territorio, con bassi costi di costituzione, gestione e senza acquisire soggettività tributaria nel Paese straniero.

L'UR svolge una funzione ausiliaria e preparatoria per l'azienda sul mercato estero:

- svolge attività promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato:

- non svolge attività produttive o commerciali in senso proprio.

Resta confermato l'obbligo di pubblicità nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Dall'8 maggio 2012 (obbligo nuova modulistica RI/REA), la denuncia dell'unità locale attraverso il modulo R, accompagnato dal modulo UL, individua l'ufficio ricevente come "ufficio di ricevimento" in Italia dell'impresa ai fini degli adempimenti connessi al registro delle imprese/REA. L'"ufficio di ricevimento" è elettivo e può essere spostato presso qualsiasi altra camera di commercio (nella cui circoscrizione esista già un'altra unità locale dell'impresa con sede principale all'estero) mediante presentazione del medesimo modulo R. Costituisce l'ufficio di riferimento per gli adempimenti "globali" relativi all'impresa estera (ad esempio, per comunicare il mutamento della sede legale) presente in Italia solo attraverso unità locali.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Un primo aspetto da considerare è la verifica della "condizione di reciprocità": trattasi del riscontro che al cittadino italiano sia riservato (*nel nostro caso, in tema di lavoro autonomo d'impresa e/o di partecipazione societaria*) nel Paese di origine o di provenienza (di nazionalità e/o cittadinanza) del cittadino straniero interessato, il medesimo trattamento a cui il cittadino extracomunitario richiede di essere ammesso in Italia.

Il responsabile del procedimento amministrativo, che ammette il cittadino extracomunitario al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, verifica la condizione di reciprocità. L'ufficio verifica ⁷ la condizione di reciprocità:

⁷ Ogni qualvolta non intervenga nel procedimento un notaio.

- a) quando un'impresa extracomunitaria con sede all'estero presenti istanza di iscrizione di sede secondaria o denunci l'apertura di unità locale;
- b) quando si chiedi l'iscrizione nel registro delle imprese di un cittadino extracomunitario, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno;
- c) in tutti i casi in cui un cittadino extracomunitario, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chieda la propria iscrizione in qualità di amministratore di società o di institore (anche in impresa individuale);
- d) quando il cittadino extracomunitario, residente all'estero e non in possesso di permesso di soggiorno, assuma *partecipazioni* (o *quote*) in società italiane e/o la qualifica di *socio-unico* (in s.r.l. o in S.p.a.).

Un secondo aspetto è dato invece da coloro che intendono iniziare in Italia un'attività di lavoro autonomo come titolari, soci di s.n.c., soci accomandatari o amministratori RISIEDENDO in Italia: essi devono essere in possesso del PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità rilasciato per: 1) lavoro autonomo; 2) lavoro subordinato; 3) attesa di occupazione; 4) motivi familiari; 5) motivi umanitari, 6) asilo politico o similare (e/o per altre particolari/specifiche motivazioni elencate nel capitolo "Permesso di soggiorno" del Prontuario-"stranieri" della CCIAA di Brescia). Se il cittadino non ha il permesso di soggiorno NON può legittimamente stare in Italia ai sensi della legge sull'immigrazione tutt'ora vigente (T.U. 286/1998 art. 5-6-26 riformato dalla legge 189/2002, dpr 394/1999 art. 39). Per informazioni riguardanti le procedure di ottenimento del permesso di soggiorno (di competenza della Questura) consultare: <http://www.portaleimmigrazione.it> ed il Manuale-Prontuario Istanze Cittadini Comunitari/Extracomunitari della CCIAA di Brescia (http://www.bs.camcom.it/files/RegistrolImprese/Prontuario_stranieri_X_Edizione_maggio_2013.pdf).

CITTADINI COMUNITARI

I cittadini europei a partire dall'11 aprile 2007 non necessitano più del permesso di soggiorno per stabilirsi nel nostro paese, questo in virtù del D.lgs nr. 30 del febbraio 2007 che ha sancito la **libera circolazione** e regolamentato lo stabilimento dei cittadini UE all'interno degli Stati della Comunità. Il nuovo titolo di soggiorno è diventato, pertanto, la carta d'identità rilasciata a seguito dell'ottenimento della residenza. Il comunitario per ottenere la residenza dal Comune

ove intende dimorare, deve dimostrare di svolgere un'attività lavorativa, o di studiare o di avere mezzi economici sufficienti per non costituire un onere per la spesa sanitaria. Quando il cittadino comunitario richiede la residenza autocertifica tutto ottenendo un'attestazione di richiesta di residenza, il Comune svolge i propri accertamenti e al termine rilascia la residenza e la carta d'identità. Quanto descritto rappresenta un obbligo per i comunitari che intendono stabilirsi nel nostro paese per un periodo superiore ai 90 giorni.

Ne consegue che, ai fini dell'iscrizione dei cittadini comunitari al registro delle imprese, o all'annotazione al REA, occorrerà, come previsto dalla circolare n. 3608/C del Ministero dello Sviluppo Economico, in alternativa:

- a) Allegare copia della carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza italiano;
- b) Allegare copia dell'attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica al Comune italiano;

Nel caso si vogliano iscrivere cittadini comunitari che sono in Italia da meno di 90 giorni e non hanno ancora presentato la richiesta di iscrizione anagrafica, si potrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la data di ingresso in Italia – a seguito, tra l'altro, della dichiarazione di presenza inoltrata alla Polizia - e si impegnano nel mod. XX-Note a documentare l'avvenuta richiesta di residenza decorsi 90 gg. da tale data allegando copia del documento d'identità rilasciato dal comune di residenza.

La pratica verrà regolarmente evasa e l'ufficio RI ne terrà nota ai fini della successiva variazione di residenza.

Per le ulteriori particolarità si rimanda al Manuale Istanze Cittadini Comunitari / Extracomunitari della Cciaa di Brescia

(http://www.bs.camcom.it/files/RegistrolImprese/Prontuario_stranieri_X_Edizione_maggio_2013.pdf).

LE TRADUZIONI DEGLI ATTI

Gli atti e/o documenti formati all'estero da autorità estere e da far valere in Italia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da

un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero. (Rif. Circolare ministeriale 3202/c del 22.1.1990 e dpr 396/2000 art. 22)⁸.

Ferme restando le semplificazioni sotto riportate in materia di legalizzazione, per gli atti formati all'estero resta comunque necessaria la traduzione giurata certificata conforme al testo straniero (dpr 396/2000 art. 22) .

L'**asseverazione** (giuramento) della traduzione di un documento formato in un paese straniero viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti e viene erogata da: un pubblico ufficiale italiano o autorità diplomatica italiana, un professionista che eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato, da un traduttore ufficiale, quando adempia ad un servizio pubblico dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione, che rende pubblica la sua funzione giurando davanti all'autorità giudiziaria (c/o Tribunale) o ad un notaio. Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare
(http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazione documenti.html)

Oltre alla traduzione, le firme apposte sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia devono essere legalizzate dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero. Non sono invece soggette a legalizzazione le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati.

La **legalizzazione** rappresenta un onere posto a carico della parte interessata che voglia far valere l'atto in Italia. La legalizzazione dei documenti prodotti all'estero, per essere validi in Italia,

⁸ Art.22. Traduzione del contenuto di documenti. 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

consiste nell'attestazione che conferma la carica rivestita da chi sottoscrive l'atto e l'autenticità della firma apposta dallo stesso sul documento. La disciplina della legalizzazione risponde all'esigenza pratica di rendere accettabile un documento da parte di soggetti diversi da coloro che lo hanno emanato. La legalizzazione ha la natura giuridica di un atto di certificazione. Le firme sugli atti e documenti formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano, sono legalizzate a cura delle prefetture.

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha affrancato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "**Apostille**", da apporsi sui documenti provenienti dallo Stato in cui sono stati formati e da valere in Italia; quindi i pubblici ufficiali di Stati esteri possono certificare la provenienza del documento semplicemente con l'apposizione dell'Apostille. Con la Convenzione dell'Aja del 1961 sull'Apostille è stata soppressa la necessità del controllo esterno (Consolato) anche per gli atti notarili, cosicché basta il controllo della sola autorità interna svolto attraverso la certificazione solenne che si manifesta con l'Apostille. L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata. Gli Stati ai quali si applica l'**Apostille** sono i seguenti (elenco tratto dal sito Internet del Ministero degli Esteri; aggiornato al 2012): Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela. In ogni caso l'elenco delle autorità competenti all'apposizione dell'*apostille* per ciascuno dei sopra

indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato:
<http://www.hcch.net/>.

Vi è inoltre una ulteriore categoria è costituita dai documenti provenienti da Stati esteri con i quali esiste accordo bilaterale che dispensa da qualsiasi legalizzazione. Vedi tabella aggiornata del Manuale della cciaa di Brescia a pagina 21:
<http://www.bs.camcom.it/files/RegistroImprese/Paolo Vademecum stranieri II Edizione maggio 2013.pdf> . **Nell'ambito UE, per alcuni Stati** (vai al sito del Consiglio Europeo <http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database?command=details&id=&lang=it&aid=1987011&doclang=EN>), si applica la convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata in Italia con legge 106/1990, in vigore dal 31 marzo 1992: a marzo 2014 gli Stati **dispensati** dalla **legalizzazione** sono: Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo.⁹

19) Associazioni, fondazioni, enti collettivi (es. comitati) iscrivibili nel R.E.A.

La FORMA GIURIDICA di uno di questi soggetti associativi può essere una tra queste disponibili nel menu a tendina della modulistica: AC (ASSOCIAZIONE) – EN (ENTE) – AI (ASSOCIAZIONE IMPRESA) – EM (ENTE MORALE) – EL (ENTE SOCIALE) – FO (FONDAZIONE) – MA (MUTUA ASSICURATRICE) – AF (ALTRE FORME es.: COMITATI)

Per ASSOCIAZIONE si intende il soggetto (solitamente NON dotato di personalità giuridica) che riunisce un gruppo di persone che hanno un comune interesse senza finalità di lucro. Le informazioni presenti nel Codice Civile sono quelle di cui agli artt. 36/37/38 qui citati:

- Art. 36: «*L'ordinamento interno e l'amministrazione delle Associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono*

⁹ Gli atti a cui si applica sono:

a) i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendenti da un'autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata. e) Sono esenti anche gli atti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione.

stare in giudizio nelle persone di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione».

- Art. 37: *«I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il Fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né "pretendere la quota in caso di recesso"».*
- Art. 38: *«Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione».*

Per **FONDAZIONE** si intende la persona giuridica (in genere un'istituzione privata) che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi, solitamente senza fini di lucro.

Per **ENTE COLLETTIVO** si intende un'organizzazione di persone, diversa da una società, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Riferimenti normativi:

- Codice civile, artt. 36, 37, 38 e 2195, comma 5;
- DPR 616/1977, art. 14;
- DPR 633/1972, n. art. 4;
- DPR 917/1986 (TUIR,) art. 108, comma 1;
- DPR 917/1986, art. 111, comma 4;
- Legge 398/1991;
- Circolare Ministero Industria n. 3407/c del 9/1/1997;
- D. Lgs. 460/1997.

In quale Registro occorre iscriversi?

Ai fini della denuncia dell'ATTIVITÀ ECONOMICA, questi soggetti giuridici devono essere iscritti:

- nel R.E.A. **SOLO** quando viene svolta un'attività d'impresa in via secondaria rispetto all'attività istituzionale svolta per il raggiungimento degli scopi ideali del soggetto (n.b.: l'associazione si può iscrivere anche inizialmente INATTIVA indicando l'attività economica che intende esercitare in via marginale supportata dalla corrispondente apertura del codice ateco presso Agenzia delle Entrate).

- nella sezione ordinaria del RI nel momento in cui l'attività prevalente ha natura d'impresa, mentre l'attività destinata al raggiungimento degli scopi ideali del soggetto è secondaria.

Qual è il presupposto ai fini dell'iscrizione nel R.E.A.?

Il Ministero dell'Industria nella circolare n. 3407/c del 9.1.1997 ricorda:

«Questo ministero ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel rea siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali delle Camere di Commercio. Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (tramite il modello S1) e sottostare alla disciplina della "pubblicità legale" prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del codice civile».

Dal punto di vista fiscale, è importante ricordare che la presenza o l'assenza del fine di lucro non è determinante; quello che conta è l'attività in sé ed il modo in cui viene esplicata.

Non soggetti a normative tributarie sono quegli enti che svolgono esclusivamente l'attività istituzionale loro propria avendo come fonte di finanziamento i soli contributi dei soci nonché eventuali contributi di Enti pubblici e come spese solo quelle di gestione del circolo. In questo caso non occorrono particolari adempimenti formali. Questi enti dovranno comunque preoccuparsi di richiedere all'Agenzia delle Entrate il numero di codice fiscale.

È invece soggetta ad IVA l'effettuazione di attività di *impresa* anche se svolta in via accessoria e strumentale. Oltre alle attività previste dagli artt. 2135 e 2195 del Codice Civile **non** possono considerarsi di carattere istituzionale (e quindi siamo in presenza di attività di IMPRESA) le seguenti casistiche:

1. cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (materiale sportivo o culturale, libri, ecc.) ad eccezione delle pubblicazioni cedute agli associati;
2. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

3. gestione di spacci e di mense; somministrazione di pasti (escluse le somministrazioni di bevande per i SOLI soci: *sul punto, però, vedasi anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 25462 del 20/10/2008 che dice: «Chi distribuisce bevande, dietro corrispettivo, e rilascia immediatamente le tessere a chi si presenta all'ingresso È DI FATTO APERTO AL PUBBLICO, e pertanto esercita attività commerciale».*);
4. trasporti e depositi di merci;
5. trasporti di persone dietro corrispettivo;
6. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (comprese le gite); prestazioni alberghiere e di alloggio;
7. pubblicità commerciale ovvero SPONSORIZZAZIONI per i terzi, non a fini di autofinanziamento;
8. telecomunicazioni e radiodiffusioni (compresa quindi la gestione di una radio privata);
9. gestione di servizi tipici del terzo settore in convenzionamento con strutture pubbliche (es. comitati locali – dotati di autonomia operativa - di enti assistenziali e/o sportivi che svolgono ad esempio alcune attività sopracitate, ecc.)

In sostanza, le “attività economiche” **devono essere esercitate nei confronti dei terzi e NON nei confronti dei propri soci, ed inoltre in via continuativa e non occasionale.**

Dove occorre iscriversi?

L'ufficio competente alla ricezione della richiesta di iscrizione è l'ufficio della provincia in cui è ubicata la sede legale del soggetto collettivo «*quale luogo in cui si esplica l'attività amministrativa e direzionale che, frequentemente, coincide con la sede di esercizio dell'attività economica. La denuncia di iscrizione va presentata presso la sede legale anche nel caso in cui l'esercizio di attività economica sia svolta esclusivamente in una provincia diversa rispetto a quella della sede principale. Infatti la sede statutaria costituisce comunque il centro direzionale del soggetto collettivo. Nell'ipotesi suindicata nella modulistica di iscrizione, si segnalerà nel riquadro “Attività prevalente” che l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locali operative ubicate fuori provincia*». In sostanza è possibile iscrivere l'associazione al REA come INATTIVA (contestualmente alla presentazione della Comunicazione Unica con la denuncia, destinata all'Agenzia delle Entrate, del codice Ateco corrispondente all'attività d'impresa che l'associazione intende svolgere presso l'unità locale). Così come previsto per le imprese individuali inattive. Per i dettagli vai a pagina 113, capitoletto: 3.1 ultimo caso.

Chi deve effettuare l'iscrizione?

La persona obbligata alla presentazione del modello è un Legale Rappresentante dell'ente.

Come effettuare l'iscrizione?

Vedi parte 3^: compilazione della modulistica.

Differenza tra "riconoscimento da parte di ente pubblico" e "associazione non riconosciuta".

La maggior parte delle associazioni, enti, fondazioni, hanno la natura giuridica di "Associazioni non riconosciute"; sono quindi prive di personalità giuridica, vale a dire non godono di una completa autonomia né patrimoniale né soggettiva che consenta di porsi come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi.

Detta personalità giuridica peraltro può essere acquisita mediante il "riconoscimento" che viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica o del Prefetto; per le associazioni svolgenti attività limitatamente all'ambito regionale, l'art. 14 del DPR 616/1977 e la deliberazione n. VII/3793 del 16/3/2001 della Regione Lombardia conferisce al Presidente della Giunta Regionale tale potere; a quest'ultima autorità (quindi per il tramite delle Cciaa lombarde) gli enti devono rivolgersi per ottenere il riconoscimento e quindi acquisire la personalità giuridica:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Terzo-settore/persone-giuridiche/Riconoscimento-della-personalita-giuridica/riconoscimento-della-personalita-giuridica>

In ogni caso si ricorda che il riconoscimento dell'associazione è ININFLUENTE ai fini del controllo dell'ATTIVITÀ ECONOMICA.

Quali sono gli elementi da denunciare nel R.E.A.?

- All'inizio dell'attività: il codice fiscale, la partita IVA, i dati essenziali dello statuto (forma giuridica, denominazione, sede legale, scopo/oggetto), il legale rappresentante pro-tempore (colui che sottoscrive impegni e contratti determinando con la propria firma l'assunzione di diritti ed obblighi direttamente in capo al soggetto collettivo, **NON** il consiglio direttivo nella sua interezza), l'attività commerciale esercitata;
- durante la vita dell'associazione, le modifiche relative ai soli elementi della denominazione, sede legale, scopo/oggetto, legale rappresentante, attività commerciale, la nomina di procuratori, o comunque di figure, con poteri di legale rappresentanza;
- nella fase finale, solo la cessazione dell'attività commerciale che determina la cancellazione dal R.E.A.

Occorre iscrivere una Onlus?

Per **ONLUS** si intende una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 460/1997); tale qualifica può essere attribuita alle associazioni solo dall'Amministrazione Finanziaria successivamente alla sua costituzione. **Il fatto di essere ONLUS non è elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nel R.E.A. dell'associazione.**

Imprese sociali nel RI

ATTENZIONE: Le Imprese sociali (D. LGS. 155/2006) si iscrivono, invece, nell'apposita sezione del Registro Imprese.

20) Parrocchie ed altri enti ecclesiastici o organismi religiosi

Gli enti ecclesiastici **in quanto tali** non si iscrivono nel R.E.A.. Di solito si iscrivono in caso di esercizio residuale delle attività commerciali tipo: scuola privata, cinema/teatro, organizzazione di viaggi, ristorante, bar, altre attività di impresa indipendenti dalla partecipazione alle attività ecclesiali.

La FORMA GIURIDICA della parrocchia da utilizzarsi in genere è ER (ENTE RELIGIOSO).

Come effettuare l'iscrizione?

Vedi parte sulla compilazione della modulistica

21) Enti pubblici non economici

Per **Ente pubblico** si intende "una persona giuridica creata secondo norme di diritto pubblico, attraverso la quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa".

Gli enti pubblici non economici **in quanto tali** non si iscrivono nel R.E.A. Di solito si iscrivono in caso di esercizio marginale di attività commerciali tipo: gestione del museo, farmacia comunale, bar in gestione diretta, ecc..

ATTENZIONE: si iscrivono invece al Registro delle Imprese gli Enti pubblici economici (quali ad es. le aziende speciali di Enti locali ai sensi della ex L. 142/90 ora D.Lgs. 267/2000), le ALER (Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, Aziende speciali e consorzi di Enti locali – artt. 113 e 113 bis D. Lgs. 267/2000). Inoltre ai sensi del comma 5bis dell'art. 114 del TU sugli Enti Locali (D.Lgs.

267/2000)¹⁰ **le aziende speciali si devono iscrivere al RI e devono depositare entro il 31/5 di ogni anno i propri bilanci, così come le 'Istituzioni' degli enti locali si devono iscrivere al REA e devono depositare , sempre entro il 31/5 i propri bilanci d'esercizio.**

Dall'1/1/2014 sono, inoltre, soggette all'applicazione delle disposizioni di cui sopra anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, in precedenza escluse.

EX-IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – ASP, ASL, Aziende ospedaliere, ecc.

Le ex IPAB che sono rimaste Enti pubblici ed esercitano attività commerciale vengono iscritte nel R.E.A.

Le Ex-IPAB ora privatizzate e le Ex-IPAB ora Aziende Speciali per la Persona (ASP - L. 328/2000 e della L. R. Lombardia n. 1/2003) sono iscrivibili nel R.E.A. o nel RI a seconda della natura giuridica assunta.

L'esercizio delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie per le IPAB che sono state privatizzate (persone giuridiche private) sono considerate esercizio di attività commerciale: *vengono quindi iscritte nel R.E.A. in quanto associazioni/fondazioni che svolgono attività commerciale in via sussidiaria ai loro fini istituzionali.*

Le Asl, le Aziende ospedaliere ed ex-IPAB che svolgono solo attività previdenziali, assistenziali o sanitarie, ai sensi dell'art. 88, c. 2, lett. b), del TUIR, non costituendo esercizio di attività commerciale, non vengono iscritte nel R.E.A.

22) Attività economiche svolte in forma di gestione di reparto, sulla base di contratto e attività in condivisione (cd. co-working)

- La "gestione di reparto".

La 'gestione di reparto' è un'attività commerciale al dettaglio; ai sensi della circ.3467/c del 28.5.1999 art. 12 i Comuni devono essere informati su chi vende in quel reparto. Chi gestisce il reparto si iscrive per la relativa attività economica esercitata, specificando nella descrizione attività anche che si tratta di "gestione di reparto"

- L'attività svolta in collaborazione, sulla base di un **accordo tra le parti.**

¹⁰ Introdotto dall'art. 25 della legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Le attività economiche svolte sulla base di un contratto (esempi: agenzia di viaggio, edicola, distributore di carburante, ecc.) devono essere denunciate nel modo più trasparente possibile: «I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso chi esercita l'attività legittimamente». Partendo quindi dal presupposto che la società madre abbia denunciato regolarmente l'attività, l'attività dell'impresa che presta il servizio andrà denunciata in questo modo: «SERVIZI NEL SETTORE TURISTICO C/TERZI: L'IMPRESA NON È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE/SCIA PER "AGENZIA VIAGGI" IN QUANTO LA STESSA È INTESTATA ALLA _____ CON LA QUALE SI HA UN CONTRATTO DI ... (specificare i servizi svolti previsti nel contratto) » oppure «SERVIZI PER LA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE C/TERZI: L'IMPRESA NON È IN POSSESSO DELLA AUTORIZZAZIONE IN QUANTO LA STESSA È INTESTATA ALLA _____ CON LA QUALE ESISTE UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (specificare i servizi svolti previsti nel contratto) » oppure «SERVIZI PER LA VENDITA DI CARBURANTE C/TERZI: LA SOCIETÀ NON È IN POSSESSO DELLA LICENZA U.T.F. IN QUANTO LA STESSA È INTESTATA ALLA _____ CON LA QUALE ESISTE UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (specificare i servizi svolti previsti nel contratto) ».

In sostanza l'associante (che ha la proprietà della licenza) e che ha denunciato l'attività affida (invece di assumere) l'incarico di lavorare materialmente corrispondendo una percentuale sugli utili all'associato.

Anche la persona fisica che svolge, però, **un'attività di servizi con organizzazione** di mezzi e persone si iscrive come piccolo imprenditore facendo ritenere PREVALENTE IL RISCHIO DI IMPRESA rispetto alla prestazione fornita; in questo caso l'impresa individuale deve dichiarare nelle NOTE: ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA DI IMPRESA. La società commerciale, invece, essendo già impresa, non deve fare questa dichiarazione.

- **Il co-working.**

Con il termine **co-working** sono indicate le ATTIVITÀ ECONOMICHE ESERCITATE IN SPAZI DI ALTRA IMPRESA (es. casi Rinascente etc...; attività – in genere somministrazione – svolte da altre società sotto l'egida del grande magazzino che ha i rapporti con il Comune o il recente "affitto di poltrona" nei saloni di acconciatura). L'**attività è "legittima" se l'ente di riferimento (in genere il Comune) non ne prevede il divieto**. Le caratteristiche essenziali sono: **a)** l'imprenditorialità del soggetto che usufruisce dello spazio che deve essere dichiarata e motivata; **b)** non deve essere la

continuazione di un lavoro dipendente; **c)** i “terzi” consumatori devono avere evidenza che l’attività viene esercitata autonomamente dall’impresa che usufruisce degli spazi.¹¹

Diverso dal co-working è il caso di mera fornitura di servizi di predisposizione e di locazione di spazi equipaggiati con scrivanie, sale riunioni, connessione di rete, in condivisione . Se esercitata dalle imprese individuali è sempre da aggiungere la dicitura: “Attività organizzata in forma d’impresa.”

23) Gestione dell'informazione dell'attività economica nelle “startup innovative” e nelle “piccole e media imprese innovative”

START UP INNOVATIVE: L'attività (esercitata in modo esclusivo o prevalente) deve essere quella di: SVILUPPO, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI (specificare il genere) O SERVIZI INNOVATIVI (indicare quali servizi) AD ALTO VALORE TECNOLOGICO.

La legge 221/2012 (art. 25) ha previsto la creazione di una sezione speciale del Registro Imprese in cui viene iscritta - su richiesta - l'impresa, se autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le informazioni comunicate dalle società start-up mediante il campo dell'attività prevalente del modello S5 devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e l'iscrizione nella sezione speciale deve essere periodicamente confermata entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la semplice "commercializzazione" di prodotti anche se effettuata nelle forme dell'E-COMMERCE (COMMERCIO ELETTRONICO) non permette all’impresa di qualificarsi come START-UP INNOVATIVA (<http://startup.registroimprese.it/>).

Le denunce di inizio attività per le start up si discostano dalle normali denunce, in particolare su alcuni punti:

- a- la parola “commercializzazione” è da intendersi in modo diverso rispetto al “mero commercio” esercitato da un imprenditore, in quanto nel testo di legge la parola “commercializzazione” è conseguente alla produzione del bene o servizio innovativo: di fatto è da intendersi come “conseguente vendita” e che NON comporta nemmeno

¹¹ Esempio di descrizione attività: Acconciatore presso imprese terze autorizzate (nel caso di più luoghi di svolgimento con SCIA e “comunicazione” al Comune per i luoghi con contratto allegato); altro esempio di descrizione attività: acconciatore presso l’impresa XYZ già autorizzata (nel caso di luogo fisico individuabile dai terzi e, quindi, anche individuabile come SEDE LEGALE DELL’IMPRESA con SCIA per la qualifica e “comunicazione” al Comune per il luogo con contratto allegato).

un'apposita attribuzione presso Agenzia delle Entrate di un codice ateco di tipo commerciale, rispetto, invece, a quanto verificato nelle istruttorie delle normali pratiche rea;

- b- la data di inizio attività, inoltre, è una previsione di inizio e non un fatto già avvenuto (da denunciarsi entro i canonici 30 giorni)

Per ulteriori chiarimenti:

http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda di sintesi policy startup innovative_02_05_2016.pdf

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

TELEMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Premessa:

Dal 29/3/2011 è istituito obbligatoriamente lo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma telematica presso i Comuni italiani. Per “sportello unico” si intende l'unico punto di accesso per l'impresa in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività imprenditoriale, che fornisce una risposta unica in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Il SUAP è l'unico interlocutore tra l'impresa e la Pubblica amministrazione nel suo complesso.

Sul portale www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap sono reperibili tutte le informazioni relative al SUAP di riferimento: dati identificativi, indirizzi, responsabili, modalità di trasmissione prescelta dal SUAP e consultazione dei procedimenti.

La camere lombarde hanno il compito di fare da interfaccia tra i SUAP accreditati ed il registro imprese istituito presso le stesse ed eventuali SUAP in delega alla CCIAA stessa, ai fini della realizzazione dei commi 8 e 9 dell'art. 4 del DPR 160/2010 che affermano: “**il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica.** Il collegamento di cui al comma 8:

a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP comunale all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese; b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso.

Operativamente:

Sia le denunce riguardanti attività non soggette ad autorizzazione, perché vincolate al solo possesso di requisiti autocertificabili dai richiedenti mediante una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), sia le denunce riguardanti i procedimenti ordinari (cioè le richieste di

autorizzazioni/licenze o simili per le attività economiche ‘non liberalizzate’ ed edilizia produttiva) **sono trasmesse al SUAP con modalità telematica** attraverso l’applicativo prescelto dal SUAP e pubblicato sul Portale Nazionale <http://www.impresainungiorno.gov.it>.

Ottenuta l’autorizzazione (ove necessaria) l’impresa potrà iniziare l’attività presentando comunicazione e/o la S.C.I.A. contestualmente alla presentazione della Comunicazione Unica al Registro Imprese. Tale modalità permette la trasmissione contestuale anche agli altri enti interessati (Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL, al Ministero del Lavoro).

LA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ)

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti, semplicemente autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.

È importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica competente alla verifica della SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dalla presentazione, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività, previo invito alla conformazione, e sanzionare, se necessario, l’imprenditore per eventuali dichiarazioni false e/o mendaci.

La SCIA deve essere compilata utilizzando l'applicativo prescelto da ogni SUAP territorialmente competente e trasmessa esclusivamente in modalità telematica.

Mediante la presentazione della SCIA è possibile avviare le più svariate tipologie di attività economica (salvo quelle per le quali il titolo abilitativo consiste ancora nell'autorizzazione), dal settore commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando in genere gli applicativi di compilazione on-line previsti dai singoli SUAP. In Lombardia, per alcune attività economiche è stata prevista una modulistica standard che ricalca il seguente schema:

- Modello A per inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
- Modello B per subingresso o cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività). (DGR Lombardia 2481 del 18/03/2011, integrata dalla DGR 2520 del 21/03/2011).

In Lombardia la modulistica regionale SCIA ha effetti rilevanti anche ai fini sanitari (sostituisce cioè le precedenti autorizzazioni sanitarie, abolite con legge regionale n. 8/2007). Si ricorda, ad esempio, che devono presentare la 'SCIA ai fini sanitari' le seguenti imprese, anche se con meno di tre dipendenti:

- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (v. elenchi delle attività riportati nel Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette a NOE (nulla osta esercizio);
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti, precedentemente soggette a NOE (nulla osta esercizio);
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (v. punto 6 all. 3C della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia del 14 maggio 1999, n. 6/43036).
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Si ricorda comunque che per le attività di impiantista, impresa di pulizia, autoriparatore, facchinaggio, commercio all'ingrosso, agente e rappresentante di commercio, mediatore, spedizioniere, il registro delle imprese mantiene la competenza alla verifica della modulistica SCIA specifica (v., per le singole discipline, i moduli ed i manuali già predisposti e pubblicati nei siti internet delle camere di commercio lombarde) ¹². Per alcune di queste attività occorre quindi presentare contemporaneamente una SCIA (es. sanitaria) al SUAP, oltre alla SCIA specifica destinata agli uffici del registro delle imprese.

Quando occorre presentarla

La SCIA deve essere presentata telematicamente al SUAP contestualmente all'inizio (o alla modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; la sua presentazione – formalmente corretta e completa –, costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla. L'inoltro della SCIA può avvenire mediante il portale nazionale SUAP (sotto indicato) oppure mediante l'invio della comunicazione unica al registro delle imprese, oppure accedendo direttamente al sito web del comune destinatario se ha autonomamente attivato il SUAP telematico. In casi residuali, se il comune titolare del SUAP lo permette, è ammesso anche l'invio della SCIA dalla casella pec dell'interessato alla casella pec comunale.

Ai sensi del D.M. decreto interministeriale 10/11/2011 n. 56786 legittima l'inizio dell'attività:

- a) la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser;
- b) la ricevuta della comunicazione unica che attesta l'avvenuta consegna della SCIA al SUAP
- c) (in casi residuali) la ricevuta di PEC che attesta **l'avvenuta consegna al SUAP** della SCIA,

Si ricorda comunque che per alcune attività economiche è sufficiente la sola comunicazione di inizio attività al registro delle imprese (salve diverse indicazioni da parte dei regolamenti comunali): es. sartoria, lavori edili, muratore etc...

Chi deve sottoscriverla

Sottoscrive la SCIA il titolare/ il legale rappresentante dell'impresa/ il preposto.

LA COMUNICA PER AGENZIA ENTRATE – INPS- INAIL

¹² Per il commercio all'ingrosso, le CCIAA di Brescia e Lodi non effettuano controlli sui requisiti poiché questi ultimi vengono compiuti dai comuni presenti nelle rispettive province.

Le pratiche ComUnica destinate agli enti sottostanti (Ag. Entrate – Inps – Inail) sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, perché le norme prevedono che le informazioni in esse contenute siano indirizzate anche al registro imprese o al repertorio delle notizie economico amministrative, ma solo ai fini di consentire ad altri enti di acquisire le notizie stesse.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI (modd. AA/7 e AA9) ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Normativa di riferimento:

D.P.R. 633/72 (ART. 35) – dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

Art. 5, comma 6, D. Lgs 471/97 (sanzioni)

Provvedimento Agenzia delle Entrate 21/12/2006 – dati quadro I

Art. 60 bis DPR 633/72 – DM 22/12/2005 – acquisti intracomunitari con fideiussione

Art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40

D.p.c.m. 6 maggio 2009

Soggetti obbligati :

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/72, comma 1, *“ I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione ... “.*

Termini:

La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'attività deve essere presentata con Comunicazione Unica entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prima operazione attiva o passiva (acquisto di beni strumentali e/o merci, stipula di un contratto di locazione etc) nel caso di inizio o dalla data dell'evento nel caso di variazione e cessazione.

Modulistica:

mod. AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quali società, enti e associazioni nonché altri soggetti collettivi;

mod. AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

La modulistica da utilizzare è:

- quella integrata nei moduli del registro delle imprese se si utilizza starweb;
- quella messa a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate se si utilizzano fedraplus o altri programmi compatibili.

In caso di comunicazioni di variazioni, i quadri A e B sono sempre da compilare.

Il quadro F deve essere compilato per comunicare le quote di partecipazione in società di persone o società a responsabilità limitate con numero di soci inferiori a 10.

Le comunicazioni relative all’unico azionista per le SPA e al socio unico per le srl e le eventuali ricostituzioni della pluralità di soci, rilevano solo in quanto variazioni della denominazione sociale.

Possono essere comunicate più variazioni contemporaneamente.

Comunicazioni esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Alcune ComUnica sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, perché le norme prevedono che le informazioni in esse contenute siano indirizzate anche al registro imprese o al repertorio delle notizie economico amministrative ma solo ai fini di consentire ad altri enti di acquisire le notizie stesse:

- comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione del domicilio presso il quale indirizzare la corrispondenza (notizia anche r.e.a., seppur facoltativa);
- comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione del domicilio presso il quale sono conservate le scritture contabili (notizia anche r.e.a., seppur facoltativa);

È esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche l'istanza con la quale un'impresa individuale, già iscritta come inattiva, presenti una denuncia con la quale inizia la medesima identica attività dichiarata al Registro Imprese in sede di costituzione. L'istanza resta esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche se allega le correlate denunce all'I.n.p.s., all'I.n.a.i.l. e all'A.d.E.

Viceversa l'istanza sconterà l'imposta di bollo e i diritti di segreteria se, in aggiunta, si comunica qualunque altra notizia al registro delle imprese / r.e.a.

L'Agenzia delle entrate considera unità locale ogni luogo ove viene svolta una attività economica diverso dalla residenza del titolare o dalla sede legale dell'impresa.

Sono quindi unità locali anche i depositi, i magazzini, ove si trovino stabilmente cespiti anche se non presidiati stabilmente da personale, nonché i chioschi su area pubblica infissi nel terreno. Iscrive inoltre gli spazi in fiera, solo se vi si eseguono transazioni finanziarie quindi non nel caso di fiere meramente espositive.

L'Agenzia delle entrate non considera invece unità locali i posteggi assegnati al commerciante su area pubblica.

Il domicilio fiscale, anche quello elettivo presso il quale indirizzare la corrispondenza e/o presso il quale sono conservate le scritture contabili non costituisce unità locale.

Attività stagionali.

L'A.d.E. e il registro delle imprese, mantengono la posizione iscritta con l'indicazione che trattasi di attività stagionale, senza richiedere chiusure e riaperture annuali.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INPS

SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO: poiché l'Inps riceve le notizie dopo l'iscrizione nel registro delle imprese le informazioni possono essere trasmesse, con Comunicazione Unica all'Inps, dal soggetto obbligato o legittimato alla presentazione dell'istanza al registro delle imprese stesso.

COMPETENZA TERRITORIALE: la Comunicazione Unica segue la competenza territoriale del registro delle imprese anche per le informazioni dirette all'Inps.

TERMINI PER EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI: aziende che occupano dipendenti: il termine utile e ultimo per effettuare l'adempimento senza sanzioni è il giorno immediatamente precedente la scadenza prevista per il versamento dei contributi e quindi il giorno 15 di ogni mese.

autonomi: 30 giorni dall'evento (es. inizio dell'attività), oltre il quale si ha la mora. Se il ritardo nell'adempimento è superiore ad un anno si configura l'evasione contributiva

ONERI: per la presentazione delle pratiche non sono previsti oneri, l'unico onere in capo ai soggetti iscritti è quello del versamento dei contributi

Comunicazioni esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Alcune ComUnica sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, perché le norme prevedono che le informazioni in esse contenute siano indirizzate anche al registro imprese o al repertorio delle notizie economico amministrative ma solo ai fini di consentire ad altri enti di acquisire le notizie stesse:

- iscrizione, cessazione, modificazione di collaboratore familiare di impresa che esercita attività commerciale o di servizi (notizia anche registro delle imprese);
- iscrizione, cessazione, modificazione di collaboratore familiare di impresa che esercita attività artigiana (notizia anche registro delle imprese).

È esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche l'istanza con la quale un'impresa individuale, già iscritta come inattiva, presenti una denuncia con la quale inizia la medesima identica attività dichiarata al Registro Imprese in sede di costituzione. L'istanza resta esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche se allega le correlate denunce all'I.n.p.s., all'I.n.a.i.l. e all'A.d.E.

Viceversa l'istanza sosterà l'imposta di bollo e i diritti di segreteria se, in aggiunta, si comunica qualunque altra notizia al registro delle imprese / r.e.a.

MODULISTICA:

Le notizie da comunicare all'I.n.p.s. trovano spazio nel programma del registro delle imprese "fedraplus" o programmi compatibili e nell'applicativo "starweb", sia per gli artigiani, che per i commercianti, sia per l'iscrizione della posizione previdenziale dell'impresa a seguito di assunzione dipendenti (già DM68).

Viceversa per l'apertura della posizione previdenziale relativa all'imprenditore agricolo professionale e ai coltivatori diretti si allegano rispettivamente il modello CD1 e quello IAP, mentre le imprese agricole che assumono dipendenti allegano il modello DA.

Il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale denunciano la cessazione e la variazione dell'attività o la cessazione della prevalenza della stessa rispettivamente con il

modello CD1/var e IAP/var. L'impresa agricola con dipendenti comunica la variazione e/o la cessazione con il modello DA.

- aziende che occupano dipendenti: l'art. 5 del dpcm 6 maggio 2009 (v. sul punto anche la circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010) stabilisce che la comunicazione unica si applichi alla *"...(omissis)... e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS"*.

Viceversa le aziende con dipendenti non utilizzano per nessuna ragione, neppure facoltativamente, la Comunicazione Unica per variare il nominativo del legale rappresentante.

ARTIGIANI

Requisiti oggettivi e soggettivi

L'attività artigiana è regolamentata dalla Legge quadro sull'Artigianato (L. 443 dell'8/8/1985).L'obbligo di assicurazione per l'IVS decorre dal 1/1/1959, nonché dalle regolamentazioni regionali.

Soggetti obbligati

- A) Imprese individuali
- B) Soci di S.n.c., lavoranti
- C) Soci accomandatari di s.a.s.

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della piena responsabilità: può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

- D) Socio lavorante di s.r.l. unipersonali
- E) Soci lavoranti di s.r.l. pluripersonali

L'iscrizione è facoltativa e la qualifica viene attribuita a seguito di esplicita domanda.

COMMERCianti

Soggetti obbligati

- A) Imprese individuali
- B) Soci di S.n.c., lavoranti
- C) Soci accomandatari di s.a.s.

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della piena responsabilità: può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

- D) Socio lavorante di s.r.l. unipersonali
- E) Soci lavoranti di s.r.l. pluripersonali

E' iscrivibile il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività, anche limitatamente alla parte organizzativa e gestionale.

L'Amministratore che non svolge l'attività è iscritto alla Gestione separata come Collaboratore coordinato e continuativo qualora percepisca un compenso come amministratore. Se svolge l'attività ha l'obbligo della doppia iscrizione. L'amministratore, iscritto alla gestione separata, non utilizza la Comunicazione Unica per le proprie comunicazioni all'Inps.

Vige inoltre l'obbligo di iscrizione nella gestione speciale per commercianti dei familiari coadiutori che abbiano già adempiuto agli obblighi scolastici (attualmente 16 anni) e prestino la loro attività nell'impresa in maniera abituale e prevalente.

Preposti

Nel caso in cui il titolare dell'azienda non eserciti personalmente l'attività con i caratteri della abitualità e prevalenza, può nominare un familiare preposto al punto di vendita, che è assoggettato in proprio all'assicurazione IVS. La stessa ipotesi si verifica nel caso di familiare coadiutore del farmacista.

Soggetti esclusi

- soci delle società per azioni;
- soggetti che hanno delegato a terzi la conduzione dell'impresa;

associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena responsabilità dell'azienda (questi soggetti a decorrere dal 1.1.2004 sono iscrivibili alla gestione separata);

agenti di cambio;

amministratori di condominio;

impiantisti;

mandatari di prodotti ittici;

farmacisti (circ. 249/81) ad eccezione dei coadiuvanti

L'I.n.p.s. non considera unità locali i posteggi per il commercio ambulante e i chioschi.

Elenco attività incluse

attività commerciali in senso proprio

attività turistiche;

attività ausiliarie del commercio;

attività di servizi

affittacamere;

agenti di spettacolo;

gestione immobili;

scuole private

imprese di pulizie e facchinaggio (escluse quelle di trasloco)

attività consulenziali (esclusi ced conto terzi)

coadiutori farmacisti;

ostetriche;

attività di promozione finanziaria;

attività dei produttori assicurativi di III e IV gruppo

Per maggiori dettagli si veda il sito della Camera di Commercio di Brescia: **“allegato 1 quadri sinottici ComUnica”** http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=164

Le istruzioni valgono anche nel caso di attività stagionali. L'I.n.p.s., che calcola i periodi su base mensile, mantiene aperta la posizione anche nel periodo di inattività, ritenendo che nel periodo

“morto” si svolga attività interna funzionale all’attività stagionale. Il titolare può peraltro dimostrare l’effettiva interruzione dell’attività. In questo caso sospenderà e riprenderà l’attività ogni anno con comunicazione che però non viene trasmessa con ComUnica.

Cassa edile/I.n.p.s./I.n.a.i.l.

Le comunicazioni che l'impresa è tenuta ad inviare alla Cassa edile, all'I.n.a.i.l. e all'I.n.p.s. ogni qual volta apra un cantiere, soprattutto se a seguito di appalto pubblico o con rilievo pubblico, vengono trasmesse con procedura tradizionale direttamente agli enti interessati e non utilizzano ComUnica.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INAIL

AVVERTENZE GENERALI

Le presenti indicazioni sono di carattere generale e hanno lo scopo di chiarire ed indirizzare l’utente riguardo gli adempimenti nei confronti dell’INAIL.

Per gli ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione del sito www.inail.it o alle sedi INAIL competenti sul territorio.

Tutte le imprese che assumono dipendenti, e nel caso di impresa senza dipendenti solo le imprese artigiane, trasmettono all’I.n.a.i.l. le notizie anagrafiche dell’impresa utilizzando ComUnica.

Le imprese “INATTIVE” e quelle senza dipendenti o prive della qualifica artigiana assolvono eventuali adempimenti dovuti presso l’I.n.a.i.l. con gli strumenti tradizionali.

Le informazioni da trasmettere all’I.n.a.i.l. sono solo quelle anagrafiche riferite all’impresa/p.a.t. (denominazione, sede, apertura, chiusura della posizione, legale rappresentante).

Le denunce e le comunicazioni relative alla posizione dei titolari, dei collaboratori, dei dipendenti e quelle relative al cambio rischio quando si modifichi l’attività nonché quelle relative alle unità locali, che non siano p.a.t., vanno trasmesse all'I.n.a.i.l. utilizzando il canale tradizionale e non ComUnica.

All’I.n.a.i.l. si iscrive anche il cosiddetto “artigiano di fatto” ovvero il titolare di impresa che abbia le caratteristiche artigiane ma non possa acquisire la qualifica, poiché ad esempio il titolare è anche lavoratore dipendente. Le comunicazioni rivolte all’I.n.a.i.l. da parte di un “artigiano di

fatto”, non utilizzano lo strumento di ComUnica ma gli strumenti tradizionali, poiché la ComUnica è riservata ai soli artigiani iscritti nell’apposita sezione del registro delle imprese.

Cassa edile/I.n.p.s./I.n.a.i.l.

Le comunicazioni che l'impresa è tenuta ad inviare alla Cassa edile, all'I.n.a.i.l. e all'I.n.p.s. ogni qual volta apra un cantiere, soprattutto se a seguito di appalto pubblico o con rilievo pubblico, vengono trasmesse con procedura tradizionale direttamente agli enti interessati e non utilizzano ComUnica.

Comunicazioni esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.

È esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche l'istanza con la quale un'impresa individuale, già iscritta come inattiva, presenti una denuncia con la quale inizia la medesima identica attività dichiarata al Registro Imprese in sede di costituzione. L'istanza resta esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche se allega le correlate denunce all'I.n.p.s., all'I.n.a.i.l. e all'A.d.E.

Viceversa l'istanza sosterà l'imposta di bollo e i diritti di segreteria se, in aggiunta, si comunica qualunque altra notizia al registro delle imprese / r.e.a.

SOGGETTI ABILITATI

Gli adempimenti in materia di lavoro (per i lavoratori dipendenti), quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti possono essere assunti dagli iscritti ai seguenti albi:

consulenti del lavoro

avvocati

dottori commercialisti

periti commerciali

Per i professionisti individuati ai n. 2, 3 e 4, oltre all'iscrizione all'albo è richiesta una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro nella quale notificano che intendono svolgere detti adempimenti.

Il riferimento normativo è l'art 1, comma 1, della Legge 12/1979. Inoltre:

le imprese artigiane

le piccole imprese

possono avvalersi di servizi o di centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Il riferimento normativo è sempre l'art 1, comma 1 della Legge 12/1979 (come modificato dall' 4 del D.Lgs. 490/1998).

L'INAIL ha precisato, in linea generale, quanto segue (circolare del 31 marzo 2010 Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni).

“Le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979.

Tale controllo non può che essere effettuato verificando che la persona fisica che sottoscrive con firma digitale la denuncia all'INAIL sia un soggetto abilitato in Punto Cliente e quindi autorizzato dall'INAIL ad effettuare tale tipo di adempimento. Le categorie di utenti disciplinate dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979, inoltre, sono legittimate ad effettuare gli adempimenti previsti con ComUnica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che quindi può sottoscrivere le denunce con firma digitale.

*A tal fine sono stati realizzati per i Servizi di associazione e per i CAF imprese appositi **nuovi profili utenti in Punto Cliente, in modo da consentire agli "operatori subdelegati" - riferiti a tali categorie - di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. I nuovi profili in discorso servono al momento solo per effettuare le denunce con ComUnica.***

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

L'obbligo assicurativo ricorre in presenza di **entrambi** i requisiti che sono individuati dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124

Art. 4 requisito soggettivo che individua le persone da assicurare

sono assicurati all'INAIL in linea generale, tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti

ai lavori, i soci di società e cooperative, i famigliari coadiuvanti, gli apprendisti, gli artigiani, gli associati in partecipazione ecc.

Inoltre ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo n°38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale, i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti.

art. 1 requisito oggettivo che definisce le attività rischiose

le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;

le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;

le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc.

AGRICOLTURA

Nel settore agricolo la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all'INPS che accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, riversando, poi, all'INAIL la quota parte contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l'INAIL.

In taluni casi eccezionali determinate attività pur agricole sono tenute all'assicurazione presso l'INAIL in ragione del modo in cui viene svolta l'attività agricola:

- le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci.
- le lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi.
- gli agriturismo se la loro attività è assolutamente indipendente dall'attività dell'azienda agricola.
- I frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ecc.

TERMINI PER LE DENUNCE

Il riferimento normativo è l'art. 12 del citato T.U (come modificato dal D.M. 19 settembre 2003 G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).

ISCRIZIONI

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata.

Il datore di lavoro, deve darne comunicazione all'INAIL, **contestualmente all'inizio dell'attività**. .
Se, per la natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all'inizio delle attività, motivando il ritardo (solo per casi eccezionali).

Il Ministero del Lavoro – con circolare del 20/4/2010 - ha in proposito chiarito quanto segue. *“Nel far seguito a **problematiche evidenziate da alcune direzioni provinciali del lavoro in merito alla disciplina in materia di ‘comunicazione unica di impresa’ e di comunicazione preventiva di assunzione**, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti (...). Più in particolare tali problematiche riguardano l'impossibilità di adempiere all'obbligo della comunicazione 'preventiva' di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all'avvio dell'attività attraverso la c.d. 'comunicazione unica' in oggetto, hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno. Al riguardo occorre ricordare che con nota prot. 4746 del 14/2/2007 di questo Ministero è stata chiarita, tra l'altro, la possibilità di comunicare l'assunzione del personale **entro i cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa** in tutte le ipotesi di forma maggiore, senza la necessità di invio preventivo di alcun dato. Ciò premesso appare possibile ritenere che le ipotesi prospettate (impiego di personale sin dal primo giorno di costituzione dell'impresa tramite 'ComUnica') rientrino nella casistica de quo e pertanto la relativa comunicazione al Centro per l'impiego possa effettuarsi entro i cinque giorni successivi 'all'evento'. In tal caso la **prova della 'forza maggiore' è facilmente rinvenibile** dalla coincidenza della data indicata nella 'comunicazione unica di impresa' con quella successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti quale data di inizio della prestazione lavorativa”.*

Se l'impresa che deve trasmettere la comunicazione all'I.n.a.i.l. non ha ancora il codice fiscale e/o il codice cliente, indica quale codice fiscale 99999999999 e quel codice cliente 00000000.

VARIAZIONI

le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);

le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati;

la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.

La comunicazione deve essere effettuata **non oltre il trentesimo giorno** successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

MODULISTICA

Denuncia di iscrizione ditta

L'impresa **non artigiana**, che deve aprire la p.a.t. (posizione assicurativa territoriale), deve compilare i seguenti quadri della denuncia di iscrizione ditta: A/A1/B, C/C1/P e O1/O2. Per assicurare soci, familiari, associati in partecipazione utilizzano il quadro P.

L'impresa **artigiana con dipendenti**, che deve aprire la p.a.t. (posizione assicurativa territoriale), compila **anche** i quadri B e D1 per assicurare il titolare i familiari e gli associati in partecipazione. (Non deve compilare il quadro P).

L' **impresa artigiana**, che deve aprire la p.a.t. (posizione assicurativa territoriale), senza dipendenti compila i quadri A/A1/B, D/D1 e O1/O2.

I quadri O1/O2 vengono utilizzati dalle imprese che devono provvedere all'assicurazione supplementare per il rischio silicosi/asbestosi.

Denuncia di variazione ditta

-Variazione anagrafiche di: ragione sociale (con codice fiscale invariato), legale rappresentante, sede legale quadro V

-Cessazione pat (posizione assicurativa territoriale correlata alla sede di lavoro) e cessazione ditta per fine attività (o anche per perdita dei requisiti di assicurazione): modello denuncia di cessazione.

PARTE SECONDA

I SINGOLI ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

MODULISTICA DIGITALE E LINK DI ACCESSO

COMPILAZIONE ComUnica - Starweb (residui adempimenti citati tra parentesi richiedono ancora l'uso del software Fedra)

<http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/software2.jsp>



ACCEDI

<http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>

(i campi obbligatori sono contrassegnati con un *asterisco rosso)

Cosa serve per inviare una pratica in comunicazione unica?

1. Disporre di un dispositivo di firma digitale

Il dispositivo viene rilasciato all'imprenditore dalle CCIAA competenti (verificare modalità di rilascio sui singoli siti).

2. Le credenziali di accesso a TELEMACO.

- Se si è già registrati, l'utente e la password sono valide per tutti gli applicativi di spedizione relativi alla comunicazione unica

(software ComUnica e l'applicativo Starweb ACCEDI)

<http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/software2.jsp>).

- Se non si è ancora registrati e abilitati alla spedizione delle pratiche in TELEMACO occorre collegarsi al sito: www.registroimprese.it nella sezione REGISTRATI. Una volta registrati si riceveranno le credenziali per l'accesso.
- 4. Ad avvenuta abilitazione alla spedizione delle credenziali di Telemaco e una volta caricato il credito prepagato** diviso in Diritti, Bolli e Tariffe – è necessario che vi sia disponibilità di fondi su tutte le voci.

5. **Starweb** è un applicativo gratuito on-line per la predisposizione delle pratiche. **Starweb adatta e crea in automatico la modulistica in funzione delle opzioni selezionate.**

GUIDA ComUnica-Starweb:

http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF

Funzioni operative di ComUnica StarWeb:

comunica
[starweb] il servizio per la compilazione
della comunicazione **unica**



ComunicaStarweb (prontuario aggiornato alla versione 3.5.7 emessa da Infocamere del 16/06/2016); vedi http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/ELENCO_RILASCI.PDF

In particolare – per alcune CCIAA lombarde tra cui Brescia, Lecco, Milano, Monza, Sondrio e Varese - riguardo le DESCRIZIONI ATTIVITA' è prevista la possibilità di usare una procedura guidata che permette di compilare secondo la codifica standard ATECO, i campi descrizione attività (prevalente, primaria, secondaria) in pratiche di inizio attività e variazione attività sia per società che per imprese individuali attraverso il pulsante RICERCA ATTIVITA ATECO con aggiunta la possibilità di consultare le normative di riferimento a cui attenersi prima di spedire la pratica.

CAPITOLO 1—GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ

1.1. INIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività¹³.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore.

- se l'attività è svolta presso la sede, in Starweb adempimento "Inizio attività" "Comunicazione di inizio attività presso la sede" compilato ai riquadri obbligatori "Attività prevalente dell'impresa" e "Attività esercitate nella sede" (modello Fedra S5 di inizio compilato riquadri A2, D1 e data inizio attività);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

- se l'attività è svolta presso un'unità locale nella medesima provincia della sede legale, in Starweb adempimento "Inizio attività" "Comunicazione di inizio attività presso nuova unità locale (compilato ai riquadri obbligatori "Attività prevalente dell'impresa" "Nuove UL in provincia – inserisci UL" (modello Fedra S5 di inizio compilato ai campi D1 e DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA ai fini della denuncia/modifica dell'attività prevalente insieme al modello UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività solo se quella iniziata è diversa	---Modello AA7/10

¹³ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il Registro Imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

- se l'attività è svolta presso un'unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, in Starweb selezionare adempimento "Inizio attività" – inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa – selezionare "Nuova UL – inserisci UL" (modello Fedra UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4) + in Starweb **(solo dopo l'evasione del protocollo)** adempimento "Variazione" "Variazione attività prevalente" (modello Fedra S5 ai fini della denuncia dell'attività prevalente e ai fini dell'attivazione dell'impresa) presso la CCIAA sede legale dell'impresa.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività solo se quella iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo "**Sottoscrizione della distinta**" dell'"Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo esente; diritti di segreteria € 30,00; diritto annuo per l'UL nuova (vedi Introduzione REA).

INIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ ECONOMICHE

In presenza di più attività iniziate contemporaneamente, si ricorda di compilare:

- l'attività primaria nel primo sottoriquadro
- le attività secondarie nel secondo sottoriquadro

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

• INIZIO ATTIVITÀ DELL'IMPRESA A SEGUITO DI PRECEDENTE CESSAZIONE

In Starweb occorre compilare adempimento “variazione” – “variazione attività prevalente” “variazione attività sede” compilato ai riquadri “è iniziata l'attività di ...” - “attività risultante primaria” e, nel caso vi fossero, “attività risultante secondaria” (modello Fedra S5 di modifica compilato ai campi B2¹⁴, BC – quest'ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente).

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
------------	--

¹⁴ Il campo B2 prevede la compilazione dell'attività aggiunta, sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITÀ RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

*** APERTURA DI UFFICI AMMINISTRATIVI

Si ricorda che l'apertura di una unità locale come ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA o DEPOSITO MERCI PROPRIE non consente l'attivazione dell'impresa in quanto mere attività interne non rivolte verso il mercato.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume per la prima volta dipendenti	---Modulo integrato registro imprese

1.2. INIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Vedi anche: SCHEDA SPECIFICA sul SETTORE AGRICOLO nella parte terza più sotto del presente Prontuario 1. L'ATTIVITÀ AGRICOLA E LE ATTIVITÀ CONNESSE – CENNI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA e alla voce rea AGRICOLTORE.

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=335&lettera=A&carica=la

PREMESSA

È “coltivatore diretto” chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 del Codice Civile (cioè colui che effettivamente lavora manualmente – con carattere di continuità – con l'apporto del lavoro proprio e dei familiari – eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari).

È “**imprenditore agricolo**” chi esercita un'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto sopradescritte.-

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore.

Attività agricola

La denuncia di inizio di attività agricola, deve essere fatta presso la Camera sede legale dell'impresa:

- Selezionare da Starweb la comunicazione unica di impresa di “Inizio attività” (modello S5 di inizio attività di Fedra) e successivamente di “Comunicazione di inizio attività presso – sede”.
- Compilare il quadro “Attività prevalente dell'impresa” (riquadro D1 di Fedra) riportando l'attività agricola prevalente tenendo conto del criterio del volume d'affari (esempio: se l'attività agricola svolta è di coltivazione di cereali e di allevamento di bovini da carne andrà comunicata una sola di queste attività); in questo riquadro troviamo anche la “Data di inizio attività impresa” (riquadro DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA in Fedra); alla domanda “L'attività coincide con quella della sede?” rispondere “NO”.
- In Starweb, alla domanda obbligatoria “L'impresa prevede di esercitare un'attività regolamentata da Leggi Speciali?” rispondere “NO”.
- Solamente qualora la società eserciti l'attività anche presso aziende agricole ubicate in provincia ma in luogo diverso dalla sede al punto “Nuove UL in provincia (oltre alla sede)” inserire il numero di UL da iscrivere.
- Compilare il quadro “Attività agricola dell'impresa” (riquadro AA di Fedra) indicando le attività agricole svolte specificandone il tipo, la specie delle attività (es: coltivazione di cereali ed altri seminativi a rotazione, allevamento di bovini da latte e da carne, agriturismo, vivaio, ecc..) e le eventuali attività connesse (lavori agricoli per conto terzi effettuati con le risorse e le attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola, produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, ecc..). Vanno inoltre indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa (attività esercitata nella provincia di _____). Riportare per prima l'attività prevalente dell'impresa.
- Compilare nel quadro “Dichiarazione di imprenditore agricolo professionale” (riquadro AB di Fedra) solo la spunta nella richiesta “Iscrizione con qualifica di imprenditore agricolo nella

sezione agricola”. Si sottolinea che l’eventuale compilazione da parte dell’utente del campo “Data dichiarazione” contenuto nello stesso quadro (AB del modello S5), deve essere gestita nel solo caso residuale in cui l’impresa abbia ottenuto la qualifica di imprenditore **agricolo** a titolo professionale – IAP (ex a titolo principale), che solitamente viene riconosciuta dalla Regione in un momento successivo all’inizio dell’attività **agricola** e solo nel caso in cui nella ragione sociale sia contenuta l’indicazione di “SOCIETÀ AGRICOLA”. In questo caso aggiungere nelle NOTE l’indicazione della Provincia che ha riconosciuto la qualifica di IAP e la data di ottenimento di tale riconoscimento.

- Nel caso di esercizio di attività soggette a SCIA selezionare nel campo “Ulteriori informazioni relative all’attività esercitate nella sede” la parte “Segnalazione certificata di inizio attività, commercio al dettaglio in sede fissa” (riquadro A7 di Fedra) ed inserire la data di invio al SUAP della SCIA (ad esempio per l’attività agrituristica) e l’ente competente.
- Nel caso di esercizio di attività soggette ad autorizzazione selezionare nel campo “Ulteriori informazioni relative all’attività esercitate nella sede” la parte “Licenze o autorizzazioni rilasciate” (riquadro A6 di Fedra) ed inserire gli estremi della relativa autorizzazione (esempio: autorizzazione provinciale per la produzione di energia elettrica).

Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo “**Sottoscrizione della distinta**” della “Introduzione REA”.

Allegati – Vedi elenco attività “Parte quarta”.

Costi – Bollo € 59 (società di persone) – € 65 (società di capitali) per la sola richiesta di iscrizione nella sezione speciale IMPRESE AGRICOLE; diritti di segreteria € 30,00.

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l’attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell’attribuzione della partita i.v.a. o se muta l’attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti	---Modello DA
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1
SI, se imprenditore agricolo a titolo	---Modello IAP

principale SI, altra impresa agricola	---Modello DA
------------------------------------------	---------------

1.3. TRASFERIMENTO DI SEDE DI SOCIETA' ATTIVA

1.3.1. TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

TERMINE: 30 giorni dall'effettivo trasferimento (art. 111/ter Disp. Attuaz. Cod. Civile)

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

Se l'impresa trasferisce la sede presso una UL cessando totalmente l'attività svolta solo presso la ex sede mantenendo l'attività della ex UL, dal menù Starweb – “Variazione” – “Variazione Attività Prevalente” (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia) – “Variazione attività della sede” – “Variazione indirizzo della sede” – “Cessazione Unità Locale” con le seguenti avvertenze: nella parte relativa alla variazione attività della sede compilare “È iniziata l'attività di”, riportando l'attività già denunciata presso l'UL, e compilare “È cessata parte dell'attività” riportando l'attività che era svolta presso la vecchia sede; come motivo di cessazione della UL selezionare “trasformazione in sede legale” (modello S5 - UL delle istruzioni ministeriali).

Agenzia delle Entrate	
SI, per la sede legale e la chiusura dell'unità locale	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta	---Modello V

I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti – gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello CD1/var
SI, se coltivatore diretto	---Modello IAP/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello DA
SI, altra impresa agricola	

1.3.2. TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA PROVINCIA e CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio (per l'iscrizione dell'atto di trasferimento) e un amministratore (per la parte dell'attività economica).

LEGITTIMATO AL DEPOSITO della comunicazione relativa all'inizio dell'attività economica: il ~~solo~~ Notaio nel caso in cui dall'atto si evinca l'intenzione di iniziare l'attività.

Nel caso di trasferimento sede DA UN COMUNE AD UN ALTRO NELLA STESSA PROVINCIA, effettuato con modello S2 compilato al riquadro 5, i dati economici certificati non vengono gestiti – **generalmente** – in automatico.

Occorre quindi, in fase di trasferimento, porre particolare attenzione alla ATTIVITÀ che l'impresa vorrà svolgere nella nuova sede legale, tenendo conto delle unità locali esistenti sulla visura precedente proprio al momento della spedizione telematica del modello S2, e valutando se l'attività è legata al territorio, documentando le comunicazioni relative all'attività esercitata nella nuova sede. Si ricorda, anche, che esistono unità locali che non attivano l'impresa (ufficio amministrativo, deposito merci proprie).

Agenzia delle Entrate	
SI, per la variazione della sede legale e per l'attività iniziata se è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti –gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa agricola che assume dipendenti	---Modello DA
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP
SI, altra impresa agricola	---Modello DA

1.3.3. TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA E CONTESTUALE INIZIO DELL'ATTIVITÀ

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio (per l'iscrizione dell'atto di trasferimento) e un amministratore (per la parte dell'attività economica).

LEGITTIMATO AL DEPOSITO della comunicazione relativa all'inizio dell'attività economica: il ~~solo~~ Notaio nel caso in cui dall'atto si evinca l'intenzione di iniziare l'attività.

Nel caso di trasferimento sede da altra provincia, effettuato con modello S2 compilato al riquadro 29, i dati economici certificati nella provincia di provenienza (compresa la sezione artigiana) non vengono gestiti in automatico; i dati copiati automaticamente sono i DATI LEGALI, tutte le UL attive localizzate in provincia diversa da quella della nuova sede, tutte le persone della sede ed eventualmente delle UL copiate in automatico.

Occorre quindi, in fase di trasferimento, porre particolare attenzione alla ATTIVITÀ che l'impresa vorrà svolgere nella nuova sede legale, tenendo conto delle unità locali esistenti sulla visura di provenienza proprio al momento della spedizione telematica del modello S2, e valutando se l'attività è legata al territorio. Si ricorda, anche, che esistono unità locali che non attivano l'impresa (ufficio amministrativo, deposito merci proprie). **Anche le informazioni sulla nuova modulistica ricordano al campo 29 del modello S2: "Per la denuncia di inizio attività presso la nuova sede legale va comunque presentato un modulo S5 (vedi relative istruzioni) altrimenti l'impresa risulterà inattiva ed assoggettabile ad eventuali sanzioni".**

Quadro di riferimento:

29 / TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (<i>da altra provincia</i>) es. Ufficio RI di provenienza BG N. R.E.A. 361823 - <u>nella provincia di provenienza si cessa totalmente l'attività? SI o NO</u> - <u>all'indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l'attività già denunciata? SI o NO</u>

Alcuni esempi:

- ❖ **SOCIETÀ CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLA PROVINCIA DI CREMONA CESSANDO L'ATTIVITÀ A BRESCIA ED INIZIANDO LA MEDESIMA ATTIVITÀ A CREMONA**

A) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Cremona;

- B) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 – si/no –) + modello S5 di inizio (compilato ai campi A2 – data atto, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo, D1, DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA – la 1^a data storica di attivazione dell’impresa–);
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione REA” (o anche dal solo Notaio nel caso in cui dall’atto si evinca l’intenzione di iniziare l’attività)

Allegati – Copia autentica dell’atto modificativo e statuto scansionata o in formato PDF firmata digitalmente dal Notaio + Vedi elenco attività “Parte quarta”

Costi – Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); diritti di segreteria € 90,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta	---Modello V
I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti – gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello CD1/var
SI, se coltivatore diretto	---Modello IAP/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello DA
SI, altra impresa agricola	

❖ **SOCIETÀ CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI BERGAMO ALLA PROVINCIA DI MONZA CONTINUANDO L’ATTIVITÀ A BERGAMO (PRESSO LA VECCHIA SEDE) INIZIANDOLA ANCHE A MONZA**

- A) modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa di Bergamo con la data dell’atto di trasferimento sede;
- B) modificare nel programma Fedra l’Anagrafica dell’impresa presentandola già come un’impresa di Monza;
- C) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 –no/si–) + modello S5 di inizio (compilato ai campi A2 – data atto, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo –, D1, DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA – a 1^a data storica di attivazione dell’impresa–) presentati alla Cciaa di Monza;

- Distinte Fedra firmate digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione REA” (o anche dal solo Notaio nel caso in cui dall’atto si evinca l’intenzione di iniziare l’attività).

Allegati – Copia autentica dell’atto modificativo e statuto scansionata o in formato PDF firmata digitalmente dal Notaio + vedi elenco attività “Parte quarta”.

Costi – Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); diritti di segreteria € 90,00 (per modello S2) e € 30,00 + diritto annuo (per modello UL).

Agenzia delle Entrate	
SI, per la sede legale e l’apertura dell’unità locale	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta, solo per la variazione della sede legale	---Modello V

I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti – gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello CD1/var
SI, se coltivatore diretto	---Modello IAP/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello DA
SI, altra impresa agricola	

❖ **SOCIETÀ CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA ALLA PROVINCIA DI MILANO CONTINUANDO L’ATTIVITÀ SOLO A MANTOVA (PRESSO LA VECCHIA SEDE)**

- modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa di Mantova con la data dell’atto di trasferimento sede;
- modificare nel programma Fedra l’Anagrafica dell’impresa presentandola già come un’impresa di Milano;
- modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 –no/si–) + modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 – rispondendo NO –, DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA – la 1^a data storica di attivazione dell’impresa–) presentati alla Cciaa di Milano;

- Distinte Fedra firmate digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione REA” (o anche dal solo Notaio nel caso in cui dall’atto si evinca l’intenzione di iniziare l’attività).

Allegati – Copia autentica dell’atto modificativo e statuto scansionata o in formato PDF firmata digitalmente dal Notaio.

Costi – Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); diritti di segreteria € 90,00 (per modello S2) e € 30 + diritto annuo (per modello UL).

N.B. Praticamente il modello S5 va sempre allegato al modello S2 per denunciare l’inizio attività presso la nuova sede e/o per denunciare l’attività prevalente dell’impresa.

Resta inteso che questo adempimento deve avvenire a seguito della registrazione di un fatto economico avvenuto e riscontrabile (tipo apertura UL o inizio attività presso la nuova sede)(in pratica un modello S2 di trasf. + modello S5 solo per l’attività prevalente dell’impresa, senza che sia presente alcuna UL operativa sul territorio nazionale non è accettabile, cioè l’attività prevalente deve essere denunciata a seguito di un modello R.E.A.)

Agenzia delle Entrate	
SI, per la sede legale e l’apertura dell’unità locale	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta, solo per la variazione della sede legale	---Modello V
I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti – gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello DA
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	---Modello DA

❖ **SOCIETÀ INATTIVA CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI PAVIA ALLA PROVINCIA DI LODI INIZIANDO L’ATTIVITÀ PROPRIO A LODI**

- modificare nel programma Fedra l’Anagrafica dell’impresa presentandola già come un’impresa di Lodi;
- modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 –si/no–) + modello S5 di inizio (compilato ai campi A2 – data atto, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo, D1, DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA – la stessa data del campo A2-) presentati alla Cciaa di Lodi;

- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione” (o anche dal solo Notaio nel caso in cui dall’atto si evinca l’intenzione di iniziare l’attività).

Allegati – Copia autentica dell’atto modificativo e statuto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio + Vedi elenco attività “Parte quarta”

Costi – Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); diritti di segreteria € 90,00.

Agenzia delle Entrate	
SI, per la variazione della sede legale e per l’attività iniziata se è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l’attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti –gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa agricola che assume dipendenti	---Modello DA ---Modello CD1
SI, se coltivatore diretto	---Modello IAP
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello DA
SI, altra impresa agricola	

❖ **SOCIETÀ INATTIVA CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI LECCO ALLA PROVINCIA DI SONDRIO INIZIANDO L’ATTIVITÀ PRESSO UNA NUOVA UL DI LECCO (PROVINCIA DI PROVENIENZA)**

- modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa di Lecco con la data dell’atto di trasferimento sede;
- modificare nel programma Fedra l’Anagrafica dell’impresa presentandola già come un’impresa di Sondrio;
- modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 –no/no–) + modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 – rispondendo NO –, DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA – la stessa data dell’UL di Lecco –) presentati alla Cciaa di Sondrio;

- Distinte Fedra firmate digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione REA” (o anche dal solo Notaio nel caso in cui dall’atto si evinca l’intenzione di iniziare l’attività).

Allegati – Copia autentica dell’atto modificativo e statuto scansionata o in formato PDF firmata digitalmente dal Notaio.

Costi – Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); diritti di segreteria € 90,00 (per modello S2) e € 30 + diritto annuo (per modello UL).

Agenzia delle Entrate	
SI, per la sede legale e l’apertura dell’unità locale	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta, solo per la variazione della sede legale	---Modello V

I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti – gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello DA
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	---Modello DA

1.4. VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA

TERMINE: 30 giorni dalla modifica effettiva dell’attività¹⁵.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore.

- *Se l’impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un’attività*, in Starweb adempimento “Variazione” – “Variazione attività prevalente (se varia o se in visura non compare l’attività prevalente) “Variazione attività sede” compilato ai riquadri “È iniziata l’attività di ...” – “Attività risultante primaria” e, nel caso vi fossero, “Attività risultante secondaria” modello Fedra S5 di modifica (compilato ai campi B2¹⁶, BC – quest’ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell’attività prevalente);

Agenzia delle Entrate

¹⁵ Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il Registro Imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

¹⁶ Il campo B2 prevede la compilazione dell’attività aggiunta, sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITÀ RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

SI, solo se l'attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta inizia attività artigiana e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se inizia attività artigiana SI, se inizia attività di commercio e servizi prevalente SI, se coltivatore diretto e aggiunge ulteriore attività agricola SI, se imprenditore agricolo a titolo principale e aggiunge ulteriore attività agricola SI, altra impresa agricola e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modello CD1/var ---Modello IAP/var ---Modello DA

- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività operativa in un'unità locale nella medesima provincia della sede legale, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione attività prevalente (se varia o se in visura non compare l'attività prevalente) – "Nuova UL" inserisci UL (modello Fedra S5 di modifica compilato al campo BC (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale) insieme al modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività solo se quella iniziata è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta inizia attività artigiana e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo SI, se per la prima volta assume personale e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 ---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI, se inizia attività artigiana SI, se inizia attività di commercio e servizi prevalente SI, se coltivatore diretto e aggiunge	---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modello CD1/var

ulteriore attività agricola SI, se imprenditore agricolo a titolo principale e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività operativa presso una unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, in Starweb selezionare adempimento "Variazione" – inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa – "Nuova UL" inserisci UL; nel caso in cui questo comporti una modifica dell'attività prevalente esercitata dall'impresa (o non compaia in visura) occorrerà presentare presso la camera della sede legale una denuncia di "Variazione" – "Variazione dell'attività prevalente", eventualmente compilando il riquadro Note con indicato: "Modifica presentata a seguito dell'apertura dell'unità locale a per la denuncia dell'attività prevalente dell'impresa";

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività solo se quella iniziata è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta inizia attività artigiana e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2
SI, se per la prima volta assume personale e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modulo integrato registro imprese
SI, se inizia attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se inizia attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se coltivatore diretto e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale e aggiunge ulteriore attività	---Modello IAP/var

agricola SI, altra impresa agricola e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello DA
----------------------------------------------------------------------------------	---------------

- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'unità locale NON operativa (es. amministrativa propria della società) nella medesima provincia della sede legale o in altra provincia, in Starweb adempimento "Variazione" – "Nuova UL" inserisci UL (modello Fedra UL di apertura – compilato ai campi A1, A2 – presentato alla Cciaa sede della localizzazione);

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta assume personale e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa agricola e assume dipendenti	---Modello DA

- se l'impresa deve modificare solamente l'indirizzo di una unità locale esistente, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione indirizzo UL" scegliere fra le UL quella da modificare, selezionarla e compilare il riquadro di variazione dell'indirizzo (modello Fedra UL di modifica compilato al campo C2)

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	

I.n.p.s.	
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	---Modello DA

Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** dell'“Introduzione REA”.

Allegati – Vedi elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo esente; diritti di segreteria € 30,00; diritto annuo per l'UL nuova (vedi Introduzione REA).

1.5. CESSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELLA SOCIETÀ

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore.

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, in Starweb adempimento “Cessazione attività” – “Cessazione di ogni attività in provincia mantenendo l'iscrizione al registro imprese (modello Fedra S5 di cessazione compilato al campo B2 scegliendo “È cessata tutta l'attività” senza compilare le attività risultanti);

Agenzia delle Entrate	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	

I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti	---Modello cessazione

I.n.p.s.	
SI, se aveva assunto dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello DA

- Se l'impresa cessa totalmente l'attività agricola, in Starweb adempimento “Cancellazione Qualifica Imprenditore Agricolo” – “Cessazione di ogni attività”, (modello Fedra S5 di cessazione compilato al campo B2 scegliendo “È cessata tutta l'attività” senza compilare le attività risultanti e campo C3 scegliendo “Cessazione di ogni attività” e con causale CZ).

Nel caso siano presenti UL da chiudere si ricorda di aggiungere alla pratica i modelli UL di cessazione.

Costi – Bollo € 59,00/65,00; Diritti di segreteria € 30,00;

- se l'impresa cessa parte dell'attività svolta presso la sede, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione attività prevalente", (se varia) "Variazione attività della sede" compilato ai riquadri "È cessata parte dell'attività ____" – "attività risultante primaria" e, nel caso vi fossero, "attività risultante secondaria" (modello Fedra S5 di modifica compilato al campo B2 scegliendo "È cessata parte dell'attività di");

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività residua è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione

I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, mantenendo almeno una UL operativa, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione attività prevalente (se varia) – "Variazione attività sede" compilato ai riquadri "È cessata tutta l'attività ..." (modello Fedra S5 di modifica compilato ai campi B2 scegliendo "È cessata tutta l'attività", BC indicando l'eventuale nuova attività prevalente);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività residua è diversa rispetto a quella denunciata o se muta	---Modello AA7/10

l'attività prevalente	
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, istituendo una UL operativa nella stessa provincia, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione attività prevalente"(se varia) – "Variazione attività della sede" – "Nuova UL" compilato ai riquadri "È cessata tutta l'attività ..." – "Nuova UL in provincia " inserisci UL (modello Fedra S5 di modifica compilato ai campi B2 scegliendo "È cessata tutta l'attività", BC indicando l'eventuale nuova attività prevalente insieme ad un modello UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività residua è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione

I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa una parte della sua attività svolta presso un'unità locale in provincia non intaccando l'attività prevalente, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione attività UL" compilato ai riquadri "Cessa parte dell'attività di ..." – "Attività risultante primaria" e, nel caso vi fossero, "Attività risultante secondaria" (modello Fedra UL di modifica compilato al campo C4¹⁷)

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività residua è diversa rispetto a quella denunciata	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale nella stessa provincia mantenendo altra attività presso la sede, in Starweb adempimento "Variazione" – "Variazione attività prevalente (se varia) – "Cessazione UL" (modello Fedra S5 di modifica compilato al campo BC – se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della chiusura dell'unità locale – insieme al modello UL di cessazione compilato al campo B1);

Agenzia delle Entrate	
SI, per la chiusura dell'unità locale e per l'attività solo se quella residua è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t.	---Modello cessazione

¹⁷ Il campo C4 prevede la compilazione dell'attività aggiunta, sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITÀ RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

non resta aperta per altri motivi	
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale in altra provincia, in Starweb selezionare "Variazione" – "Cessazione UL" e, solo se ciò comporta una modifica dell'attività prevalente dell'impresa, un ulteriore adempimento presso la Cciaa della sede legale selezionando "Variazione" – "Variazione attività prevalente (modello Fedra UL di cessazione presentato alla Cciaa sede della localizzazione + modello S5 di modifica compilato al campo BC presentato alla Cciaa sede legale dell'impresa se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della chiusura dell'unità locale);

Agenzia delle Entrate	
SI, per la chiusura dell'unità locale e per l'attività solo se quella residua è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione

I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'unica attività operativa svolta presso un'unità locale, in Starweb adempimento "Variazione" – "Cessazione UL" modello UL di cessazione presentato alla Cciaa sede della localizzazione (N.B. La modulistica ministeriale non ha previsto la cessazione dell'attività prevalente). Verificare, quindi, che la Cciaa della sede legale disattivi la società.

Agenzia delle Entrate	
SI, per la chiusura dell'unità locale	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se aveva assunto dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello DA

Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della "Introduzione".

Allegati – vedi "Introduzione REA" – lettera Q e l'elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo esente; Diritti di segreteria € 30,00; Diritto annuo per l'UL nuova (vedi Introduzione REA)

CAPITOLO 2 — GLI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

2.1. COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE E ISCRIZIONE COME IMPRESA INATTIVA

TERMINE: NESSUNO.

OBBLIGATO: il titolare dell'impresa (nel modello ComUnica va scelto "senza immediato inizio dell'attività economica").

MODALITÀ:

- Dal menù Starweb: Iscrizione – "Costituzione Nuova Impresa **senza** immediato inizio dell'attività economica" – compilare i riquadri segnalati da Starweb, tra cui anche una casella e-mail certificata o PEC¹⁸ (modello I1 delle istruzioni ministeriali);

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Costi** – Bollo € 17,50; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo.

Note importanti: In genere la "**data costituzione**" dell'impresa deve coincidere con la data che il titolare ha indicato come "data denuncia inizio attività IVA" sul modello IVA. Per le CCIAA di Bergamo e Cremona la "data costituzione" dell'impresa deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione Unica.

Nel riquadro della sede dell'impresa, può essere indicato l'indirizzo del luogo in cui verrà svolta l'attività al posto dell'indicazione della residenza del titolare.

Nel riquadro "attività prevalente dell'impresa" deve essere indicata la descrizione dell'attività che inizierà successivamente.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	
I.n.p.s.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	

2.1.1. IMPRESA INATTIVA: INIZIO DELL'ATTIVITÀ

¹⁸ Posta Elettronica Certificata: introdotta per le imprese individuali dall'art. 5 della legge 17/12/2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*)* in vigore dal 20/12/2012. Compilare anche il dato del CAPITALE INVESTITO se l'imprenditore vuole iscriversi NON come "piccolo imprenditore", ma come "imprenditore commerciale".

TERMINE: 30 giorni¹⁹ dall'inizio effettivo dell'attività. **La data di inizio attività** non deve essere precedente alla data costituzione dell'impresa.

OBBLIGATO: il titolare

MODALITÀ:

- Se l'attività è svolta presso la sede, dal menù Starweb: Inizio Attività – “Comunicazione di inizio attività presso – sede” compilare i riquadri obbligatori ed eventualmente i dati che variano rispetto a quelli denunciati col primo deposito e, nel caso di attività soggetta a presentazione di SCIA o iscrizione in albi e ruoli o/e a rilascio di autorizzazioni, anche i relativi dati in “Segnalazione certificata di inizio attività, Commercio al dettaglio in sede fissa”, “Licenze o Autorizzazioni rilasciate” e “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” (modello I2 delle istruzioni ministeriali); *si ricorda che nel riquadro della sede dell'impresa, deve essere indicato, in generale, l'indirizzo del luogo in cui viene svolta l'attività. Tuttavia la sede dell'impresa può coincidere con la residenza per le attività di: assicuratori, agenti, commercianti su aree pubbliche, autotrasportatori, ecc..cioè per coloro che non hanno una sede stabile visibile ai terzi.*²⁰

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

- se l'attività è svolta ANCHE presso un'unità locale nella medesima provincia della sede legale, dal menù Starweb: Inizio Attività – “Comunicazione di inizio attività presso – sede” compilare i riquadri obbligatori ed eventualmente i dati che variano rispetto a quelli denunciati col primo deposito e, nel caso di attività soggetta a presentazione di SCIA o iscrizione in albi e ruoli o/e a rilascio di autorizzazioni, anche i relativi dati in “Segnalazione certificata di inizio attività,

¹⁹ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il Registro Imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

²⁰ In sostanza, così come richiamato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico nel parere dello scorso 14/1/2013: a) la sede dell'impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare; b) non necessariamente la sede dell'impresa individuale coincide con la residenza del titolare.

Commercio al dettaglio in sede fissa”, “Licenze o Autorizzazioni rilasciate” e “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” (modello I2 delle istruzioni ministeriali) - selezionare tra i “Dati dell’impresa” “Nuove UL in provincia” compilando i riquadri obbligatori e la data di apertura, la descrizione dell’attività primaria ed eventualmente anche della secondaria (modello UL delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l’apertura dell’unità locale e per l’attività solo se quella iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell’attribuzione della partita i.v.a. o se muta l’attività prevalente	---Modello AA9/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Allegati – Vedi elenco attività http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – L’imposta di bollo e il diritto di segreteria non sono dovuti se i dati e l’attività effettivamente iniziata sono identici a quelli a suo tempo segnalati con la domanda di iscrizione dell’impresa individuale inattiva.²¹

Casi particolari:

1.1.A: INIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ ECONOMICHE

In presenza di più attività iniziate contemporaneamente, si ricorda di compilare:

- l’attività primaria nel primo sottoriquadro (a tal riguardo è utile chiedersi se l’impresa ha le caratteristiche ARTIGIANE);
- le attività secondarie nel secondo sotto riquadro.

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l’attività iniziata è diversa	---Modello AA9/10

²¹ Vedi Nota del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al prot. 26649 del 12/4/2010

rispetto a quella denunciata al momento dell'attribuzione della partita i.v.a. o se muta l'attività prevalente	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

1.1.B: APERTURA DI UFFICI AMMINISTRATIVI

Si ricorda che l'apertura di una unità locale come ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA o DEPOSITO MERCI PROPRIE non consente l'attivazione dell'impresa in quanto mere attività interne non rivolte verso il mercato.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale	---Modulo AA9/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume per la prima volta dipendenti	---Modulo integrato registro imprese

2.1.2. IMPRESA INATTIVA: INIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

PREMESSA

È "coltivatore diretto" chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore cui all'art. 2083 del Codice Civile (cioè colui che effettivamente lavora manualmente – con carattere di continuità – con l'apporto del lavoro proprio e dei familiari - eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari).

È "imprenditore agricolo" chi esercita un'attività agricola senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto, ma possedendo le caratteristiche dell'Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 c.c..

MODALITÀ:

- * Dal menù Starweb: “inizio attività” (modello I2 delle istruzioni ministeriali) – “comunicazione di inizio attività presso – sede – oppure presso nuova UL”.
- * Compilare il quadro “Variazione sezioni/qualifiche Registro Imprese” chiedendo l’iscrizione come Coltivatore diretto oppure chiedendo la cancellazione come piccolo imprenditore e l’iscrizione come Imprenditore Agricolo, aggiungendo nelle note, in questo ultimo caso, che “il titolare non ha i requisiti di coltivatore diretto in quanto - specificare il motivo, (es: si avvale dell’opera di contoterzisti)”;
- * aggiungendo, nel caso di iscrizione come imprenditore agricolo che “il titolare non ha i requisiti di coltivatore diretto in quanto - specificare il motivo, es: si avvale dell’opera di contoterzisti)”.
- * Compilare il quadro “attività prevalente dell’impresa” riportando l’attività agricola prevalente tenendo conto del criterio del volume d’affari (es: se l’attività agricola svolta è di coltivazione di cereali e di allevamento di bovini da carne andrà comunicata una sola di queste attività); in questo riquadro troviamo anche la “data di inizio attività impresa”; alla domanda “L’attività coincide con quella della sede” rispondere NO.
- * Compilare il quadro “Attività agricola dell’impresa” indicando le attività agricole svolte specificandone il tipo e la specie delle attività (es: coltivazione di cereali ed altri seminativi a rotazione, allevamento di bovini da latte e da carne, agriturismo, vivaio, ecc..) e le eventuali attività connesse (lavori agricoli per conto terzi effettuati con le risorse e le attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola, produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico integrato, ecc..) vanno inoltre indicate le province ove viene effettivamente svolta l’attività agricola che fa capo all’impresa (**attività esercitata nella provincia di _____**). Riportare per prima l’attività prevalente dell’impresa.
- * Il quadro “Dichiarazione di imprenditore agricolo professionale” deve essere compilato nel solo caso residuale in cui l’impresa abbia ottenuto la qualifica di imprenditore **agricolo** a titolo professionale – IAP (ex a titolo principale), che solitamente viene riconosciuta dalla Regione in un momento successivo all’inizio dell’attività **agricola**. In questo caso aggiungere nelle NOTE l’indicazione della Provincia che ha riconosciuto la qualifica di IAP e la data di ottenimento di tale riconoscimento.

- * Va, eventualmente, compilato il quadro “Lavoro prestato da terzi e familiari partecipanti all’attività dell’impresa”.
- * Nel caso di attività soggetta a presentazione di SCIA o/e a rilascio di autorizzazioni, anche i relativi dati in “Segnalazione certificata di inizio attività, Commercio al dettaglio in sede fissa”, “Licenze o Autorizzazioni rilasciate” (es: autorizzazione provinciale per la produzione di energia elettrica).
- * Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**

Allegati – Vedi elenco attività http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – L’imposta di bollo e il diritto di segreteria non sono dovuti se i dati e l’attività effettivamente iniziata sono identici a quelli a suo tempo segnalati con la domanda di iscrizione dell’impresa individuale inattiva.

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l’attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata al momento dell’attribuzione della partita i.v.a. o se muta l’attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti	---Modello DA
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP
SI, altra impresa agricola	---Modello DA

2.2. COSTITUZIONE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE E CONTESTUALE ISCRIZIONE COME IMPRESA ATTIVA

2.2.1. ISCRIZIONE DI IMPRESA NON AGRICOLA ATTIVA

TERMINE: 30 giorni²² dall’inizio effettivo dell’attività.

OBBLIGATO: il titolare dell’impresa (nel modello ComUnica va scelto “con immediato inizio dell’attività economica”).

MODALITÀ:

²² Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

- Dal menù Starweb: Iscrizione – “Costituzione Nuova Impresa **con** immediato inizio dell’attività economica” – compilare i riquadri segnalati da Starweb, tra cui anche una casella e-mail certificata o PEC²³ e, nel caso di attività soggetta a presentazione di SCIA o iscrizione in albi e ruoli o/e a rilascio di autorizzazioni, anche i relativi dati in “Segnalazione certificata di inizio attività, Commercio al dettaglio in sede fissa”, “Licenze o Autorizzazioni rilasciate” e “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” (modello I1 delle istruzioni ministeriali).
- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Allegati – Vedi elenco attività http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria € 18,00; diritto annuo.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

Note importanti:

*In genere la “**data costituzione**” dell’impresa deve coincidere con la data che il titolare ha indicato come “data denuncia inizio attività IVA” sul modello IVA, mentre la “**Data inizio attività**” è la data dalla quale l’impresa ha iniziato ad esercitare la propria attività legittimamente²⁴.*

***Nel riquadro della sede dell’impresa**, deve essere indicato, in generale, l’indirizzo del luogo in cui viene svolta l’attività. Tuttavia la sede dell’impresa può coincidere con la residenza per le attività di: assicuratori, agenti, commercianti su aree pubbliche, autotrasportatori, ecc.. cioè per coloro che non hanno una sede stabile visibile ai terzi.²⁵*

***Nel riquadro “attività prevalente dell’impresa”** non deve essere indicata la descrizione dell’attività se l’attività prevalente coincide con la “primaria” della sede, perché Starweb la ribalta in automatico.*

²³ Posta Elettronica Certificata: introdotta per le imprese individuali dall’art. 5 della legge 17/12/2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*)* **in vigore dal 20/12/2012**. Compilare anche il dato del CAPITALE INVESTITO se l’imprenditore vuole iscriversi NON come “piccolo imprenditore”, ma come “imprenditore commerciale”.

²⁴ Per la CCIAA di Bergamo la “data costituzione” dell’impresa e la data di inizio attività devono coincidere con la data di invio della pratica.

²⁵ In sostanza, così come richiamato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico nel parere dello scorso 14/1/2013: a) la sede dell’impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare; b) non necessariamente la sede dell’impresa individuale coincide con la residenza del titolare.

Casi particolari:**2.2.A: INIZIO DI PIU' ATTIVITÀ ECONOMICHE**

In presenza di più attività iniziate contemporaneamente, si ricorda di compilare:

- l'attività primaria nel primo sottoriquadro (a tal riguardo è utile chiedersi se l'impresa ha le caratteristiche ARTIGIANE);
- le attività secondarie nel secondo sottoriquadro.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
SI, se artigiana	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se prevalente commerciale o di servizi	---Modulo integrato registro imprese

2.2.B: APERTURA DI UFFICI AMMINISTRATIVI

Si ricorda che l'apertura di una unità locale come ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA o DEPOSITO MERCI PROPRIE non consente l'attivazione dell'impresa in quanto mere attività interne non rivolte verso il mercato.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale	---Modello AA9/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2

I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese

2.2.2. ISCRIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA ATTIVA

TERMINE: 30 giorni²⁶ dall'inizio effettivo dell'attività.

OBBLIGATO: il titolare (che deve qualificarsi come IMPRENDITORE AGRICOLO o COLTIVATORE DIRETTO).

²⁶ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

PREMESSA

È "coltivatore diretto" chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore (cioè colui che effettivamente lavora manualmente).

È "imprenditore agricolo" chi esercita un'attività agricola senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate.

MODALITÀ

La denuncia di inizio di attività agricola, deve essere fatta presso la camera di commercio di residenza fiscale dell'imprenditore:

- dal menù Starweb : "Iscrizione" (modello I1 delle istruzioni ministeriali) – "Iscrizione al Registro Imprese per" Impresa Individuale - "Comunicazione di iscrizione al Registro Imprese per" Nuova Impresa con immediato inizio dell'attività economica;
- compilare i campi segnalati da Starweb e la PEC²⁷;
- al campo "Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese in qualità di" in alternativa:
 - selezionare Piccolo imprenditore e Coltivatore Diretto
 - selezionare Imprenditore agricolo (in questo secondo caso aggiungere nelle note "il titolare non ha i requisiti di coltivatore diretto in quanto - specificare il motivo, es: si avvale dell'opera di contoterzisti);
- compilare nel quadro "attività prevalente dell'impresa" riportando l'attività agricola prevalente tenendo conto del criterio del volume d'affari (es: se l'attività agricola svolta è di coltivazione di cereali e di allevamento di bovini da carne andrà comunicata una sola di queste attività); in questo riquadro troviamo anche la "data di inizio attività"; alla domanda "L'attività coincide con quella della sede" rispondere NO;
- compilare il quadro "Attività agricola dell'impresa" indicando le attività agricole svolte specificandone il tipo e la specie delle attività (es: coltivazione di cereali ed altri seminativi a rotazione, allevamento di bovini da latte e da carne, agriturismo, vivaio, ecc..) e le eventuali attività connesse (lavori agricoli per conto terzi effettuati con le risorse e le attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola, produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico integrato, ecc..) vanno inoltre indicate le province ove viene

²⁷ Posta Elettronica Certificata: introdotta per le imprese individuali dall'art. 5 della legge 17/12/2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*)* **in vigore dal 20/12/2012**

effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa (**attività esercitata nella provincia di _____**). Riportare per prima l'attività prevalente dell'impresa.

- Il quadro "Dichiarazione di imprenditore agricolo professionale" deve essere compilato nel solo caso residuale in cui l'impresa abbia ottenuto la qualifica di imprenditore **agricolo** a titolo professionale – IAP (ex a titolo principale), che solitamente viene riconosciuta dalla Regione in un momento successivo all'inizio dell'attività **agricola**. In questo caso aggiungere nelle NOTE l'indicazione della Provincia che ha riconosciuto la qualifica di IAP e la data di ottenimento di tale riconoscimento;
- va, eventualmente, compilato il quadro "Lavoro prestato da terzi e familiari partecipanti all'attività dell'impresa";
- nel caso di attività soggetta a presentazione di SCIA o/e a rilascio di autorizzazioni, anche i relativi dati in "Segnalazione certificata di inizio attività, Commercio al dettaglio in sede fissa", "Licenze o Autorizzazioni rilasciate" (es: autorizzazione provinciale per la produzione di energia elettrica).
- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Allegati – Vedi elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria € 18,00; diritto annuo.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti	---Modello DA
SI, se coltivatore diretto	---Modello CD1
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP
SI, altra impresa agricola	---Modello DA

2.3. INIZIO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA INDIVIDUALE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività nella nuova provincia.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare.

Nel caso di trasferimento sede da altra provincia, i dati economici certificati nella provincia di provenienza non vengono gestiti in automatico; i dati copiati automaticamente sono solamente i DATI LEGALI, tutte le UL attive localizzate in provincia diversa da quella della nuova sede, tutte le persone della sede.

Occorre quindi, in fase di trasferimento, porre particolare attenzione alla ATTIVITÀ che l'impresa vorrà svolgere nella nuova sede legale, tenendo conto delle unità locali esistenti sulla visura di provenienza proprio al momento della spedizione telematica della domanda, e valutando se l'attività è legata al territorio. (Ad esempio un'attività edile non comporta alcuna variazione, così come un'attività nel settore delle assicurazioni, mentre un'attività di commercio al dettaglio o di mediazione immobiliare richiedono adempimenti perlomeno contestuali al trasferimento di sede). Anche le informazioni sulla nuova modulistica ricordano che: "Per la denuncia di inizio attività presso la nuova sede vanno comunque compilati gli appositi riquadri. Si ricorda che sia le attività libere che quelle soggette a SCIA o autorizzazione, vanno denunciate presso la nuova sede".

Quadro di riferimento (risultante dalla distinta Starweb):

29 / TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (da altra provincia)

Uff. RI di provenienza BG N. R.E.A. 361823

- nella provincia di provenienza si cessa totalmente l'attività' ? SI o NO

- all'indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l'attività' già denunciata?

SI o NO

Nell'esempio seguente viene elencata la casistica più comune utilizzando alcune Camere lombarde:

❖ **IMPRESA INDIVIDUALE CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLA PROVINCIA DI CREMONA CESSANDO L'ATTIVITÀ A BRESCIA ED INIZIANDO LA MEDESIMA ATTIVITA' A CREMONA**

A) dal menù Starweb: "Variazione" – CCIAA destinataria CR – nei "dati eventuale iscrizione al Registro Imprese" richiamare il n. R.E.A. della CCIAA di BS – selezionare Trasferimento da altra provincia e Variazioni attività della sede – compilare i riquadri obbligatori ed il campo "Variazioni attività della sede" riportando l'attività iniziata presso la nuova sede e, nel caso di attività soggetta a presentazione di SCIA o iscrizione in albi e ruoli o/e a rilascio di autorizzazioni, anche i relativi dati in "Segnalazione certificata di inizio attività, Commercio al dettaglio in sede fissa", "Licenze o Autorizzazioni rilasciate" e "Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri" (ex modello I2 di Fedra. N.B. In fase di trascrizione la 1^a data storica di attivazione dell'impresa va mantenuta).

Allegati – Vedi elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta	---Modello V
I.n.p.s.	
SI, se impresa con dipendenti – gestione aziende	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello CD1/var
SI, se coltivatore diretto	---Modello IAP/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello DA
SI, altra impresa agricola	

2.4. VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA (e domanda di iscrizione della PEC)

La domanda di iscrizione del **solo indirizzo PEC (Posta Elettronica certificata)**²⁸ - da parte delle imprese individuali già iscritte e non soggette a procedure concorsuali da effettuarsi entro il 30/06/2013 - non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria.

In Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Nel caso in cui si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I2 e compilando il riquadro 5. L'indirizzo PEC può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale...etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'. Attenzione alla PEC con dominio **@postacertificata.gov.it** : *non è possibile indicare come casella PEC dell'impresa, una casella PEC con dominio @postacertificata.gov.it, in quanto questo tipo di dominio si riferisce alla PEC del cittadino (introdotta dall'art. 16bis, comma 5 della legge 2/2009 e regolamentata dal DPCM 6 maggio 2009), che può essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni tra la pubblica amministrazione ed il cittadino.*

TERMINE: 30 giorni dall'inizio/modifica effettiva dell'attività²⁹.

OBBLIGATO: il titolare.

MODALITÀ:

- se l'impresa è già attiva e aggiunge un'attività, dal menù Starweb: Variazione -“Variazione Attività Prevalente (solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente) – Variazione Attività della sede spunta su “è iniziata l'attività di...”; (modello I2 delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività iniziata è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta inizia attività artigiana e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2

²⁸ Posta Elettronica Certificata: introdotta per le imprese individuali dall'art. 5 della legge 17/12/2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*)* **in vigore dal 20/12/2012**

²⁹ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

I.n.p.s.	
SI, se inizia attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se inizia attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se coltivatore diretto e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa cessa parte dell'attività svolta presso la sede, dal menù Starweb: Variazione - "Variazione Attività Prevalente" (solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente) – Variazione Attività della sede spunta su "è cessata parte dell'attività...."; (modello I2 delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività residua è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10

I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	---Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	---Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	---Modello DA

- se l'impresa è già attiva e aggiunge un'attività operativa in un'unità locale nella medesima provincia della sede, dal menù Starweb: Variazione – "Variazione Attività Prevalente" (se in

visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale) - Dati Unità Locale – Nuova Unità Locale; (modello I2 – UL delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività solo se quella iniziata è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta inizia attività artigiana e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo SI, se per la prima volta assume personale e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 ---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI, se inizia attività artigiana SI, se inizia attività di commercio e servizi prevalente SI, se coltivatore diretto e aggiunge ulteriore attività agricola SI, se imprenditore agricolo a titolo principale e aggiunge ulteriore attività agricola SI, altra impresa agricola e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modello CD1/var ---Modello IAP/var ---Modello DA

- se l'impresa è già attiva e aggiunge un'attività operativa presso una unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, dal menù Starweb: Variazione – CCIAA destinataria (la CCIAA ove è ubicata l'UL) – Richiamare R.E.A. della provincia in cui è iscritta l'impresa - Dati Unità Locale; se l'apertura comporta una variazione dell'attività prevalente occorrerà presentare una ulteriore denuncia alla CCIAA della sede per la Variazione Attività Prevalente presentata aggiungendo le Note con indicato: "modifica presentata a seguito dell'apertura dell'unità locale a.... per la denuncia dell'attività prevalente dell'impresa" (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale); (modello UL – I2 delle Istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività solo se quella iniziata è diversa rispetto a quella denunciata o se muta	---Modello AA9/10

l'attività prevalente	
I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta inizia attività artigiana e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo SI, se per la prima volta assume personale e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 ---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI, se inizia attività artigiana SI, se inizia attività di commercio e servizi prevalente SI, se coltivatore diretto e aggiunge ulteriore attività agricola SI, se imprenditore agricolo a titolo principale e aggiunge ulteriore attività agricola SI, altra impresa agricola e aggiunge ulteriore attività agricola	---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modulo integrato registro imprese ---Modello CD1/var ---Modello IAP/var ---Modello DA

- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'unità locale NON operativa (es. amministrativa propria della ditta individuale) nella medesima provincia della sede o in altra provincia, dal menù Starweb: Variazione – Dati Unità Locale presentato alla CCIAA sede della localizzazione; (modello UL delle Istruzioni ministeriali).

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se per la prima volta assume personale e la p.a.t. non è già aperta per altro motivo	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI, se impresa agricola e assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Allegati – Vedi elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria € 18,00; (+diritto annuo per la nuova eventuale UL).

2.5. VARIAZIONE DELLA DITTA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art.2563 la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.

TERMINE: 30 giorni.

OBBLIGATO: il titolare.

MODALITÀ:

- Dal menù Starweb : Variazione – Dati Impresa - Variazione Denominazione dell'impresa – Indicare Data di Variazione e la nuova Denominazione - (modello I2 delle istruzioni ministeriali).
- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

2.6. VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

TERMINE: 30 giorni

OBBLIGATO: il titolare.

MODALITÀ:

dal menù Starweb: Variazione – Dati Titolare – Variazione Residenza Anagrafica Titolare – Indicare Data di Variazione e il Nuovo Indirizzo di Residenza – (modello I2 delle istruzioni ministeriali).

Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

2.7. INSERIMENTO – VARIAZIONE - ELIMINAZIONE DELLA INSEGNA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

L'insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale e quindi diversa dalla ditta e non generica (esempio : bar, trattoria, ristorante...).

TERMINE: 30 giorni.

OBBLIGATO: il titolare.

MODALITÀ:

- dal menù Starweb: Variazione – Dati Sede (o Dati Unità Locale se riguarda una Unità Locale) – Variazione Insegna della Sede (o Variazione Insegna Unità Locale) – Indicare Data di Variazione – spunta su la Nuova Insegna è con la relativa indicazione oppure Flag L'Insegna è stata eliminata (modello I2 delle istruzioni ministeriali).
- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Costi – Diritti di Segreteria € 18,00 per gli altri casi.

Agenzia delle Entrate	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

2.8. CANCELLAZIONE - CESSAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

OBBLIGATO: il titolare.

MODALITÀ:

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta (con contestuale chiusura della partita IVA), dal menù Starweb: Cancellazione – Cancellazione dal Registro Imprese – Ultimo Giorno di attività – Motivo della richiesta (modello I2 delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se aveva assunto dipendenti	--Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa artigiana	--Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi prevalente	--Modulo integrato registro imprese
SI, se coltivatore diretto	--Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	--Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	--Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	--Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta restando iscritta come inattiva (e mantiene aperta la partita IVA perché ha intenzione di ricominciare un'attività imprenditoriale) - dal menù Starweb – cessazione attività – cessazione di ogni attività in provincia mantenendo l'iscrizione al RI (modello I2 delle istruzioni ministeriali); inoltre si ricorda - nel caso in cui sia dovuto in virtù della cessazione appena trasmessa (es.: cessioni d'azienda) – di effettuare anche il trasferimento della sede cessata – dal menu Starweb – variazione attività – dati sede – variazione indirizzo e/o insegna della sede (modello I2 delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se aveva assunto dipendenti	--Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa artigiana	--Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi prevalente	--Modulo integrato registro imprese
SI, se coltivatore diretto	--Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	--Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	--Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	--Modello DA

- se l'impresa trasferisce la sede presso una UL cessando totalmente l'attività svolta solo presso la ex sede mantenendo l'attività della ex UL, dal menù Starweb – “Variazione” - “Variazione Attività Prevalente” (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia) – “Variazione attività della sede” – “Variazione indirizzo della sede” – “Cessazione Unità Locale” con le seguenti avvertenze: nella parte relativa alla variazione attività della sede compilare “è iniziata l'attività di”, riportando l'attività già denunciata presso l'UL, e compilare “è cessata parte dell'attività” riportando l'attività che era svolta presso la vecchia sede; come motivo di cessazione della UL selezionare “trasformazione in sede legale” (modello I2 - UL delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, per la sede e per l'unità locale; per l'attività residua solo se è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	--Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi	--Modulo integrato registro imprese

prevalente	
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	--Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	--Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	--Modello DA

- se l'impresa cessa una parte della sua attività svolta presso un'unità locale in provincia non intaccando l'attività prevalente, dal menù Starweb: Variazione – Dati Unità Locale – Variazione attività Unità Locale –(modello UL delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività residua è diversa rispetto a quella denunciata	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa altra attività agricola	--Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale nella provincia della sede mantenendo altra attività presso la sede, dal menù Starweb: Variazione – Dati Unità Locale – Cessazione Unità Locale; eventualmente Variazione Attività prevalente se varia in funzione della modifica;

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività residua solo se è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	--Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	--Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	--Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	--Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	--Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale in altra provincia, dal menù Starweb: Variazione – Dati Unità Locale – Cessazione Unità Locale (selezionando come CCIAA destinataria la CCIAA sede della localizzazione) ed eventualmente anche la comunicazione di - Variazione Attività prevalente alla CCIAA della sede; (modello UL + I2 delle istruzioni ministeriali);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività residua solo se è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se cessa l'attività artigiana	--Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di commercio e servizi prevalente	--Modulo integrato registro imprese
SI, se cessa l'attività di coltivatore diretto	--Modello CD1/var
SI, se cessa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale	--Modello IAP/var
SI, se cessa altra attività agricola	--Modello DA

- se l'impresa cessa totalmente l'unica attività operativa svolta presso un'unità locale, dal menù Starweb: Variazione – Dati Unità Locale – Cessazione Unità Locale (modello UL delle istruzioni ministeriali).

⇒ (N.B. La modulistica ministeriale non ha previsto la cessazione dell'attività prevalente).

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
SI, se cessa attività artigiana e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
SI, se aveva assunto dipendenti e la p.a.t. non resta aperta per altri motivi	---Modello cessazione
I.n.p.s.	
SI, se aveva assunto dipendenti	--Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa artigiana	--Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi	--Modulo integrato registro imprese

prevalente	
SI, se coltivatore diretto	--Modello CD1/var
SI, se imprenditore agricolo a titolo principale	--Modello IAP/var
SI, altra impresa agricola	--Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	--Modello DA

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta**.

Allegati – Vedi elenco attività

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

e il paragrafo nell'Introduzione REA "cessazioni di attività".

Costi – Bollo € 17,50; diritti di segreteria esente per le cancellazioni; € 18,00 per gli altri casi.

2.9. CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE INATTIVA

TERMINE: nessuno.

OBBLIGATO: il titolare.

MODALITÀ:

- se l'impresa si deve cancellare totalmente, senza mai aver iniziato l'attività preventivata, dal menù Starweb: Cancellazione – Cancellazione dal Registro Imprese – Ultimo Giorno di attività (la data di cancellazione della partita IVA) – Motivo della richiesta "altre cause" ; (modello I2 delle istruzioni ministeriali) con la compilazione del riquadro "NOTE" con dichiarazione che attesta che l'impresa non ha mai esercitato l'attività.

Allegati – nessuno.

Costi – Diritti di segreteria € zero; imposta di bollo € 17,50.

P.S.: si precisa inoltre che è possibile iscrivere il trasferimento da altra provincia, di impresa individuale "inattiva".

- se l'impresa si deve cancellare totalmente dopo aver già comunicato la cessazione dell'attività, dal menù Starweb: Cancellazione – Cancellazione dal Registro Imprese – Ultimo Giorno di attività (la data di cancellazione della partita IVA) – Motivo della richiesta "altre cause" ; (modello I2 delle istruzioni ministeriali) ;

Allegati – nessuno.

Costi – Diritti di segreteria € zero; imposta di bollo € 17,50.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA9/10
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

CAPITOLO 3 — GLI ADEMPIMENTI DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI COLLETTIVI

3.1. COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività commerciale³⁰

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Presidente Legale rappresentante³¹

- *se l'attività è svolta presso la sede,*

in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Presidente Consiglio Direttivo (PGD) o Legale Rappresentante (LER) ed i riquadri “attività prevalente dell'impresa”, “data inizio attività sede” e “attività esercitata nella sede” con la sola attività commerciale (NON l'attività istituzionale dell'associazione)

Con Fedra: MODELLI R-S5-P

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al modello S5 di inizio (compilato ai campi ai riquadri A2, D1 e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA) + modello Intercalare P di nomina (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche PGD o LER);

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modello DA

³⁰ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

³¹ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

- se l'attività è svolta presso un'unità locale nella medesima provincia della sede legale, in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo l'UL in provincia con la descrizione dell'attività commerciale esercitata, solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Presidente Consiglio Direttivo (PGD) o Legale Rappresentante (LER) ed indicando come attività prevalente solo quella commerciale esercitata nell'UL (NON l'attività istituzionale dell'associazione)

In Fedra: MODELLI R-S5-P-UL

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 – rispondendo NO - e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA) ai fini della denuncia dell'attività prevalente + modello Intercalare P (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche PGD o LER); + modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività	--- Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- se l'attività è svolta presso un'unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Presidente Consiglio Direttivo (PGD) o legale Rappresentante (LER) ed indicando come data inizio attività ed attività prevalente solo quella commerciale svolta nell'UL (NON l'attività istituzionale dell'associazione) e inserendo nel riquadro “attività esercitata nella sede” la seguente dicitura “l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locale operativa ubicata fuori provincia” (MODELLI R-S5-P di Fedra). In sostanza è possibile iscrivere

l'associazione al REA come INATTIVA (contestualmente alla presentazione della Comunicazione Unica con la denuncia, destinata all'Agenzia delle Entrate, del codice Ateco corrispondente all'attività d'impresa che l'associazione intende svolgere presso l'unità locale) utilizzando la stessa procedura già in vigore per le imprese individuali inattive.

Inoltre, solo dopo aver ottenuto il numero REA della sede, in Starweb inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa – "nuova unità locale" – compilando i riquadri obbligatori – data inizio attività ed attività primaria e secondaria presso UL.

In Fedra: modello UL

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) + modello S5 di inizio compilato ai riquadri A2 indicando che *"l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locali operative ubicate fuori provincia"*, D1/Attività prevalente – rispondendo NO -, e /Data inizio attività impresa. Predisporre INOLTRE modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) da presentarsi presso la CCIAA sede della localizzazione.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modello DA

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione"***

Allegati – 1) Vedi elenco attività "Parte quarta" e Introduzione REA punto 19 più sopra; 2) Copia dell'atto costitutivo registrato presso l'ufficio del registro; 3) Statuto aggiornato; 4) Verbale di nomina del Presidente in carica.

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo solo per la sede (vedi "Introduzione REA").

3.2. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE GIÀ ATTIVA

TERMINE: 30 giorni dalla modifica effettiva dell'attività³²

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Presidente/Legale rappresentante³³

- *se l'associazione è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività,*

in Starweb – variazione – in DATI IMPRESA - “variazione attività prevalente” (se varia) e in DATI

SEDE - “variazione attività nella sede” compilato ai riquadri “e' iniziata l'attività di ...” -

“attività risultante primaria” e “attività risultante secondaria”

In Fedra: modello S5 di modifica compilato ai campi B2, BC – quest'ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente)

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- *Se l'associazione è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività operativa in una nuova unità locale nella medesima provincia della sede legale,*

in Starweb “variazione” – in DATI UNITA' LOCALE - “Nuova Unità locale” e, nel caso in cui questo comporti una modifica dell'attività prevalente esercitata dall'associazione (o non compaia in visura) anche in DATI IMPRESA - “variazione dell'attività prevalente”

³² Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

³³ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

In Fedra: modello S5 di modifica compilato al campo BC - se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale - insieme al modello UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4)

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività solo se è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- *Se l'associazione aggiunge un'attività operativa presso l'unità locale già denunciata,*

in Starweb "variazione" – inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa - in DATI UNITA' LOCALE - "Variazione attività Unità Locale" compilato ai riquadri "e' iniziata l'attività di ..." - "attività risultante primaria" e "attività risultante secondaria"; nel caso in cui questo comporti una modifica dell'attività prevalente esercitata dall'associazione (o non compaia in visura) occorrerà presentare presso la camera della sede legale una denuncia di "variazione" – in DATI IMPRESA - "variazione dell'attività prevalente", eventualmente compilando il riquadro Note con indicato: "modifica presentata a seguito della modifica dell'unità locale a... per la denuncia dell'attività prevalente dell'impresa"

In Fedra: modello S5 di modifica compilato al campo BC - se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività nell'unità locale - insieme al modello UL di modifica compilato ai campi C1, C2, e/o C4)

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10

I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione"***

Allegati – Vedi elenco attività "Parte quarta" e Introduzione REA punto 19 più sopra
Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

3.3. VARIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI DELL'ASSOCIAZIONE

TERMINE: 30 giorni dalla modifica avvenuta

OBBLIGATO: il Presidente/Legale rappresentante³⁴

in Starweb – "variazione" – in DATI IMPRESA - "comunicazione di variazione" - denominazione o scopo, - in DATI SEDE - indirizzo - in DATI PERSONE - nomina/variazione legali rappresentanti.

In Fedra: Modello R di modifica, compilato negli appositi riquadri oggetto della modifica: denominazione, sede legale, scopo/oggetto + eventuali modelli intercalari P di cessazione e nomina del solo Presidente.

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione REA"***

Allegati – Copia del verbale nel quale è stata deliberata la modifica

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	

³⁴ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

SI, se la p.a.t. è aperta, solo per la sede e la denominazione	---Modello V
I.n.p.s.	
SI, se ha dipendenti SI se attività agricola, anche nel caso abbia dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

3.4. CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Presidente Legale rappresentante³⁵

in Starweb – Cancellazione – Comunicazione di Cancellazione dal REA

In Fedra: Modello R di chiusura compilato unicamente al riquadro 22/Istanza di cancellazione di associazione

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte quarta" e vedi "Introduzione REA" – punto 19 più sopra

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se ha dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se ha dipendenti SI se attività agricola, anche nel caso abbia dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

³⁵ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica, NON dalla nomina del parroco. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

CAPITOLO 4 — GLI ADEMPIMENTI DI PARROCCHIE ED ENTI ECCLESIASTICI

4.1. COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività commerciale³⁶

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante dell'ente (di solito il parroco)

- *se l'attività è svolta presso la sede*, in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo - solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER) ed i riquadri “attività prevalente dell'impresa”, “data inizio attività sede” e “attività esercitata nella sede” con la sola attività commerciale (NON l'attività istituzionale della parrocchia)

In Fedra: MODELLI R-S5-P

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al modello S5 di inizio (compilato ai campi ai riquadri A2, D1 e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA) + modello Intercalare P di nomina (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche LER).

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

³⁶ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

- *se l'attività è svolta presso un'unità locale nella medesima provincia della sede legale,*
in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo l'UL in provincia con la descrizione dell'attività commerciale esercitata, solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER) ed indicando come attività prevalente solo quella commerciale esercitata nell'UL (NON l'attività istituzionale della parrocchia)

In Fedra: MODELLI R-S5-P-UL

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 – rispondendo NO - e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA) ai fini della denuncia dell'attività prevalente + modello Intercalare P (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche LER); + modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4).

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti Si se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- *se l'attività è svolta presso un'unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale,*
in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”(es.: esercizio del culto nelle sue varie forme), inserendo solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di legale Rappresentante (LER) ed indicando come data inizio attività ed attività prevalente solo quella commerciale svolta nell'UL (NON l'attività istituzionale della parrocchia) e inserendo nel riquadro “attività esercitata nella sede” la seguente dicitura “*l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locale operativa ubicata fuori provincia*”

Inoltre, solo dopo aver ottenuto il numero REA della sede, in Starweb inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa – “nuova unità locale” – compilando i riquadri obbligatori – data inizio attività ed attività primaria e secondaria presso UL

In Fedra: MODELLI R-S5-P

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) + modello S5 di inizio compilato ai riquadri A2 indicando che “l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locali operative ubicate fuori provincia”, D1/Attività prevalente – rispondendo NO - , e /Data inizio attività impresa. Predisporre

Modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) da presentarsi presso la CCIAA sede della localizzazione.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della “Introduzione REA”***

Allegati – 1) Vedi elenco attività “Parte quarta” e Introduzione REA punto 20 più sopra - 2) atto di nomina del legale rappresentante dell'Ente ovvero, nel caso di parrocchie, atto di nomina della Curia

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo solo per la sede (vedi “Introduzione REA”).

4.2. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DI PARROCCHIA O ENTE ECCLESIASTICO GIÀ ISCRITTO NEL REA

TERMINE: 30 giorni dalla modifica effettiva dell'attività³⁷

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante dell'ente³⁸

- *se l'ente ecclesiastico è già attivo presso la sede e aggiunge un'attività,*

in Starweb – variazione – in DATI IMPRESA - “variazione attività prevalente” (*se varia*) e - in DATI SEDE- “variazione attività nella sede” compilato ai riquadri “*e' iniziata l'attività di ...*” - “*attività risultante primaria*” e “*attività risultante secondaria*”

In Fedra: modello S5 di modifica compilato ai campi B2, BC – quest'ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente);

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta Si se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- *Se l'ente ecclesiastico è già attivo presso la sede e aggiunge un'attività operativa in una nuova un'unità locale nella medesima provincia della sede legale,*

in Starweb “*variazione*” – in DATI UNITA' LOCALE - “Nuova Unità locale” e, nel caso in cui questo comporti una modifica dell'attività prevalente esercitata dall'impresa (o non compaia in visura) anche - in DATI IMPRESA - “variazione dell'attività prevalente”,

In Fedra: modello S5 di modifica compilato al campo BC - se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale - insieme al modello UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4

³⁷ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

³⁸ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dalla modifica dell'attività economica. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta SI se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modulo integrato registro imprese ---Modello DA

- Se l'ente ecclesiastico aggiunge un'attività operativa presso l'unità locale già denunciata, in Starweb "variazione" – inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa - in DATI UNITA' LOCALE -"Variazione attività Unità Locale" compilato ai riquadri "e' iniziata l'attività di ..." - "attività risultante primaria" e "attività risultante secondaria"; nel caso in cui questo comporti una modifica dell'attività prevalente esercitata dall'impresa (o non compaia in visura) occorrerà presentare presso la camera della sede legale una denuncia di "variazione" – in DATI IMPRESA -"variazione dell'attività prevalente", eventualmente compilando il riquadro Note con indicato: "modifica presentata a seguito della variazione dell'unità locale a.... per la denuncia dell'attività prevalente dell'impresa" ,

In Fedra: modello S5 di modifica compilato al campo BC - se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività nell'unità locale - insieme al modello UL di modifica compilato ai campi C1, C2, e/o C4

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se l'attività è diversa rispetto a quella denunciata o se muta l'attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti per la prima volta	---Modulo integrato registro imprese

Si se attività agricola, anche nel caso assuma dipendenti	---Modello DA
-----------------------------------------------------------	---------------

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della “Introduzione”***

Allegati – Vedi elenco attività “Parte quarta” e Introduzione REA punto 20 più sopra

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

4.3. VARIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI DI PARROCCHIA O ENTE ECCLESIASTICO

TERMINE: 30 giorni dalla modifica avvenuta

OBBLIGATO: il legale rappresentante dell’ente³⁹

in Starweb – “*variazione*” – “*comunicazione di variazione*” in DATI IMPRESA - denominazione o scopo - in DATI SEDE – indirizzo - in DATI PERSONE - nomina/variazione legali rappresentanti

In Fedra: Modello R di modifica, compilato negli appositi riquadri oggetto della modifica: denominazione, sede legale, scopo/oggetto + eventuali modelli intercalari P di cessazione e nomina del solo Legale Rappresentante).

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della “Introduzione REA”***

Allegati – Copia del verbale/documento nel quale è stata deliberata la modifica

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta, solo per la sede e la denominazione	---Modello Variazioni

³⁹ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dall’evento modificatosi. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

I.n.p.s.	
SI, se ha dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI se attività agricola, anche nel caso abbia dipendenti	---Modello DA

4.4. CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante dell'ente⁴⁰

in Starweb – Cancellazione – Comunicazione di Cancellazione dal REA

In Fedra: Modello R di chiusura compilato unicamente al riquadro 22/Istanza di cancellazione di associazione

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte quarta" e vedi "Introduzione REA" – punto 20 più sopra

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se ha dipendenti	---Modello Cessazione

I.n.p.s.	
SI, se ha dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI se attività agricola, anche nel caso abbia dipendenti	---Modello DA

⁴⁰ Le denunce devono avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività economica. Per le denunce tardive è sanzionato il/i legale/i rappresentante.

CAPITOLO 5 — GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' STRANIERE IN ITALIA E DELLE SOCIETA' ITALIANE ALL'ESTERO

5.1. APERTURA DELLA PRIMA UNITA' LOCALE DI SOCIETA' COSTITUITA ALL'ESTERO (ufficio di rappresentanza – negozio - stabilimento...)

TERMINE: 30 giorni dalla data di apertura dell'unità locale⁴¹

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante **in Italia** del soggetto estero

In Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori indicando come forma giuridica SOGGETTO ESTERO, compilando il riquadro “Scopo e oggetto” come dal certificato estero, inserendo l'UL in provincia con la descrizione dell'attività esercitata in Italia eventualmente quella PROMOZIONALE se trattasi di mero Ufficio di rappresentanza, solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER) ed indicando come attività prevalente solo quella esercitata nell'UL (NON l'attività sociale all'estero)

In Fedra: MODELLI R-S5-P-UL rispettandone tale sequenza

Modello R compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale – 2/Partita Iva (se necessaria), 3b/Forma giuridica (riportare “ST” – soggetto estero) 4/Sede legale (all'estero), 6/Scopo e oggetto (della società all'estero, solitamente ricavabile dal certificato dell'ente straniero).

Modello UL di apertura (compilando i riquadri A1, A2 e A4 indicando l'attività operativa svolta nella provincia, eventualmente quella PROMOZIONALE se trattasi di mero Ufficio di rappresentanza)

Modello INT P per la nomina del rappresentante in Italia compilato ai quadri 1, 2 e 3 (nel quadro 3 indicare LER inteso come rappresentante in Italia, la data nomina, la durata).

⁴¹ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio) , la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione REA”

Allegati – Certificato dell'ente estero preposto alla tenuta del Registro Imprese straniero o ente equivalente (o dichiarazione di esistenza della società fatta dall'Ambasciata in caso di società extracomunitaria, in assenza del certificato) dal quale si possano desumere gli elementi principali dell'impresa;

delibera/atto di nomina del Rappresentante legale in Italia , a meno che non sia lo stesso legale rappresentante all'estero ad essere incaricato della rappresentanza in Italia.

Per la traduzione degli atti si veda il punto 18 dell'Introduzione REA

A seconda dell'attività svolta nell'UL si provvederà alla richiesta della stessa documentazione prevista per le ditte italiane.

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuale

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, altra impresa agricola	---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello DA

5.2. VARIAZIONE DELL'UNITA' LOCALE DI SOCIETA' ESTERA ED APERTURA DI NUOVA UNITA' LOCALE

Nel caso di modifiche o cessazioni dell'ufficio è il legale rappresentante in Italia che ha il potere di farlo senza dimostrare alcunché; così come nel caso di ulteriore apertura di altro ufficio sempre della stessa società straniera. Si denuncia con un modulo UL.

TERMINE: 30 giorni dalla modifica avvenuta

OBBLIGATO: IL RAPPRESENTANTE LEGALE IN Italia del soggetto estero

- se modifica l'indirizzo/attività dell'UL: in Starweb "variazione" – "Variazione indirizzo Unità Locale" - "Variazione attività Unità Locale" compilato ai riquadri "e' iniziata l'attività di ..." - "attività risultante primaria" e "attività risultante secondaria", e "Variazione tipologia Unità Locale" se modificata in base alla nuova attività esercitata;

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

- se si apre una nuova UL in altra provincia: in Starweb "variazione" – inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa -"Nuova Unità Locale" compilato ai riquadri "attività primaria" e "attività secondaria".

(in Fedra: Modello UL di modifica compilando i riquadri C1, C2, C4, indicando l'attività operativa svolta nella provincia, eventualmente quella PROMOZIONALE se trattasi di mero Ufficio di rappresentanza)

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della "Introduzione REA"

Allegati – Vedi elenco attività “Parte quarta” e Introduzione REA punto 18 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo per l'UL nuova

5.3. VARIAZIONE DEI DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA' STRANIERA

TERMINE: 30 giorni dalla delibera avvenuta all'estero, o dall'atto di deposito della modifica presso un notaio italiano

OBBLIGATO: il legale rappresentante in Italia

in Starweb – “variazione” – in DATI IMPRESA - “comunicazione di variazione” - denominazione o scopo, - in DATI SEDE - indirizzo - in DATI PERSONE - nomina/variazione legali rappresentanti.

(In Fedra: Modello R di modifica, compilato negli appositi riquadri oggetto della modifica: denominazione, sede legale, scopo/oggetto + eventuali modelli intercalari P di cessazione e nomina del solo Legale rappresentante.)

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della “Introduzione REA”***

Allegati – Copia del verbale nel quale è stata deliberata la modifica o certificato dell'ente estero aggiornato

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	--- Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta, solo per la sede e la denominazione	---Modello V
I.n.p.s.	
SI, se ha dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI se attività agricola, anche nel caso abbia dipendenti	---Modello DA

5.4. CHIUSURA DELL'UNICO UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - UNITA' LOCALE PRESENTE IN PROVINCIA

TERMINE: 30 giorni dalla chiusura

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante in Italia

in Starweb – Cancellazione – Comunicazione di Cancellazione dal REA

(In Fedra: Modello R di chiusura compilato unicamente al riquadro 22/Istanza di cancellazione di associazione)

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione REA"***

Allegati – Nessuno. Vedi elenco attività "Parte quarta" e Introduzione REA punto 18 **Errore.**

L'origine riferimento non è stata trovata.

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	--- Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta	---Modello Cessazione
I.n.p.s.	
SI, se ha dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI se cessa attività agricola, anche nel caso abbia dipendenti	---Modello DA

5.5. TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA DELL' UNICO UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - UNITA' LOCALE

TERMINE: 30 giorni dal trasferimento

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante in Italia (se incaricato dalla società straniera)

Questo tipo di adempimento attualmente non è gestibile con l'applicativo Starweb: vai a:

<http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>

(In Fedra: Modello R presentato alla CCIAA di destinazione compilato ai quadri 5 e 29 e segnalazione nelle NOTE della compilazione particolare , Modello UL di apertura -compilando i riquadri A1, A2 e A4 indicando l'attività operativa svolta nella provincia, eventualmente quella PROMOZIONALE se trattasi di mero Ufficio di rappresentanza- e Modello int. P SOLO se i dati variano -o devono variare- rispetto alla visura di provenienza: a tal proposito si rimanda all'Introduzione al REA dove si citano quali sono gli elementi da denunciare nel REA: legali rappresentanti ed eventuali procuratori).

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione REA"***

Allegati – Vedi elenco attività "Parte quarta" e Introduzione REA punto 18 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..** Inoltre occorre verificare se il rappresentante in Italia ha i poteri per trasferire l'ufficio di riferimento: se non ha questi poteri occorre documentare la delibera della società straniera

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo per l'UL nuova

Agenzia delle Entrate	
SI	--- Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se la p.a.t. è aperta	---Modello V
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

5.6. CHIUSURA DELL' UFFICIO DI RAPPRESENTANZA PER ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA

TERMINE: 30 giorni dalla data del deposito dell'atto presso un Notaio italiano e comunque non oltre 45 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio

Questo tipo di adempimento attualmente non è gestibile con l'applicativo Starweb; occorre quindi usare il software ComunicaFedra:

- Modello S2 (compilato obbligatoriamente nel campo FORMA GIURIDICA indicando: società costituita in base a leggi di altro Stato, eventualmente ai riquadri relativi alla denominazione, sede e durata della società estera (codice atto A03)
 - Mod. Int. P (per la cessazione del rappresentante legale in Italia dell'ufficio di rappresentanza)
 - Modello UL (per la cessazione dell'ufficio di rappresentanza)
 - Modello UL (selezionando l'opzione "apertura") compilato A1 – A2 – A4 (se rimane attiva, ma con un'attività diversa rispetto a quella dell'ex ufficio di rappresentanza)
 - Un modello Int. P per il rappresentante stabile in Italia preposto della sede secondaria (coi relativi poteri)
 - Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione REA"***

Allegati - Copia autentica in formato PDF/A del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto istitutivo di sede secondaria e dello statuto della società estera . (vedi "Introduzione REA" punto 18 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**– Documenti formati all'estero).

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria 90,00.

Agenzia delle Entrate	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

5.7. APERTURA DI UNITA' LOCALE ALL'ESTERO DA PARTE DI SOCIETA' ITALIANA

TERMINE: 30 giorni dalla data di apertura dell'unità locale

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante dell'impresa italiana

In Starweb – Variazione – Dati unità locale – Nuova unità locale; (In Fedra: MODELLO UL di apertura compilando i riquadri A1, A2 e A4) indicando l'attività operativa svolta nello stato estero, eventualmente quella PROMOZIONALE se trattasi di mero Ufficio di rappresentanza.

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della "Introduzione REA"

Allegati – Copia del certificato dell'ente estero preposto alla tenuta del registro imprese se esistente (eventualmente, autocertificazione se Stato UE); se non esistente, dichiarazione dell'autorità locale o altra idonea documentazione relativa a detta apertura.

Per la traduzione degli atti si veda il punto 18 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dell'Introduzione REA

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 30,00; diritto annuale non dovuto.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI, se assume dipendenti	---Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2
I.n.p.s.	
SI, se assume dipendenti	---Modulo integrato registro imprese
SI, se impresa di commercio e servizi prevalente	---Modulo integrato registro imprese
SI, altra impresa agricola	---Modello DA
SI, se impresa agricola con dipendenti	---Modello DA

CAPITOLO 6 — GLI ADEMPIMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

NON ECONOMICI (CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA)

6.1. COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività commerciale⁴²

⁴² Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Legale rappresentante dell'ente

- *se l'attività è svolta presso la sede,*

in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER) ed i riquadri “attività prevalente dell'impresa”, “data inizio attività sede” e “attività esercitata nella sede” con la sola attività commerciale (NON l'attività istituzionale dell'ente)

Con Fedra: MODELLI R-S5-P

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al modello S5 di inizio (compilato ai campi ai riquadri A2, D1 e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA) + modello Intercalare P di nomina (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche LER)

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

- *se l'attività è svolta presso un'unità locale nella medesima provincia della sede legale,*

in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo l'UL in provincia con la descrizione dell'attività commerciale esercitata, solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER) ed indicando come attività prevalente solo quella commerciale esercitata nell'UL (NON l'attività istituzionale dell'ente)

In Fedra: MODELLI R-S5-P-UL

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al

modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 – rispondendo NO - e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA) ai fini della denuncia dell'attività prevalente + modello Intercalare P (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche LER); + modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4);

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

- se l'attività è svolta presso un'unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, in Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all'estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo solo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER) ed indicando come data inizio attività ed attività prevalente solo quella commerciale svolta nell'UL (NON l'attività istituzionale dell'ente) e inserendo nel riquadro “attività esercitata nella sede” la seguente dicitura *“l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locale operativa ubicata fuori provincia”*

Inoltre, solo dopo aver ottenuto il numero REA della sede, in Starweb inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l'UL) e i dati identificativi dell'impresa – “nuova unità locale” – compilando i riquadri obbligatori – data inizio attività ed attività primaria e secondaria presso UL

In Fedra: modello UL

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) + modello S5 di inizio compilato ai riquadri A2 indicando che *“l'attività economica è svolta esclusivamente presso unità locali operative ubicate fuori provincia”*, D1/Attività prevalente – rispondendo NO - , e /Data inizio attività impresa. Predispone INOLTRE modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) da presentarsi presso la CCIAA sede della localizzazione.

Agenzia delle Entrate	
SI, per l'apertura dell'unità locale e per l'attività	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** "Introduzione R.E.A."

Allegati – 1) Vedi elenco attività "Parte quarta" e Introduzione REA punto 21 più sopra; 2) Delibera di nomina del Legale Rappresentante in carica; 3) eventuale ulteriore documentazione per la dimostrazione della natura pubblica dell'Ente (a richiesta dell'Ufficio Registro Imprese)

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo solo per la sede (vedi "Introduzione R.E.A.").

6.2. VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

TERMINE: 30 giorni dalla modifica effettiva dell'attività⁴³

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Legale rappresentante dell'ente

- se l'ente è già attivo presso la sede e aggiunge un'attività,
- in Starweb – variazione – in DATI IMPRESA - "variazione attività prevalente" (se varia) e in DATI SEDE - "variazione attività nella sede" compilato ai riquadri "e' iniziata l'attività di ..." - "attività risultante primaria" e "attività risultante secondaria"

⁴³ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio), la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

In Fedra: modello S5 di modifica compilato ai campi B2, BC –quest’ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell’attività prevalente)

Agenzia delle Entrate	
SI, solo se varia l’attività denunciata o modifica l’attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

- Se l’ente è già attivo presso la sede e aggiunge un’attività operativa in una nuova un’unità locale nella medesima provincia della sede legale,

in Starweb “variazione” – in DATI UNITA’ LOCALE - “Nuova Unità locale” e, nel caso in cui questo comporti una modifica dell’attività prevalente esercitata dall’associazione (o non compaia in visura) anche in DATI IMPRESA - “variazione dell’attività prevalente”,

In Fedra: modello S5 di modifica compilato al campo BC - se in visura non compare l’attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell’unità locale - insieme al modello UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4)

Agenzia delle Entrate	
SI, per l’unità locale e per l’attività solo se varia rispetto a quella denunciata o modifica l’attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

- Se l’ente aggiunge un’attività operativa presso l’unità locale già denunciata,
- in Starweb “variazione” – inserire la provincia destinataria (ove è ubicata l’UL) e i dati identificativi dell’impresa - in DATI UNITA’ LOCALE - “Variazione attività Unità Locale”

compilato ai riquadri “e’ iniziata l’attività di ...” - “attività risultante primaria” e “attività risultante secondaria”; nel caso in cui questo comporti una modifica dell’attività prevalente esercitata dall’associazione (o non compaia in visura) occorrerà presentare presso la camera della sede legale una denuncia di “variazione” – in DATI IMPRESA - “variazione dell’attività prevalente”, eventualmente compilando il riquadro Note con indicato: “modifica presentata a seguito della modifica dell’unità locale a.... per la denuncia dell’attività prevalente dell’impresa”

In Fedra: modello S5 di modifica compilato al campo BC - se in visura non compare l’attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività nell’unità locale - insieme al modello UL di modifica compilato ai campi C1, C2, e/o C4)

Agenzia delle Entrate	
SI, per l’unità locale e per l’attività solo se varia rispetto a quella denunciata o modifica l’attività prevalente	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della “Introduzione”***

Allegati – Vedi elenco attività “Parte quarta” e Introduzione REA punto 21 più sopra

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

6.3. MODIFICA DEI DATI ESSENZIALI DELL’ENTE

TERMINE: 30 giorni dalla modifica avvenuta⁴⁴

OBBLIGATO: il Legale rappresentante

⁴⁴ Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 160/2010, nei casi in cui la SCIA sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica presso il registro imprese (cioè con unico invio) , la data di inizio attività coincide con la data di invio della pratica.

in Starweb – “*variazione*” – in DATI IMPRESA - “*comunicazione di variazione*” - denominazione o scopo, - in DATI SEDE - indirizzo - in DATI PERSONE - nomina/variazione legali rappresentanti.

In Fedra: Modello R di modifica, compilato negli appositi riquadri oggetto della modifica: denominazione, sede legale, scopo/oggetto + eventuali modelli intercalari P di cessazione e nomina del solo Legale rappresentante.

- Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione REA”

Allegati – Copia del verbale nel quale è stata deliberata la modifica

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
SI per la sede, la denominazione e se varia la persona del legale rappresentate iscritto	---Modello V
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

6.4. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Legale rappresentante

in Starweb – Cancellazione – Comunicazione di Cancellazione dal REA

In Fedra: Modello R di chiusura compilato unicamente al riquadro 22/Istanza di cancellazione di associazione

- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta** della “Introduzione”*

Allegati – Vedi elenco attività “Parte quarta” e vedi “Introduzione REA”– punto 21 più sopra

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 18,00.

Agenzia delle Entrate	
SI	---Modello AA7/10
I.n.a.i.l.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---
I.n.p.s.	
<i>Non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica</i>	---

6.5. ISCRIZIONE DELL’ISTITUZIONE DI ENTE LOCALE NEL REA

TERMINE: Entro il 31/5 dell’anno successivo alla sua costituzione.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante dell’istituzione. E’ legittimato al deposito il notaio che ha rogato l’eventuale, autonomo, atto istitutivo; inoltre è legittimato anche il segretario dell’ente locale e il Sindaco/presidente pro-tempore dell’ente che ha costituito l’istituzione se la costituzione è avvenuta con delibera dell’ente e senza un atto notarile autonomo.

COMPILAZIONE MODULISTICA (per l’attività economica v. anche elenco attività “Parte quarta” e v. “Introduzione REA”– punto 21)

Con Starweb – Iscrizione – soggetto collettivo o impresa con sede all’estero – compilato ai riquadri obbligatori, al riquadro “Scopo e oggetto”, inserendo il/i legale/i rappresentante/i con la carica di Legale Rappresentante (LER), gli amministratori ed eventualmente – se ha poteri di rappresentanza – il direttore dell’istituzione ed i riquadri “attività prevalente dell’impresa”, “data inizio attività sede” e “attività esercitata nella sede” se l’istituzione ha iniziato l’attività commerciale.

Con Fedra: MODELLI R-S5-P

Nello specifico, modello R di inizio (compilato ai riquadri 1/Codice Fiscale, 2/Partita IVA, 3/Denominazione, 3B/Forma giuridica –AF-, 4/Sede legale, 6/Scopo e Oggetto) insieme al modello S5 di inizio (compilato ai campi ai riquadri A2, D1 e DATA INIZIO ATTIVITA’ IMPRESA se l’istituzione ha iniziato l’attività commerciale) + modello

Intercalare P di nomina (compilato ai campi 1/dati anagrafici, 2/domicilio della persona, 3/cariche o qualifiche)

- *Distinta firmata digitalmente (come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione"**)*

ALLEGATI:

- a) Se la costituzione avviene con autonomo atto notarile - Copia semplice in formato pdf/A dell'atto costitutivo e dello statuto firmati digitalmente dal notaio e copia (semplice) della delibera dell'ente locale che costituisce l'istituzione (indicare codice Tipo documento '98' = documento a uso interno).

oppure

Se la costituzione avviene con sola delibera dell'ente locale – Copia semplice in formato pdf/A della delibera dell'ente locale che costituisce l'istituzione, dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto (indicare codice Tipo documento '98' = documento a uso interno).

Il tutto deve essere firmato digitalmente dal segretario dell'ente locale (se quest'ultimo provvede all'invio telematico della pratica) quale pubblico ufficiale autenticante. In questo caso è necessaria una dichiarazione – da inserire nel Modello Note o in atto a sé stante – con cui il segretario dell'ente locale esplicita la propria qualifica e la qualità di pubblico ufficiale rogante l'atto costitutivo (salvo tali informazioni siano esplicitate nell'atto).

- b) Atto (o delibera dell'ente locale), in copia semplice, firmato digitalmente dal 'soggetto obbligato/legittimato, che nomina il presidente e gli amministratori (atto da allegare solo se la nomina non è compiuta contestualmente alla costituzione dell'istituzione).

Costi - Bollo € 16,00; Diritti di segreteria € 18,00.

N.B. Nel REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative - devono essere iscritte anche le modifiche delle informazioni sopra ricordate e la cancellazione dell'Istituzione. Anche per tali variazioni vale l'obbligo di deposito (ai fini istruttori) degli atti o delibere che determinano tali vicende (in formato pdf/A; indicare codice Tipo documento '98' = documento a uso interno). Le vicende modificative/estintive dell'Istituzione devono essere comunicate al REA entro 30 giorni dall'evento/atto (v. circolare MISE n. 3669/c del 15 aprile 2014).

6.6. DEPOSITO DEL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE NEL REA

TERMINE: 31 maggio di ogni anno.

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante dell'istituzione.

MODELLI DA COMPILARE:

- *Modello B* firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- *Distinta firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta della "Introduzione"**.*

ALLEGATI: bilancio di esercizio - nota integrativa al bilancio - relazione di gestione degli amministratori - relazione dei revisori dei conti dell'ente locale - delibera di approvazione del bilancio dell'istituzione da parte dell'ente locale. Tutti gli allegati devono essere in formato pdf/A, firmati digitalmente dal legale rappresentante e dichiarati 'corrispondenti' agli originali.

Costi: – imposta di bollo: € 16,00; diritti di segreteria € 18,00 + maggiorazione OIC € 2,70 = € 20,70.

PARTE TERZA – APPROFONDIMENTI SU ALCUNE ATTIVITA' ECONOMICHE IN LOMBARDIA

1. L'ATTIVITA' AGRICOLA E LE ATTIVITA' CONNESSE – CENNI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA

Per attività agricola si intende: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse così come previsto dall'art. 2135 c.c.**

⇒ Per comunicare l'inizio dell'attività di **coltivazione del fondo** è necessario specificare il tipo di coltura effettuata; in generale nelle attività agricole è necessario precisare le province dove sono collocati i terreni agricoli perché l'impresa agricola, anche individuale, si iscrive alla CCIAA di residenza fiscale dell'imprenditore. Quindi: non rileva la provincia in cui sono ubicati i terreni - che non costituiscono unità locale dell'impresa - ai fini dell'individuazione della CCIAA competente.

⇒ Per comunicare l'inizio dell'attività di **allevamento di animali** è necessario specificare le specie di animali (bovini, suini, ecc..).

Relativamente alle suddette attività è necessario presentare la SCIA al SUAP competente.

⇒ Con riferimento alle **altre "attività connesse"** presenti nell'art. 2135 del c.c. distinguiamo in genere:

1. l'attività **agro-meccanica**, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 99/2004, effettuata presso fondi di soggetti terzi da colui che utilizza, a questi fini, attrezzature o risorse della propria azienda agricola (circostanza che deve essere precisata nella descrizione dell'attività);
 - A. la **lavorazione e trasformazione** dei propri prodotti agricoli (che deve essere comunicata al SUAP competente);
 - B. la **vendita diretta al dettaglio** dei prodotti agricoli effettuata da imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, che "vendono direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende". Ad essi non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998 (Riforma del commercio) qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia inferiore a 160.000 euro nel caso di imprenditori individuali, ovvero a 4 milioni di euro nel caso di società (art. 4, comma 1, 7 e 8, del D.Lgs. n. 228/2001). Questa disciplina si

applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa (si veda anche la voce REA apposita COMMERCIO AL DETTAGLIO nella Banca Dati REA al link: http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml). Vengono quindi considerate attività agricole:

- 1) la vendita diretta dei propri prodotti agricoli in forma itinerante (che deve essere comunicata al SUAP ove ha sede l'azienda);
- 2) la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore abbia la disponibilità e la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere e manifestazioni (per le quali non serve alcuna comunicazione al SUAP);
- 3) la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico e su aree pubbliche non in forma itinerante e mediante l'utilizzo di un posteggio (che deve essere comunicata al SUAP in cui si intende esercitare la vendita);
- 4) la vendita diretta mediante il commercio elettronico (che deve essere comunicata al SUAP in cui l'impresa ha sede);

Oltre a queste attività, in virtù del disposto legislativo di cui all'art. 1 comma 1094 della legge 296/2006 che modifica il D. Lgs. 228/2001, le società di persone, le Srl, le società cooperative ed i consorzi i cui soci sono tutti imprenditori agricoli, possono iscriversi ugualmente nella sezione speciale IMPRESE AGRICOLE "quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile (...) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico".⁽¹⁾ In sostanza, in base all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 228/2001, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerate, a loro volta, 'imprenditori agricoli',

⁽¹⁾ L'attività dichiarata in questo caso potrebbe essere: - LAVORAZIONE DEL LATTE FORNITO DAI SOCI – VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO E/O ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLI FORNITI DAI SOCI - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI AGRO-ALIMENTARI DEI PROPRI SOCI (POLITICA DI VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA) MEDIANTE CREAZIONE DI PACKAGING, APPOSIZIONE DI MARCHI DISTINTIVI, ecc..

- C. l'attività **agrituristica** così come definita dall'art 2 comma 1 L. 20 febbraio 2006, n. 96, (che deve essere comunicata al SUAP - si veda anche la voce REA apposita AGRITURISMO nella Banca Dati REA al link: http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml);
- D. l'attività di **produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili** (fonti agroforestali e fotovoltaiche) solo se esercitata sulla base del principio di prevalenza come descritto nella Circolare Agenzia Entrate n'32/E del 6/7/2009 a seguito dell'emanazione della legge 266/2005 art. 1 comma 423 (si veda anche la voce REA apposita ENERGIA ELETTRICA nella Banca Dati REA al link: http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml).

Cenni sulla produzione di energia elettrica ottenuta attraverso fonti rinnovabili (fotovoltaiche/biomasse/biogas...)

Con D.g.r. del 18/04/2012 n. IX/3298 sono state approvate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oltre queste l'impianto è anche soggetto alla normativa fiscale - che, ai sensi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico 28 settembre 2011, prot. 179954, rileva nella comunicazione da effettuare al Registro Imprese.

In base a quest'ultima:

*. gli **impianti fino a 20 KW** non devono obbligatoriamente essere comunicati all'Agenzia delle Dogane (l'attività è comunque denunciabile al Registro imprese come: Produzione di energia elettrica da impianto ___(es: fotovoltaico)___ di potenza inferiore ai 20 Kw).*

*. gli impianti che **superano i 20Kw**:*

- se utilizzano l'energia prodotta anche per uso proprio devono essere in possesso della licenza fiscale di esercizio, che costituisce l'autorizzazione all'esercizio della specifica attività, che è rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente (richiamandone gli estremi nella pratica telematica per il registro delle Imprese),

- se cedono tutta l'energia prodotta devono essere oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Dogane (gli estremi di tale comunicazione devono essere indicati nella pratica telematica per il Registro delle Imprese) la quale rilascerà poi il cosiddetto Codice Ditta.

L'impresa che comunica l'inizio della prima attività agricola deve richiedere obbligatoriamente e contestualmente l'iscrizione nella **sezione speciale in qualità di impresa agricola** o, per le imprese individuali, che ne hanno le caratteristiche ex art 2083 c.c., in qualità di **coltivatore diretto**.

1.1 IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che ha sostituito la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP). La qualifica di IAP è riconosciuta dalla Regione sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e va comunicata anche al registro imprese come spiegato nella parte del prontuario sulla compilazione della modulistica. (LINK)

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

- è in possesso di conoscenze e competenze professionali (ai sensi dell'art. 5 del reg. CE n. 1257/1999);
- dedica all'attività agricola (art. 2135 c.c.⁴⁵) direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricava dall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro.

Le società possono essere riconosciute IAP quando hanno nella ragione sociale o in denominazione l'indicazione di "società agricola", l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole e sono in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP;
- nel caso di società di capitali o cooperative almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

⁴⁵ E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite da legge.

1.2 IMPRESE ESONERATE

L'iscrizione al Registro Imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un **volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'art. 34, del DPR n. 633/1972 (art. 2, comma 3, L. 25 marzo 1997 n. 77 e art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262).

Nel caso in cui un soggetto esonerato decida comunque di iscriversi al registro imprese dovrà dichiarare nel modello note che "trattasi di produttore agricolo che si trova nella condizione prevista dall'art. 34, comma 6 del DPR 633/1972 e che in data odierna intende avvalersi della facoltà di iscriversi al registro imprese". Si chiarisce anche che, se il produttore agricolo – pur se esonerato – vende DIRETTAMENTE i propri prodotti su AREE PUBBLICHE (esempio FARMER MARKET o anche autonomamente) deve obbligatoriamente iscriversi nel Registro delle Imprese.⁴⁶

2. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO" IN LOMBARDIA

NORME DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legislativo n. 114/1998 (abolizione licenze e REC);
- Circolare ministero dell'Industria 3467/c del 28.5.1999;
- Legge Reg. Lombardia n. 5/2007;
- D.G.R. Lombardia 7813/2008 in vigore dal 29/7/2008;
- D.G.R. Lombardia 8547/2008 in vigore dal 14/3/2009;
- D.D.C. 790/2009;
- Legge Regione Lombardia n'6/2010 (T.U. Commercio lombardo);
- D. Lgs. 59/2010 (attuazione direttiva servizi artt. Dal 65 al 71);
- Legge 241/1990 art. 19 (così come modificato dalla legge 122/2010 art. 49 comma 4 *bis*);
- D. P.R. 160/2010 (Suap);
- Circolare Regione Lombardia 21 marzo 2011, n. 3 (approvazione modelli S.C.I.A.);

⁴⁶ Nota del 08/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

- D. Lgs. 147/2012.

Le principali fasi dell'evoluzione della normativa del commercio sono le seguenti:

- Dal 24/4/1999 è stato abolito il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.), per tutte le "attività commerciali": sono stati introdotti solo due settori merceologici, Alimentare e non Alimentare, in sostituzione delle vecchie Tabelle merceologiche (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).⁴⁷
- È ancora in vigore, invece, l'articolo 56 del D.M. 375/88 (R.E.C.) per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio (per i quali si possono solo vendere prodotti delle relative tabelle speciali J –W-Z). Ciò significa che per questi settori non vi è stata la liberalizzazione (ad esempio, le farmacie non possono vendere elettrodomestici o articoli tessili ecc...).
- In base alle istruzioni ministeriali per la compilazione della modulistica del Registro Imprese vanno comunque specificati almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato, articoli di vestiario, prodotti tessili, oggetti preziosi, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libri ed altre pubblicazioni, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport e il tempo libero, prodotti culturali, per l'edilizia, di meccanica, prodotti vari, articoli relativi alla vendita di generi di monopolio, ricambi e accessori per i veicoli, prodotti parafarmaceutici; ristorante-pizzeria-trattoria, bar, discoteca, locale d'intrattenimento.
- I corsi professionali per il settore alimentare (vendita e somministrazione), sono organizzati e svolti per conto della Regione, esclusivamente da operatori accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi della vigente disciplina regionale: vedi sul punto i singoli siti internet delle varie Camere di Commercio.
- Se l'attività commerciale è svolta al dettaglio, al domicilio del consumatore, via internet, nel settore alimentare il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare/legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale. Il preposto alla gestione commerciale deve essere nominato con "apposito atto" per cui occorre rivolgersi al SUAP di competenza.

⁴⁷ Dal 13/1/2004 è stato abolito il REC (solo in Lombardia) anche per la "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande": chi vuole svolgere questa attività, deve comunque possedere i requisiti professionali.

- Gli Esercizi di vicinato (commercio al dettaglio in forma fissa) sono i negozi:

con superficie massima di 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti;

con superficie massima di 250 mq nei Comuni oltre i 10.000 abitanti.

Per l'apertura, il trasferimento della sede e per l'ampliamento della superficie di vendita, occorre presentare al SUAP la S.C.I.A. (per maggiori informazioni su SUAP e SCIA v. pp. 48/50 ss.).

– MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 e la Scheda 2. DALLA DATA DI AVVENUTA CONSEGNA AL SUAP, l'interessato può iniziare l'attività. Per il subingresso l'interessato deve presentare la S.C.I.A. – MODELLO "B" Regionale, con la Scheda 1: in caso di mancanza della scheda 1, perché il Comune non la richiede, specificarlo adeguatamente. Anche in questo caso l'interessato può iniziare l'attività, DALLA DATA DI AVVENUTA CONSEGNA AL SUAP (*le camere di commercio lombarde - a parte BG e BS - accettano anche una SCIA presentata ai SUAP con non più di 30 giorni di ritardo per subingressi/conferimenti facendo riferimento alla locuzione "a far data" dall'atto di trasferimento d'azienda*). Nel caso di subingresso per causa di morte in un esercizio di commercio di prodotti alimentari, se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al SUAP, con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione. Permane, invece, l'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale per le attività commerciali esercitate nelle medie e nelle grandi strutture di vendita. La regione può individuare zone del proprio territorio alle quali applica dei limiti massimi di superficie diversi, in base a caratteristiche socioeconomiche della zona.

L'imprenditore può verificare i limiti di superficie di vendita presso il comune competente. Per la richiesta di autorizzazione al Comune occorre presentare il Modello COM 2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'imprenditore presenta al Comune la S.C.I.A. – MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 e la Scheda 2.

- L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:

1. non inizia l'attività di vendita entro 1 anno in una media struttura , entro 2 anni in una grande struttura

2. sospende l'attività per un periodo superiore a 1 anno.

- Per le forme speciali di vendita occorre regolarsi come per gli esercizi di vicinato presentando la S.C.I.A. - MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 allegata nel caso di nuova attività o presentando S.C.I.A. – MODELLO "B" Regionale, con la Scheda 1 allegata nel caso di

subingresso, presentando la S.C.I.A. – MODELLO "B" Regionale nel caso di cessazione avendo cura di denunciarlo presso la residenza del titolare per le vendite per corrispondenza, e al domicilio del consumatore. In particolare, inoltre, il commercio elettronico è assimilato alla vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione: circolare del Ministero dell'Industria 1/6/2000 e circolare 3547/C del 17/06/2002. In merito a tale tipo di commercio la SCIA va presentata al SUAP del luogo ove l'imprenditore intende avviare l'attività (si veda D.Lgs 59/2010 art. 68 c. 3). La modulistica fin qui citata è disponibile sui siti internet di ogni singolo SUAP COMUNALE o sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

- L'Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni e ittici (ex L.125/59) è stato abolito con il D.Lgs. 114/98.

Gli albi dei commissionari, mandatari, astatori dei prodotti ortofrutticoli, carni, ittici (ex l. 125/59) sono aboliti con il d. lgs. 147/2012.

- Particolarità: esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita: in base al D.Lgs. 114/1998 e alla abrogata legge 426/1971, fino al 06/12/2011 era "vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto"; di conseguenza anche per Regione Lombardia (R.R. 3/2000 art. 40) le due attività dovevano essere svolte in locali separati, tranne per alcuni prodotti (es.: materiale elettrico, automobili, ecc.) per i quali invece si poteva comunque esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale. Con l'entrata in vigore, dal 06/12/2011, dell'art. 34 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, che ha abrogato alcune delle restrizioni imposte dalle norme vigenti sullo svolgimento delle attività economiche, il divieto è venuto meno.

Divieto, che anche in modo espresso, è stato soppresso dall'art. 8 c.2 del d. lgs. 147/2012.

Si precisa, ai fini della corretta denuncia dell'attività esercitata (e della relativa compilazione della modulistica) che permane la differenza tra le due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, che come tali devono quindi sempre essere descritte, anche se svolte nello stesso luogo, come due attività economiche distinte ed indipendenti (una primaria ed una secondaria) fermo restando il possesso dei requisiti professionali per il commercio al dettaglio e le superfici di vendita ("disposizioni più restrittive").

L'impresa industriale e artigianale che vende al dettaglio i propri prodotti non è sottoposta alle norme sul commercio solo se i locali di vendita sono adiacenti al complesso produttivo (ad esempio, produzione e vendita di mobili), ma è comunque sottoposta ai requisiti igienico-sanitari.

Cessazione per chiusura definitiva dell'esercizio: è importante indicare la data effettiva di cessazione sul MODELLO "B" Regionale al punto B2, indipendentemente dalla data di presentazione al Comune.

Eventuali date "precedenti" alla presentazione al comune indicate sul modello B ("a far data dal...") dovranno essere supportate da specifica documentazione probatoria. (Art. 26 c. 5 D. Lgs. 114/98 che richiama l'art. 7 comma 1 "previa comunicazione al Comune").

Cessazione per vendita dell'azienda/esercizio di vicinato: allegare l'atto di trasferimento avendo cura di controllare la data di effetto o il MODELLO "B" Regionale con compilazione del campo B2.

Altri casi particolari:

Attualmente esistono due settori merceologici: alimentare e non alimentare. La modifica di attività da un settore ad un altro va comunicata al comune e alla camera di commercio. La modifica di attività commerciale nell'ambito dello stesso settore (es. da abbigliamento ad elettrodomestici) va invece denunciata ai soli uffici del registro delle imprese (REA).

Per l'affido in gestione di reparto, deve essere presentata la comunicazione al Comune senza MODELLO Regionale (vedere il punto 12 della Circolare Ministeriale n. 3467/c del 28.05.1999).

Attività di Commercio all'ingrosso

La denuncia di inizio di attività per il commercio all'ingrosso è subordinata al possesso dei SOLI requisiti morali previsti dal D. Lgs. 59/2010 art. 71 (Vedere circolare Min. Sviluppo Economico 3656/c del 12/9/2012 e Risoluzione Mise n. 114972 del 23/06/2014)⁴⁸

⁴⁸ EX REQUISITI PROFESSIONALI

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, **FINO AL 13/9/2012**, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, era consentito a chi era in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare e/o un corso professionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla regione;
- essere in possesso di un titolo di studio abilitante la somministrazione di alimenti e bevande che vale anche per il settore alimentare (validità dal 2 marzo 2007 in base alla Legge Regionale 5/2007);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavorante, o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

REQUISITI MORALI

Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f. coloro che siano sottoposti a misure previste dal codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (art. 67 del d.lgs. 159/2011).

Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti b, c, d, e, f, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Se l'attività commerciale nel settore alimentare è stata svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali era richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale. Il preposto alla gestione commerciale doveva essere nominato con "apposito atto". Se l'attività commerciale nel settore alimentare era svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti professionali era richiesto al titolare e non ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.

- I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia (ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. 159/2011 ex d.lgs. 252/1998) quindi dai titolari per le imprese individuali, da tutti i soci per le Snc, dai soci accomandatari per le Sas, dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le Srl, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti; dal socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico, dai soggetti membri del collegio sindacale, dal sindaco unico, dal rappresentante in Italia per le società estere e dall'eventuale preposto.

Le denunce di inizio dell'attività di commercio all'ingrosso, sia presso la sede che presso le unità locali (comprese le domande di iscrizione di impresa individuale attiva) devono essere corredate dalla modulistica integrativa predisposta dalle singole CCIAA per la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari ⁴⁹.

Nel caso di cambio di amministratori, per le società che effettuano il commercio all'ingrosso, i nuovi amministratori devono essere in possesso dei requisiti morali. ⁵⁰

Attività di Commercio su aree pubbliche (ex AMBULANTI)

Il commercio su aree pubbliche prevede le possibilità di vendere prodotti attraverso: 1. la partecipazione ai mercati cittadini; 2. la concessione di un posteggio per una fiera; 3. un chiosco; 4. un autonegozio.

Se si tratta di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, l'attività può essere iniziata trascorsi 90 giorni dalla data della ricevuta rilasciata dal SUAP.

Se si tratta di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, l'attività può essere iniziata trascorsi 90 giorni dalla data della consegna della domanda via PEC al SUAP, senza che il Comune abbia fatto opposizione. In ogni caso, la licenza deve essere attivata entro 6 mesi dalla data di rilascio, pena decadenza.

PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE, IN CASO DI RESTITUZIONE DELLA LICENZA, LA DATA EFFETTO E' QUELLA DI PROTOCOLLAZIONE DEL COMUNE.

⁴⁹ Per il commercio all'ingrosso, le CCIAA di Brescia e Lodi non effettuano controlli sui requisiti poiché questi ultimi vengono compiuti dai comuni presenti nelle rispettive province.

⁵⁰ Per le Camere di MI-CR-MB allegare alla pratica (Modello S2 e Intercalare P) i relativi modelli autocertificativi. Le altre Camere controllano d'ufficio senza richiedere l'autocertificazione.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

CONCESSIONE DI POSTEGGIO ISOLATO

Per commercio con concessione di posteggio isolato si intende l'attività di vendita a mezzo banco (manufatto aperto rimovibile al termine della giornata), trespolo (banco vendita articolato su più piani poggiato al suolo) o autonegozio (mezzo mobile) di prodotti alimentari e non alimentari al di fuori dell'area mercatale.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l'operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Le società possono nominare un preposto alla vendita e alla somministrazione.

Requisiti oggettivi:

L'attività può essere svolta a mezzo banco di dimensione massima di mq 8, trespolo di dimensione massima di mq 4 o autonegozio di dimensione massima di mq 24.

Il subingresso in attività esistente può essere richiesto in caso di compravendita, donazione, affittanza di azienda o di ramo d'azienda, in caso di successione mortis causa. Occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data del decesso.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio rilascia l'autorizzazione al nuovo titolare.

In presenza di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande, contestualmente alla presentazione della domanda, occorre presentare la Segnalazione

Certificata di Inizio Attività (SCIA)

In caso di cambio del mezzo e/o maggiore occupazione spazio occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta. E' possibile sostituire banco, trespolo e autonegozio nel rispetto delle dimensioni massime fissate. Al termine dell'istruttoria, in presenza di parere viabilistico favorevole rilasciato dal Comando Polizia Locale, l'ufficio rilascia una nuova autorizzazione.

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Carta di esercizio/attestazione: per svolgere l'attività occorre munirsi della CARTA DI ESERCIZIO/ATTESTAZIONE ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2000.

CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO

Per commercio con concessione di posteggio nel mercato si intende l'attività di vendita a mezzo banco o autonegozio di prodotti alimentari e non alimentari nei mercati settimanali scoperti.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l'operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Le società possono nominare un preposto alla vendita e alla somministrazione.

Assegnazione tramite bando:

Per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare domanda, completa dei necessari allegati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando pubblico che individua i posteggi disponibili nei mercati settimanali scoperti.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio comunica l'assegnazione dei posteggi nei mercati.

Subingresso:

Il subingresso in attività esistente può essere richiesto in caso di compravendita, donazione,

affittanza di azienda o di ramo d'azienda, reintestazione in caso di successione mortis causa. Occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data del decesso.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio rilascia l'autorizzazione al nuovo titolare.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale Canone OSAP la procedura di subentro non potrà perfezionarsi finchè il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo. In presenza di vendita di prodotti alimentari, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Per modificare l'attività in caso di:

- scambio di posteggio tra due operatori titolari di concessione di posteggio nello stesso mercato per lo stesso genere merceologico;
 - sospensione e ripresa dell'attività per il periodo massimo di un anno;
- occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.

L'autorizzazione indica i giorni, i mercati e i numeri di posteggio in cui l'operatore è autorizzato a vendere la propria merce.

La partecipazione ai mercati settimanali scoperti in qualità di aspirante/spuntista è consentita anche ai titolari di autorizzazione per il commercio itinerante.

Cartello titolare: ad ogni operatore titolare di concessione di posteggio nei mercati settimanali scoperti viene consegnato un "cartello" identificativo del posteggio. In caso di smarrimento o furto, è possibile chiedere un duplicato.

Assenze dai mercati: in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, l'operatore è tenuto a presentare all'ufficio idonea giustificazione entro il termine di 60 giorni dall'inizio della stessa.

Funghi: la vendita di funghi freschi è subordinata alla presentazione di SCIA ed è consentita solo agli operatori in possesso di attestato di riconoscimento delle specie rilasciato da ASL.

Carta di esercizio/attestazione: per svolgere l'attività occorre munirsi della carta di esercizio/attestazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2000.

ITINERANTE

Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non alimentari.

L'attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA Registro Imprese per le società di persone; per le persone fisiche l'iscrizione presso la Camera di Commercio deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l'operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Le società possono nominare un preposto alla vendita e somministrazione.

Requisiti oggettivi:

L'attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.

Per iniziare o modificare l'attività occorre presentare domanda, completa della documentazione richiesta.

L'autorizzazione rilasciata dall'ufficio, al termine dell'istruttoria, consente di iniziare o modificare l'attività (le persone fisiche devono essere in possesso dell'iscrizione alla CCIAA).

Non occorre autorizzazione in caso di subentro per il quale è sufficiente la presentazione di domanda corredata da atto notarile.

L'autorizzazione viene rilasciata dal comune dove il richiedente intende iniziare la propria attività.

In presenza di vendita di prodotti alimentari, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

La validità dell'autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare.

In caso di cessazione, il titolare deve dare comunicazione all'ufficio restituendo l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione consente di partecipare alle fiere su tutto il territorio nazionale, alle assegnazioni giornaliere nei mercati scoperti (spunta), oltre alla vendita al domicilio del consumatore.

Carta di esercizio/attestazione: per svolgere l'attività occorre munirsi della carta di esercizio/attestazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2000.

POSTEGGIO CON CHIOSCO

Per commercio con concessione di posteggio isolato a mezzo chiosco si intende l'attività di vendita a mezzo manufatto chiuso di dimensioni contenute generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, non rimovibile al termine della giornata, di prodotti alimentari e non alimentari al di fuori dell'area mercatale.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l'operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Le società possono nominare un preposto alla vendita e alla somministrazione.

Requisiti oggettivi:

L'attività può essere svolta a mezzo chiosco di dimensione massima di mq 24.

Il subingresso in attività esistente può essere richiesto in caso di compravendita, donazione, affittanza di azienda o di ramo d'azienda, in caso di successione mortis causa. Occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data del decesso.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio rilascia l'autorizzazione al nuovo titolare.

In presenza di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande, contestualmente alla presentazione della domanda, occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

In caso di trasformazione in chiosco di posteggi isolati o ampliamento del chiosco esistente occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta. Al termine dell'istruttoria, in presenza di parere favorevole, l'ufficio rilascia una nuova autorizzazione.

In caso di occupazione di spazio esterno al chiosco per esposizione della merce occorre presentare domanda con la richiesta dei metri da occupare. Al termine dell'istruttoria, in presenza di parere viabilistico favorevole, l'ufficio rilascia una nuova autorizzazione.

Il rinnovo delle concessioni è subordinato ai criteri e alle modalità previste dalla delibera di Giunta comunale.

Carta di esercizio/attestazione: per svolgere l'attività occorre munirsi della carta di esercizio/attestazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2000.

VENDITA TEMPORANEA SU AREA PRIVATA

Per vendita temporanea si intende l'effettuazione di una attività di vendita al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e non alimentari per un periodo di tempo limitato in occasione di eventi, manifestazioni, mostre o riunioni di persone.

Requisiti soggettivi:

Occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Per lo svolgimento di una vendita temporanea occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) tramite la piattaforma nazionale "Impresainungiorno.gov.it" una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

In presenza di vendita temporanea nel settore alimentare occorre, inoltre, presentare planimetria e ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

La distribuzione gratuita di prodotti alimentari confezionati non è soggetta a presentazione SCIA nè a comunicazione ad ATS Città Metropolitana.

La vendita è autorizzata per la durata limitata al periodo indicato nella comunicazione e strettamente correlata alla durata della manifestazione.

TEMPORANEA SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI /SAGRE/EVENTI

Per vendita/somministrazione temporanea si intende l'effettuazione di una attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche di prodotti alimentari, non alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di tempo limitato in occasione di eventi/manifestazioni.

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- assenza di pregiudiziali ai sensi del D.lgs n. 159 6 settembre 2011 (Codice Antimafia)

Per lo svolgimento di una vendita temporanea su area pubblica alimentare, non alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni/eventi occorre presentare, domanda in marca da bollo in duplice copia, completa della documentazione richiesta.

L'autorizzazione rilasciata dall'ufficio, al termine dell'istruttoria, consente di iniziare l'attività.

Procedura iter istruttorio autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche:

- a) La richiesta per lo svolgimento dell'evento di vendita/somministrazione temporanea, dovrà essere presentata al Comune unitamente alla richiesta di concessione del suolo relativa all'area/piazza in cui si intende svolgere l'attività, almeno 30 gg. prima dell'inizio della

manifestazione, corredata dell'elenco degli operatori che eserciteranno nell'area oggetto di concessione, con le rispettive dichiarazioni attestanti i requisiti morali di cui all'art. 71 del D.to L.vo 59/2010;

b) qualora l'istanza non risultasse completa della documentazione occorrente, ivi compreso l'elenco di cui al punto a), l'ufficio competente chiederà l'integrazione che dovrà pervenire all'ufficio stesso almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione;

c) nel caso in cui l'autorizzazione temporanea venga rilasciata all'organizzatore per lo svolgimento di un evento caratterizzato dalla presenza di più operatori, i soggetti legittimati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, devono essere unicamente quelli inseriti nell'elenco allegato all'atto autorizzativo che forma parte integrante dell'autorizzazione stessa;

d) eventuali sostituzioni degli operatori dovranno essere preventivamente autorizzate dal Settore Commercio previa comunicazione, da presentarsi all'Ufficio M.C.C. e M.S.S.-Licenze temporanee, almeno 5 gg. prima dallo svolgimento dell'evento;

e) gli operatori non compresi nell'elenco di cui ai punti a) e c), non autorizzati con le modalità di cui al punto d), saranno considerati privi di autorizzazione e soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca delle merci e delle attrezzature, previste dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6;

f) nel caso venga accertata la presenza di operatori non legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, posizionati in luogo dall'organizzatore e non autorizzati ai sensi del punto c) questi sarà ritenuto co-obbligato in solido alle violazioni eventualmente accertate ex art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

La vendita/somministrazione è autorizzata per la durata limitata al periodo indicato nella comunicazione e strettamente correlata alla durata della manifestazione/evento.

3. CENNI AL SETTORE DEL 'BENESSERE' IN LOMBARDIA

3.1. ACCONCIATORE

Il 30/11/2011 è stato pubblicato nel BURL il Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo».

L'art. 3, comma 1 "L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005" stabilisce che per svolgere l'attività di acconciatore è necessario essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge 174/2005.

A decorrere quindi dall'entrata in vigore del Regolamento regionale (01/12/2011) non è stato più possibile avere come requisito minimo la sola esperienza professionale.

In presenza, infatti, dell'esperienza maturata presso imprese esercenti attività di acconciatore, è necessaria la frequenza di un apposito corso di formazione teorica della durata di 400 ore, distribuite in un arco temporale massimo di un anno di calendario, volto a compensare le competenze in tale ambito non acquisite attraverso l'esperienza professionale.⁵¹

Il Regolamento ribadisce anche alcuni principi già presenti e applicati: l'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso; non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

Il Regolamento stabilisce inoltre con chiarezza (art. 5) che "per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un

⁵¹ In relazione all'accesso ai corsi di formazione, in data 22/12/2011 (Protocollo E1.2011.0573587) la Regione Lombardia ha trasmesso una nota alle istituzioni formative accreditate in cui chiarisce che "ogni Istituzione formativa accreditata è responsabile, nei confronti della Regione e dei propri utenti, della valutazione della documentazione probatoria prodotta dal richiedente per l'ammissione al percorso di formazione teorica o per il riconoscimento di crediti e l'inserimento in percorsi standard". Spetta quindi agli enti accreditati la valutazione dei requisiti che consentono l'accesso ai diversi percorsi formativi.

responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali” e che il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività e che in caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito dei requisiti professionali.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore (dal 14/9/2012) del decreto lgs. 147/2012, le imprese possono avviare l’attività di acconciatore con la presentazione della SCIA al comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.

In analogia a quanto già previsto per le cd. attività regolamentate è necessario comunicare la qualifica di Responsabile Tecnico acconciatore (RTA) per ogni soggetto (titolare, socio o persona terza) in possesso dei requisiti dichiarati contestualmente al SUAP e al REA per ogni luogo di esercizio. Vai ad [ACCONCIATORE](#).

E’ possibile una diversa forma di svolgimento dell’attività di acconciatore attraverso lo strumento del cosiddetto AFFITTO DI POLTRONA nei limiti previsti dai regolamenti comunali (si veda anche la circ. MSE 16361 del 31 gennaio 2014) Vai a [AFFITTO DI POLTRONA](#).

3.2 TATUAGGI E PIERCING

Il Decreto Regionale n. 4721 del 25/05/2011 ha previsto l’obbligo, per i soggetti che esercitano l’attività di tatuaggi e piercing, di frequenza di un corso formativo (presso Istituto accreditato) ad oggi (marzo 2014) non ancora istituito.

Pertanto è possibile iscriversi al registro imprese presentando contestualmente la SCIA al SUAP competente per l’attività di piercing e tatuaggio. Vai a [TATUAGGI](#) e [PIERCING](#).

3.3. ESTETISTA

I requisiti professionali per l’attività di estetista sono necessari per l’esercizio di “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti” sia che si realizzi con tecniche manuali che con l’utilizzo di specifici apparecchi e sono escluse le prestazioni di carattere terapeutico (art. 1 L. 1/1990).

Rientrano quindi tutte le attività di estetica vere e proprie, l’attività di ricostruzione unghie, l’attività di massaggi estetici.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante.

A seguito dell'entrata in vigore (dal 14/9/2012) del decreto lgs. 147/2012, le imprese possono avviare l'attività di estetista con la presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.

In analogia a quanto già previsto per le cd. attività regolamentate è necessario comunicare la qualifica di Responsabile Tecnico estetista (RTE) per ogni soggetto (titolare, socio o persona terza) in possesso dei requisiti dichiarati contestualmente al SUAP e al REA per ogni luogo di esercizio. Vai a [ESTETISTA](#).

E' possibile una diversa forma di svolgimento dell'attività di estetista attraverso lo strumento del cosiddetto AFFITTO DI CABINA nei limiti previsti dai regolamenti comunali (si veda anche la circ. MSE 16361 del 31 gennaio 2014).

3.4. MASSAGGI

L'attività di MASSAGGI si declina in una delle 3 seguenti:

- a) l'attività di massaggi terapeutici non deve essere dichiarata al Registro Imprese, in quanto attività paramedica;
- b) l'attività di massaggi estetici può essere dichiarata come indicato al punto 3 sopra riportato (estetista);
- c) l'attività di massaggi esercitati da operatori in discipline bio-naturali possono essere dichiarate come indicato al successivo punto 5.

3.5. DISCIPLINE BIO-NATURALI

La Legge Regionale del 1 febbraio 2005, n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali" ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate. Vai a [REGIONE LOMBARDIA](#).

Le principali discipline rappresentate in Lombardia sono: Shiatsu, Naturopatia, Riflessologia, Pranopratica, Reiki, Tuina, Qi Gong, Jin Shin Do, Kinesiologia, Trainer del benessere, Biodanza, Massaggio Olistico, Ortho-Bionomy, Craniosacrale Biodinamico, Essenze Floreali, Watsu.

Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 4669 del 29/05/2012 (pubblicato nel BURL del 6/06/2012) ha costituito presso la Giunta regionale, il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 2/2005 e il Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2/2005.

Per l'iscrizione al registro imprese occorre:

presentare contestualmente una SCIA al SUAP competente attestando l'eventuale possesso dei requisiti tecnico-professionali come specificato nel piano formativo disposto dalla Regione così come modificato dalla D.d.u.o. 31/1/2013 – n. 646 di regione Lombardia ("I corsi devono prevedere un'articolazione oraria non inferiore a 48 ore per materia.") specificando la disciplina bio-naturale esercitata.

L'eventuale richiesta di iscrizione nella sezione artigiana è da valutare in relazione alla specifica attività praticata caso per caso. Vai a [DISCIPLINE BIONATURALI](#).

3.6. ARTI SANITARIE AUSILIARIE (PODOLOGIA, FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA, ECC.)

Trattasi di attività professionali NON imprenditoriali e, quindi, come tali NON iscrivibili né nel Registro delle Imprese né nel Repertorio Economico Amministrativo. Sono conseguentemente qualificabili come artigiane SOLO qualora siano iscritti i "servizi ausiliari della podologia" (o fisioterapia o logopedia) esercitati in forma d'impresa secondo le modalità di organizzazione e gestione previste dal Codice Civile e dalla legge quadro sull'artigianato o solo come denuncia REA la "gestione in forma imprenditoriale di studi medici che si avvalgono di professionisti regolarmente qualificati". In tal caso, infatti, non è la prestazione professionale che viene iscritta, ma i servizi forniti.

Premesso anche che tali professioni non sono da confondere con la specifica attività artigiana di "pedicure" e "onicotecnico" che agisce sulla base della già citata l. 1/1990 si forniscono in nota

una serie di parametri relativamente alla professione di **PODOLOGO**.⁵² Vai a [STUDIO MEDICO](#) e **CENTRO MASSAGGI DI TIPO TERAPEUTICO** in [SERVIZI PER IL BENESSERE DELLA PERSONA](#).

3.7 FISH THERAPY

Trattasi di una recente pratica "estetica/medica" che prevede l'uso terapeutico di organismi marini o di acqua dolce come strumento per la pulizia della cute. La regione Lombardia ha diramato la Nota 22346 del 2/5/2012 con cui chiarisce che occorre tutelare gli animali e le persone che si sottopongono a tale pratica; occorre quindi dotarsi di un'autorizzazione presso i servizi veterinari del comune luogo di svolgimento dell'attività ai sensi del locale regolamento e comunque possedere i requisiti professionali di cui alla legge 1/1990 che devono essere autocertificati con la SCIA da presentare al Suap. Vai a [ITTIOTERAPIA](#).

3.8 GROTTI DI SALE – HALOTERAPIA

L'“halotherapy” (haloterapia) è una terapia basata sui benefici derivanti dalla somministrazione per via inalatoria di cloruro di sodio micronizzato cioè di sale medicale di roccia purissimo. Le ASL lombarde con nota della regione Lombardia del 15/10/2010 non considerano obbligatorio il requisito professionale di estetica (a differenza delle SAUNE considerate uno strumento elettromedicale espressamente citato nella legge 1/1990.) Occorre comunque valutare col Suap di riferimento eventuali variazioni. Vai a [GROTTA DI SALE](#).

4. CENNI AL SETTORE DELLE ATTIVITA' SVOLTE “ON-LINE” IN LOMBARDIA

Negli ultimi anni l'attività economica è sempre più sviluppata, specialmente in Lombardia, attraverso forme alternative rispetto alle canoniche e in special modo su internet o comunque in remoto senza contatto fisico con il consumatore. Ciò non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni necessarie previste per quel particolare settore: quindi per le voci sottostanti verifica preventivamente col SUAP o l'ente terzo vigilante quanto indicato nelle stesse.

⁵² I riferimenti di legge sono: T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tra cui la legge n. 42/99. Attualmente, a seguito della medesima normativa sopra citata, la professione di podologo è esercitabile tramite il conseguimento dell'apposito diploma universitario, di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 666 del Ministero della Sanità. Con l'art. 4 della legge n. 42/99 inoltre, per regolarizzare le posizioni preesistenti, fu prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali al fine di riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, per l'esercizio professionale e l'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento precedentemente in vigore.

ANTICHITA' E ANTIQUARIATO

ARTE (commercio al minuto di oggetti d'arte o galleria d'arte senza vendita all'asta)

ASTE ON LINE

AUDIOVISIVI (produzione e/o servizi di montaggio) YOUTUBER

AUTO, MOTO, SCOOTER, BICICLETTE (on line senza deposito)

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

BARTER (BARATTO O PERMUTA DI BENI)

CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO

EDICOLA (giornali on line)

EDITORIA ELETTRONICA E DIGITALE

ELABORAZIONE DATI (CTD per il gioco on line)

EMITTENTE RADIO/TV/INTERNET (WEB RADIO)

FARMACEUTICI (on line)

GIOCO PUBBLICO (on line)

GRAFICO - DISEGNATORE - DESIGNER

IMMOBILI (only web)

IMPORT EXPORT NON ALIMENTARI (senza deposito)

INFORMAZIONI COMMERCIALI

INTERNET - SERVIZI TELEMATICI

M-COMMERCE

MEDIATORE (Agente d'affari in mediazione) (solo online)

MONDI VIRTUALI (Creazione di...)

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, RIUNIONI, FESTE

PROVIDER

PUNTO OPERATIVO TELEMATICO

SELEZIONE E RICERCA DEL PERSONALE - COLLOCAMENTO PRIVATO

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TELEMATICI (Impresa fornitrice)

SOFTWARE (Produzione di...)

TELEMARKETING

TOUR OPERATOR

TRADING ON-LINE

PARTE QUARTA – ELENCO ALFABETICO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Ai fini di una puntuale denuncia nel R.E.A., il sito internet di riferimento che viene tenuto in costante aggiornamento e che può contenere novità non ancora inserite nel presente Manuale è il seguente:

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml

In questa sezione vengono elencate, in ordine alfabetico, le attività economiche più frequentemente avviate dalle imprese lombarde. **Ogni attività sotto riportata è collegata con link diretto al sito sopra ricordato.** Per ognuna di esse è disponibile – nel sito internet - una scheda completa con tutte le informazioni utili per aprire un'attività: eventuale autorizzazione, ente competente, legislazione di riferimento. Inoltre per le attività che hanno subito nel tempo modifiche legislative rilevanti, viene annotata in calce alla stessa una nota storica.

La documentazione indicata va predisposta dall'impresa nel momento in cui è nelle condizioni di legge per poter operare regolarmente: eventuali passaggi precedenti possono anche non essere indicati nella relativa scheda (ad es. "SCIA edilizia" o similare, ecc.). La documentazione richiesta dalle singole pubbliche amministrazioni deve essere comunque pubblicata sui siti internet, ai sensi della legge 180/2011 (cd. *STATUTO DELLE IMPRESE*) integrato dal d.lgs. 33/2013 art.35 c.2.

LINK:

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alfa.phtml?lettera=a&carica=l

- [ACCENDIGAS - ACCENDINI - FIAMMIFERI](#)
- [ACCOMPAGNATORE TURISTICO](#)
- [ACCONCIATORE](#)
- [ACETO](#)
- [ACQUACOLTURA IN ACQUE INTERNE \(imprenditore ittico\)](#)
- [ACQUE MINERALI E NATURALI](#)
- [ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA](#)
- [ADDITIVI PER ALIMENTARI \(produzione\)](#)
- [AERODROMO](#)
- [AEROMOBILI](#)

- [AFFITTACAMERE E APPARTAMENTI AMMOBILIATI](#)
- [AFFITTO D'AZIENDA](#)
- [AFFRANCATURA AUTOMATICA](#)
- [AGENTE \(COLLABORATORE\) NEL SETTORE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA](#)
- [AGENTE DI CAMBIO \(AGENTE DI BORSA\)](#)
- [AGENTE DI SPETTACOLO](#)
- [AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO](#)
- [AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIE](#)
- [AGENTE MARITTIMO \(RACCOMANDATARIO MARITTIMO\)](#)
- [AGENTE SERVIZI DI PAGAMENTO](#)
- [AGENZIA DI ASSICURAZIONI \(o Societa' Agenziale\)](#)
- [AGENZIA DI MODA](#)
- [AGENZIA DI PREVENDITA DI BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONI](#)
- [AGENZIA DI PUBBLICITÀ](#)
- [AGENZIA DI RECUPERO CREDITI](#)
- [AGENZIA DI SPEDIZIONI E TRASPORTI](#)
- [AGENZIA DI STAMPA](#)
- [AGENZIA DI VENDITA ALL'ASTA / PUBBLICI INCANTI](#)
- [AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO](#)
- [AGENZIA IMMOBILIARE](#)
- [AGENZIA MATRIMONIALE](#)
- [AGENZIA PER IL LAVORO](#)
- [AGENZIA PER LA CONSULENZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO](#)
- [AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE RICEVIMENTI](#)
- [AGENZIA PER RICHIESTA CERTIFICATI IN GENERE](#)
- [AGENZIA PUBBLICA D'AFFARI VARI](#)
- [AGENZIA PUBBLICHE RELAZIONI](#)
- [AGENZIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA](#)
- [AGRICOLTORE - COLTIVAZIONE DI....](#)
- [AGRITURISMO](#)
- [ALBERGO, MOTEL, RESIDENZA TURISTICO - ALBERGHIERA](#)

- [ALCOLICI](#)
- [ALIMENTARI E BEVANDE](#)
- [ALIMENTI PER ANIMALI](#)
- [ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA E DIETETICI \(PRODUZIONE\)](#)
- [ALLEVAMENTO](#)
- [ALLEVAMENTO CANI](#)
- [ALLEVAMENTO EQUINI](#)
- [AMBULANTE](#)
- [AMBULATORIO \(o STRUTTURA AMBULATORIALE\)](#)
- [AMIANTO \(bonifica di beni contenenti amianto c/terzi\)](#)
- [AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO](#)
- [AMMINISTRAZIONI DI STABILI \(AMMINISTRATORI CONDOMINIALI\)](#)
- [ANALISI CHIMICHE \(laboratorio\)](#)
- [ANALISI CLINICHE \(gabinetto, laboratorio, studio\) o PRESIDI DIAGNOSTICI CURATIVI E RIABILITAZIONI AMBULATORIALI](#)
- [ANALISI GEMMOLOGICHE \(LABORATORIO\)](#)
- [ANIMALI VIVI](#)
- [ANTICHITA' E ANTIQUARIATO](#)
- [ANTITACCHEGGIO](#)
- [APICOLTURA](#)
- [APPARECCHIATURE DI CONSUMO\(Produzione\)](#)
- [APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE\(Produzione\)](#)
- [APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE](#)
- [APPARECCHIATURE INFORMATICHE\(Produzione\)](#)
- [APPARTAMENTI PER VACANZE \(CASE PER VACANZE o UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO\)](#)
- [ARMERIA](#)
- [ARMI - MUNIZIONI - ESPLOSIVI](#)
- [ARTE \(commercio al minuto di oggetti d'arte o galleria d'arte senza vendita all'asta\)](#)
- [ARTI GRAFICHE](#)
- [ASILO](#)

- [ASSICURATIVE \(imprese\)](#)
- [ASSISTENZA DOMICILIARE](#)
- [ASSISTENZA SOCIALE](#)
- [ASSUNTORE DI SCALI DI NAVIGAZIONE](#)
- [ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI](#)
- [ASTATORE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, CARNEI, ITTICI](#)
- [ASTE ON LINE](#)
- [AUDIOVISIVI \(produzione e/o servizi di montaggio\)](#)
- [AUTO, MOTO, SCOOTER, BICICLETTE](#)
- [AUTODEMOLITORE](#)
- [AUTOFFICINA](#)
- [AUTOLAVAGGIO](#)
- [AUTOLINEE O AUTOSERVIZI \(gestione\)](#)
- [AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE](#)
- [AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE](#)
- [AUTORIMESSA](#)
- [AUTORIPARATORE](#)
- [AUTOSCUOLA](#)
- [AUTOSERVIZIO GRAN TURISMO](#)
- [AUTOSOCCORSO - SCORTA TECNICA](#)
- [AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO](#)
- [AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI](#)
- [BABY-SITTING / BABY-PARKING](#)
- [BALLO](#)
- [BANCA](#)
- [BANQUETING](#)
- [BAR](#)
- [BARBIERE - ACCONCIATORE](#)
- [BARTER \(BARATTO O PERMUTA DI BENI\)](#)
- [BEAUTY FARM o RESIDENZA DELLA SALUTE](#)
- [BED & BREAKFAST o ATTIVITA' RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE](#)

- [BEVANDE, BIBITE, ACQUE GASSATE](#)
- [BILIARDO](#)
- [BIRRA](#)
- [BIRRIFICIO](#)
- [BOMBOLE DI GAS](#)
- [BOOWLING](#)
- [BROKER \(o Mediatore Assicurativo\)](#)
- [BULBI E RIZOMI DI FIORI](#)
- [BUSINESS](#)
- [BUTTAFUORI](#)
- [CAFFE'](#)
- [CALL CENTER](#)
- [CALZOLAIO](#)
- [CAMBIIVALUTE](#)
- [CAMPEGGIO \(CAMPING\)](#)
- [CAMPER \(Noleggio\)](#)
- [CANILE, GATTILE, RIFUGIO ANIMALI](#)
- [CAR SHARING \(AUTO CONDIVISA\)](#)
- [CARBURANTI](#)
- [CARBURANTI E OLI MINERALI \(deposito\)](#)
- [CARROZZIERE](#)
- [CARTOLARIZZAZIONE CREDITI](#)
- [CASA DA GIOCO - CASINO'](#)
- [CASA DISCOGRAFICA](#)
- [CASA PER FERIE](#)
- [CASEIFICIO](#)
- [CASH AND CARRY](#)
- [CASH POOLING \(o TESORERIA ACCENTRATA\)](#)
- [CATERING](#)
- [CAVA E TORBIERA](#)
- [CENTRALE IDROELETTRICA, TERMOELETTRICA](#)

- [CENTRI COMMERCIALI \(GESTIONE BENI IMMOBILI\)](#)
- [CENTRO ANTIFUMO](#)
- [CENTRO ASSISTENZA FISCALE: CAF](#)
- [CENTRO BENESSERE](#)
- [CENTRO DI ABBRONZATURA](#)
- [CENTRO DI NAVIGAZIONE](#)
- [CENTRO DI TELEFONIA](#)
- [CENTRO ESTETICO](#)
- [CENTRO OLISTICO](#)
- [CENTRO PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI](#)
- [CERTIFICATORE \(ente di certificazione firma digitale\)](#)
- [CERTIFICAZIONE DI QUALITA'](#)
- [CESELLATORE ED INCASSATORE PIETRE PREZIOSE](#)
- [CHIMICI](#)
- [CINEMA](#)
- [CIRCO](#)
- [CIRCOLO PRIVATO](#)
- [CLINICA E CASA DI CURA PRIVATA](#)
- [COLLABORATORE NEL SETTORE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA](#)
- [COMBUSTIBILI](#)
- [COMMERCIO AL DETTAGLIO](#)
- [COMMERCIO ALL'INGROSSO](#)
- [COMMERCIO ELETTRONICO - E-COMMERCE - \(B2C\)](#)
- [COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE \(già AMBULANTE\)](#)
- [COMMISSIONARIO](#)
- [CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO](#)
- [CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI](#)
- [CONFIDI](#)
- [CONSOLIDATORE MARITTIMO](#)
- [CONSULENZA](#)
- [CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO](#)

- [CONVERTER \(di prodotti tessili in genere\)](#)
- [CORRISPONDENZA EPISTOLARE \(GIA' AFFRANCATA\)](#)
- [CORSI - ISTRUZIONE](#)
- [COSMETICI](#)
- [CREDITO AL CONSUMO](#)
- [CURE TERMALI](#)
- [DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - SANIFICAZIONE](#)
- [DETERSIVI](#)
- [DIETETICI](#)
- [DISCIPLINE BIONATURALI](#)
- [DISCOTECA](#)
- [DISSOATORE DI CARNI C/TERZI](#)
- [DISPOSITIVI MEDICI\(Produzione\)](#)
- [DISTILLERIA](#)
- [DISTRIBUTORE DI BENZINA](#)
- [DISTRIBUTORE DI CARBURANTE](#)
- [DISTRIBUTORI AUTOMATICI\(Produzione\)](#)
- [DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE](#)
- [DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI](#)
- [DISTRIBUZIONE GIORNALI E RIVISTE](#)
- [DIVE CENTER \(Centro Immersioni\)](#)
- [DUE DILIGENCE](#)
- [DUPLICAZIONE FILMS](#)
- [EDICOLA](#)
- [EDILI \(lavori, ristrutturazioni...\)](#)
- [EDILIZIA \(S.c.i.a.\)](#)
- [EDITORE DI LIBRI](#)
- [EDITORE DI QUOTIDIANI, PERIODICI O RIVISTE](#)
- [EDITORIA ELETTRONICA E DIGITALE](#)
- [EDIZIONI MUSICALI](#)
- [ELABORAZIONE DATI](#)

- [ELETTRODOMESTICI\(Produzione\)](#)
- [EMITTENTE RADIO/TV/INTERNET](#)
- [ENERGIA ELETTRICA](#)
- [ENGINEERING AND CONTRACTING](#)
- [ENOTECA - VINERIA](#)
- [ERBORISTERIA](#)
- [ESCAVAZIONE DI ALVEI DI FIUMI PER ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA](#)
- [ESPLOSIVI](#)
- [ESPOSIZIONE DI RARITA', ANIMALI, CURIOSITA'](#)
- [ESTETISTA](#)
- [FABBRICANTE METRICO](#)
- [FACCHINAGGIO](#)
- [FARMACEUTICI](#)
- [FARMACIA](#)
- [FARMER MARKET o MERCATO DEL CONTADINO](#)
- [FECONDAZIONE ARTIFICIALE DI ANIMALI](#)
- [FIDUCIARIE \(SOCIETA'\)](#)
- [FIERE, MOSTRE-MERCATO, ESPOSIZIONI \(Gestione\)](#)
- [FINANZIARIA \(Intermediario Finanziario\)](#)
- [FIORI E PIANTE ORNAMENTALI](#)
- [FLOROVIVAISTA](#)
- [FOCHINO](#)
- [FONDI DI INVESTIMENTO \(SOCIETA' DI GESTIONE\)](#)
- [FONDI PENSIONE](#)
- [FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO \(LAVORO INTERINALE\)](#)
- [FOTOCOMPOSIZIONE CONTO TERZI](#)
- [FOTOCOPIE](#)
- [FOTOGRAFIA](#)
- [FOTOVOLTAICO](#)
- [FRANCHISING](#)
- [FRIGORISTA EUROPEO](#)

- [FRUTTIVENDOLO](#)
- [FUNIVIA, SEGGIOVIA, SCIOVIA](#)
- [FUOCHI DI ARTIFICIO](#)
- [FUOCHISTA - CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO](#)
- [GALLERIA D'ARTE SENZA VENDITA ALL'ASTA](#)
- [GAS](#)
- [GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA \(Controllo delle perdite e Recupero dei gas\)](#)
- [GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI](#)
- [GASTRONOMIA](#)
- [GELATERIA - CREMERIA - YOGURTERIA](#)
- [GENERAL CONTRACTOR](#)
- [GENERI DI MONOPOLIO](#)
- [GESTIONE CALORE](#)
- [GESTIONE DEL RISPARMIO](#)
- [GESTIONE DISCARICA](#)
- [GESTORE AMBIENTALE](#)
- [GIOCATTOLE E APPARECCHI PER LO SPORT\(Produzione\)](#)
- [GIOCO PUBBLICO](#)
- [GIOIELLERIA](#)
- [GIORNALI E RIVISTE](#)
- [GIOSTRAIO](#)
- [GIRARROSTO VERTICALE \(o Kebap / Kebàb\)](#)
- [GIRO SACCHI \(condominiali\)](#)
- [GLUCOSIO - MALTOSIO E ANALOGHE MATERIE ZUCCHERINE](#)
- [GO-KART](#)
- [GRAFICO - DISEGNATORE - DESIGNER](#)
- [GRAFICO PUBBLICITARIO](#)
- [GRANDE MAGAZZINO](#)
- [GRASSI ANIMALI E VEGETALI](#)
- [GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI DIVERSI DAL BURRO E GRASSI SUINI](#)
- [GROTTA DI SALE](#)

- [GUARDIANIA \(NON ARMATA\)](#)
- [GUIDA \(scuola\)](#)
- [GUIDA TURISTICA](#)
- [HALOTERAPIA](#)
- [HANDLING](#)
- [HOLDING](#)
- [ICT \(Information & Communication Technology\)](#)
- [IMBALSAMATORE O TASSIDERMISTA](#)
- [IMBARCAZIONI](#)
- [IMMOBILI](#)
- [IMPIANTO SPORTIVO](#)
- [IMPORT EXPORT NON ALIMENTARI \(senza deposito\)](#)
- [IMPORT-EXPORT ALIMENTARI \(senza deposito\)](#)
- [IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE](#)
- [IMPRENDITORE ITTICO \(Acquacoltura in acque interne\)](#)
- [IMPRESA TURISTICA](#)
- [IMPRESARIO EDILE](#)
- [INFORMAZIONI COMMERCIALI](#)
- [INSTALLATORE DI IMPIANTI TECNOLOGICI](#)
- [INTERMEDIAZIONE IN CAMBI \(MONEY BROKER\)](#)
- [INTERMEDIAZIONE MOBILIARE](#)
- [INTERNET - SERVIZI TELEMATICI](#)
- [INTERNET CAFE'](#)
- [INTERNET POINT](#)
- [INTERPRETE](#)
- [INVESTIGAZIONI \(servizio di...\)](#)
- [INVESTIMENTO \(servizi di...\)](#)
- [ITTICI \(commercio all'ingrosso\)](#)
- [ITTIOTERAPIA - FISH THERAPY - FISH PEDICURE](#)
- [KARTODROMO \(o impianto sportivo simile\)](#)
- [LABORATORIO DI RESTAURO](#)

- [LABORATORIO METROLOGICO](#)
- [LATTE](#)
- [LAVANDERIA](#)
- [LAVANDERIA A GETTONI](#)
- [LAVORO](#)
- [LAVORO INTERINALE](#)
- [LIQUORI](#)
- [LOCAZIONE FINANZIARIA](#)
- [LOGISTICA](#)
- [LUDOTECA](#)
- [M-COMMERCE](#)
- [MACELLO](#)
- [MACINAZIONE DI CEREALI O INDUSTRIA MOLITORIA](#)
- [MAGAZZINAGGIO C/TERZI](#)
- [MAGGIORDOMO AZIENDALE](#)
- [MAIL-EXPRESS \(raccolta e recapito di...\)](#)
- [MALTOSIO E ANALOGHE SOSTANZE ZUCCHERINE](#)
- [MANGIMI](#)
- [MANICURE, PEDICURE](#)
- [MANUTENZIONE DI STRADE](#)
- [MARGARINA](#)
- [MARKETING \(Servizi di ricerche di mercato\)](#)
- [MASSAGGI](#)
- [MECCANICO](#)
- [MECCATRONICA](#)
- [MEDIATORE \(Agente d'affari in mediazione\)](#)
- [MEDIATORE MARITTIMO](#)
- [MEDIAZIONE CREDITIZIA](#)
- [MEDICINALI](#)
- [MENSA AZIENDALE](#)
- [MESTIERI GIROVAGHI](#)

- [METALLI PREZIOSI](#)
- [METANO PER AUTOTRAZIONE](#)
- [MICROCREDITO](#)
- [MINIERE](#)
- [MOBILIFICIO](#)
- [MOLINO](#)
- [MONDI VIRTUALI \(Creazione di...\)](#)
- [MONEY TRANSFER](#)
- [MOSTRA - FIERA](#)
- [MURATORE](#)
- [NATANTI](#)
- [NAVI](#)
- [NIGHT CLUB](#)
- [NOLEGGIO \(beni materiali\)](#)
- [NOLEGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO](#)
- [NOLEGGIO VIDEO/DVD](#)
- [ODONTOIATRA / DENTISTA](#)
- [ODONTOTECNICO](#)
- [OGGETTI PREZIOSI](#)
- [OLI ANIMALI E VEGETALI \(PRODUZIONE\)](#)
- [OLI ESAUSTI](#)
- [OLI MINERALI](#)
- [ONICOTECNICA](#)
- [ONORANZE FUNEBRI](#)
- [ORCHESTRA](#)
- [ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, RIUNIONI, FESTE](#)
- [ORGANIZZAZIONE DI MATRIMONI \(WEDDING PLANNER\)](#)
- [ORO](#)
- [OROLOGERIA](#)
- [ORTOFRUTTICOLI](#)
- [ORTOPEDICO \(STUDIO/LABORATORIO\)](#)

- [OSTELLO PER LA GIOVENTU'](#)
- [OSTERIA](#)
- [OTTICO, OFTALMICO, ORTOMETRISTA \(LABORATORIO\)](#)
- [OUTLET](#)
- [PALESTRA](#)
- [PANE](#)
- [PARCO DIVERTIMENTI](#)
- [PARROCCHIA \(o altro organismo religioso\)](#)
- [PARRUCCHIERE - ACCONCIATORE](#)
- [PASTICCERIA](#)
- [PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE - FILM](#)
- [PERITI ED ESPERTI](#)
- [PESCA PROFESSIONALE](#)
- [PESCE](#)
- [PHONE CENTER](#)
- [PIANTE](#)
- [PIERCING](#)
- [PILE \(Produzione\)](#)
- [PISCICOLTURA](#)
- [PISCINA \(gestione\)](#)
- [PIZZERIA](#)
- [PIZZERIA D'ASPORTO - PIADINERIA](#)
- [PODOLOGO](#)
- [POLVERI PIRICHE](#)
- [PONY EXPRESS \(Servizi di consegna e trasporto di cose/pacchetti\)](#)
- [PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO](#)
- [PROCACCIATORE D'AFFARI NEL SETTORE...](#)
- [PRODUTTORE ASSICURATIVO \(ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA AL DI FUORI DEI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO\)](#)
- [PRODUTTORE DIRETTO DI ASSICURAZIONI](#)
- [PROFUMERIA](#)

- [PROGRAMMI \(produzione programmi televisivi o radiofonici\)](#)
- [PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI O RADIOFONICI](#)
- [PROMOTORE FINANZIARIO](#)
- [PROVIDER](#)
- [PUB - WINE BAR](#)
- [PUBBLICI INCANTI](#)
- [PUBBLICITA'](#)
- [PULIZIA - DISINFEZIONE](#)
- [PUNTO OPERATIVO TELEMATICO](#)
- [PUNTO SERVIZIO INTERNET](#)
- [RADIODIFFUSIONE](#)
- [RADIOTAXI](#)
- [RAEE \(Registro AEE\)](#)
- [RECAPITO \(LAVANDERIA\)](#)
- [RECUPERO CREDITI \(agenzia\)](#)
- [REVISIONE CONTABILE](#)
- [REVISIONE VEICOLI A MOTORE](#)
- [RIFIUTI](#)
- [RIFUGIO ALPINO O ESCURSIONISTICO](#)
- [RILASCIO GARANZIE](#)
- [RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA DI DISEGNI](#)
- [RISTORANTE, PIZZERIA , TRATTORIA](#)
- [ROSTICCERIA](#)
- [SALA DI ESPOSIZIONE \(TEMPORANEA\)](#)
- [SALA GIOCHI](#)
- [SANITARIE \(ARTI E PROFESSIONI\)](#)
- [SARTORIA](#)
- [SAUNA](#)
- [SCUDERIA - STALLAGGIO - MANEGGIO](#)
- [SCUDERIA MOTORISTICA](#)
- [SCUOLA GUIDA](#)

- [SCUOLA NAUTICA](#)
- [SCUOLA PRIVATA \(MEDIA INFERIORE E/O MEDIA SUPERIORE\)](#)
- [SCUOLA PRIVATA \(non Legalmente riconosciuta\)](#)
- [SELEZIONE E RICERCA DEL PERSONALE - COLLOCAMENTO PRIVATO](#)
- [SEMENTI, BULBI E TUBERI](#)
- [SERVICE POINT \(PUNTO DI SERVIZIO\)](#)
- [SERVIZI AEREI NON DI LINEA](#)
- [SERVIZI ALLA PERSONA](#)
- [SERVIZI DI LAVORO AEREO](#)
- [SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TELEMATICI \(Impresa fornitrice\)](#)
- [SERVIZI DI VOLANTINAGGIO](#)
- [SERVIZI DOGANALI \(imprese doganaliste - Centri Assistenza Doganale\)](#)
- [SERVIZI PER IL BENESSERE DELLA PERSONA - CENTRO MASSAGGI: SHIATSU, ORIENTALI E/O NATURALI](#)
- [SERVIZI POSTALI](#)
- [SERVIZI TELEFONICI INTERNAZIONALI](#)
- [SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI](#)
- [SEXY SHOP](#)
- [SICUREZZA SATELLITARE \(servizi di...\)](#)
- [SIGARETTA ELETTRONICA](#)
- [SILVICOLTURA](#)
- [SISTEMA COLLETTIVO AEE](#)
- [SMALTITORE](#)
- [SOCCORSO STRADALE](#)
- [SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI](#)
- [SOFTWARE \(Produzione di...\)](#)
- [SOLARIUM \(solo ABBRONZATURA ARTIFICIALE\)](#)
- [SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE](#)
- [SOSTANZE TOSSICHE](#)
- [SPECIALITA' MEDICINALI](#)
- [SPEDIZIONI o SPEDIZIONIERE](#)

- [SPETTACOLI](#)
- [STABILIMENTO BALNEARE \(marittimo, fluviale, lacuale\)](#)
- [STABILIMENTO DI CURE FISICHE IN GENERE](#)
- [STABILIMENTO TERMALE](#)
- [STIRERIA](#)
- [STRUMENTI DI MONITORAGGIO\(Produzione\)](#)
- [STUDIO DI REGISTRAZIONE](#)
- [STUDIO MEDICO \(Gestione di...\)](#)
- [STUPEFACENTI](#)
- [SUBAGENTE](#)
- [SUPERMERCATO - GRANDE MAGAZZINO](#)
- [TABACCHERIA](#)
- [TAGLIALEGNA](#)
- [TASSIDERMISTA](#)
- [TATUAGGI - TATUATORE - TATOO](#)
- [TAXI](#)
- [TAXI \(2^guida\)](#)
- [TEATRO](#)
- [TELEFONI](#)
- [TELEMARKETING](#)
- [TERME](#)
- [TESORERIA ACCENTRATA](#)
- [TESSERE \(telefoniche, prepagate, ecc.\)](#)
- [TINTORIA](#)
- [TOELETTATURA ANIMALI](#)
- [TORREFAZIONE DI CAFFE'](#)
- [TOUR OPERATOR](#)
- [TRADING ON-LINE](#)
- [TRAFFICO TELEFONICO](#)
- [TRASFERIMENTO DI DENARO ALL'ESTERO](#)
- [TRASLOCHI](#)

- [TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA](#)
- [TRASPORTO CAVALLI - ANIMALI](#)
- [TRASPORTO DI MERCI SU ACQUA](#)
- [TRASPORTO DISABILI](#)
- [TRASPORTO SANITARIO - AUTOSOCCORSO](#)
- [TRUCCATORE](#)
- [TRUST \(gestione dell'attivit  di...\)](#)
- [USATO](#)
- [UTENSILI ELETTRICI ED ELETTRONICI\(Produzione\)](#)
- [VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI PROPRI](#)
- [VENDITA PER CORRISPONDENZA SU CATALOGO E SU INTERNET](#)
- [VERIFICAZIONE PERIODICA \(di STRUMENTI DI MISURA\)](#)
- [VIDEO LOTTERY \(VLT\)](#)
- [VIDEOGIOCHI](#)
- [VIDEOTECA - DVD e CD](#)
- [VIGILANZA PRIVATA](#)
- [VILLAGGIO TURISTICO o VILLAGGIO-ALBERGO](#)
- [VINO](#)
- [VIVAIO](#)
- [WEB \(REALIZZAZIONE PAGINE\)](#)
- [WEB AGENCY](#)
- [WI - FI \(Wireless Fidelity\)](#)
- [ZUCCHERO](#)

APPENDICE

RICERCA IL CODICE ATECO PIU' ADATTO PER LA TUA ATTIVITA' D'IMPRESA (**confronta la normativa e inserisci il tutto con Starweb**):

<http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaGruppi.action>.

Aggiornamento: Dicembre 2016

Unioncamere Lombardia